

Bruxelles, 3 settembre 2025
(OR. en)

12416/25
ADD 2 REV 1

Fascicolo interistituzionale:
2025/0271 (NLE)

POLCOM 203
SERVICES 40
FDI 35
COLAC 120

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 812 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 812 annex.

All.: COM(2025) 812 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 812 final

ANNEX 1 – PART 2/2

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani

CAPO 16

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

ARTICOLO 16.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "risorse correlate": servizi, infrastrutture fisiche e altre risorse correlati a una rete o a un servizio di telecomunicazione che permettono o sostengono la prestazione di servizi attraverso tale rete o servizio o sono potenzialmente in grado di farlo;
- b) "utente finale": un consumatore finale o un abbonato di un servizio pubblico di telecomunicazione, compreso un fornitore di servizi diverso da un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione;
- c) "infrastrutture essenziali": le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di telecomunicazione che:
 - i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori e
 - ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;

- d) "interconnessione": il collegamento tra reti pubbliche di telecomunicazione di fornitori che prestano servizi pubblici di telecomunicazione al fine di consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere a servizi prestati da un altro fornitore interessato o che abbia accesso alla rete;
- e) "comunicazioni intra-aziendali": il sistema di telecomunicazioni mediante il quale un'impresa comunica al suo interno o con le proprie controllate, succursali e, nel rispetto del diritto della parte interessata, con le proprie società collegate, ad esclusione dei servizi di natura commerciale o non commerciale prestati a imprese che non sono controllate, succursali o società collegate, o che sono prestati a clienti o a potenziali clienti⁵³;
- f) "circuiti affittati": i servizi o le infrastrutture di telecomunicazione, compresi quelli di natura virtuale o non fisica, che collegano due o più punti specifici e sono riservati per l'uso esclusivo di un utente o messi a disposizione di quest'ultimo;
- g) "licenza": qualsiasi autorizzazione che una parte può esigere da una persona fisica o da un'impresa, conformemente al proprio diritto, per offrire un servizio di telecomunicazione, compresi, tra l'altro, concessioni, permessi, registrazioni o notifiche;

⁵³ Ai fini della presente definizione, i termini "controllate", "succursali" e, se del caso, "società collegate" si intendono per una parte ai sensi del suo diritto.

- h) "fornitore principale": un fornitore di reti o servizi di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione in tale mercato;
- i) "elemento di rete": un impianto o un'apparecchiatura usati per prestare un servizio di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tale impianto o apparecchiatura;
- j) "non discriminatorio": il rispetto del trattamento della nazione più favorita quale definito agli articoli 10.8 (Trattamento della nazione più favorita) e 11.7 (Trattamento della nazione più favorita) e del trattamento nazionale quale definito agli articoli 10.7 (Trattamento nazionale) e 11.6 (Trattamento nazionale), nonché la concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro utente di servizi pubblici di telecomunicazione simili in situazioni analoghe, anche per quanto riguarda la tempestività;
- k) "portabilità del numero": la possibilità, per gli utenti finali di servizi pubblici di telecomunicazione che ne facciano richiesta, di conservare, nello stesso luogo per la linea fissa, gli stessi numeri di telefono in caso di passaggio da un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione a un altro della stessa categoria;
- l) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazione usata per prestare servizi pubblici di telecomunicazione tra punti terminali della rete;

- m) "servizio pubblico di telecomunicazione": un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;
- n) "offerta di interconnessione di riferimento": un'offerta di interconnessione da parte di un fornitore resa pubblica cosicché qualsiasi fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione disposto ad accettare l'offerta possa ottenere l'interconnessione con il fornitore principale su tale base;
- o) "telecomunicazioni": la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con qualsiasi altro mezzo elettromagnetico;
- p) "rete di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, compresi gli elementi di rete non attivi, che consentono le telecomunicazioni;
- q) "autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni": l'organismo o gli organismi chiamati a regolamentare le reti e i servizi di telecomunicazione contemplati dal presente capo;
- r) "servizio di telecomunicazione": un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione e nella ricezione di segnali attraverso reti di telecomunicazione, comprese le reti usate per la radiodiffusione, ma non include i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di telecomunicazione;
- s) "servizio universale": l'insieme minimo di servizi che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, il cui ambito di applicazione è definito da tale parte, e

- t) "utente": un consumatore o un prestatore di servizi che utilizza una rete o un servizio pubblico di telecomunicazione.

ARTICOLO 16.2

Ambito di applicazione e principi del quadro normativo

1. Il presente capo stabilisce i principi del quadro normativo per la fornitura di reti e servizi di telecomunicazione, liberalizzati a norma dei capi 10 (Liberalizzazione degli investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), e si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sugli scambi di servizi pubblici di telecomunicazione.
2. Si precisa che il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sui servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti o servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 16.3

Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione o di apparecchiature di telecomunicazione. Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità delle autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni, ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni non detenga interessi finanziari né mantenga un ruolo operativo o gestionale in alcun fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione o di apparecchiature di telecomunicazione. La parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti o servizi di telecomunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
2. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni e le procedure di regolamentazione della propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni inerenti al presente capo siano imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
3. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni agisca in modo indipendente e non solleciti né accetti istruzioni da alcun altro organismo in relazione all'esercizio delle funzioni che le sono attribuite a norma del diritto di una parte per far rispettare gli obblighi di cui agli articoli 16.5, 16.6, 16.7, 16.9 e 16.10.

4. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni disponga del potere di regolamentare e di risorse finanziarie e umane adeguate all'adempimento delle funzioni che le sono attribuite per far rispettare gli obblighi di cui al presente capo. Tale potere è esercitato in modo trasparente e tempestivo. Le funzioni attribuite a un'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi.
5. Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di assicurare che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazione le forniscano, su richiesta e tempestivamente, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di svolgere le proprie funzioni conformemente al presente capo. Le informazioni ricevute sono trattate conformemente agli obblighi di riservatezza applicabili delle parti.
6. Ciascuna parte provvede affinché un utente o un fornitore di reti o servizi di telecomunicazione interessato da una decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il diritto di proporre ricorso avverso tale decisione presso un organo indipendente dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni e dalle parti interessate dalla decisione⁵⁴. In attesa dell'esito di tale procedura, la decisione dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni resta in vigore, salvo qualora siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto della parte interessata.

⁵⁴ Per il Messico, le norme generali, gli atti o le omissioni della Commissione di regolamentazione delle telecomunicazioni (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)) possono essere impugnati solo mediante ricorso indiretto in *amparo* dinanzi ai tribunali federali specializzati in materia di concorrenza, radiodiffusione e telecomunicazioni e non sono soggetti a un provvedimento di sospensione.

ARTICOLO 16.4

Procedure di rilascio delle licenze

1. Una parte che imponga a un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione di possedere una licenza, provvede affinché le seguenti informazioni siano rese pubbliche:
 - a) i tipi di servizi di telecomunicazione soggetti a licenza;
 - b) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e le procedure applicate;
 - c) il periodo di tempo di norma necessario per decidere in merito a una domanda di licenza qualora sia richiesta una decisione e
 - d) le modalità e le condizioni generalmente applicabili a una licenza.
2. Una parte che imponga a un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione di possedere una licenza decide in merito alla concessione della licenza entro un periodo di tempo ragionevole in modo da consentire al fornitore di iniziare a fornire le proprie reti o i propri servizi di telecomunicazione senza indebito ritardo.
3. I criteri per la concessione di licenze, le procedure applicabili e, se prescritti, gli obblighi o le condizioni sono connessi ai servizi di telecomunicazione forniti e sono obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

4. Ciascuna parte provvede affinché a un richiedente o a un licenziatario siano comunicati per iscritto, quale obbligo procedurale o su richiesta, i motivi:

- a) del rifiuto di una licenza;
- b) dell'imposizione di condizioni od obblighi specifici al fornitore per una licenza;
- c) della revoca della licenza o
- d) del rifiuto di rinnovare una licenza.

5. I diritti amministrativi addebitati ai fornitori sono oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati ai costi amministrativi ragionevolmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'esecuzione degli obblighi di cui al presente capo⁵⁵.

ARTICOLO 16.5

Interconnessione

Ciascuna parte provvede affinché un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione abbia il diritto e, su richiesta di un altro fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, l'obbligo di negoziare l'interconnessione ai fini della fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazione.

⁵⁵ I diritti amministrativi non comprendono i pagamenti per i diritti d'uso di risorse limitate e i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

ARTICOLO 16.6

Accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazione e relativo utilizzo

1. Ciascuna parte provvede affinché, ai fini della prestazione di un servizio liberalizzato a norma dei capi 10 (Liberalizzazione degli investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), ai prestatori di servizi dell'altra parte sia concesso di accedere alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione, compresi i circuiti affittati, offerti nel proprio territorio od oltre i propri confini, e di utilizzarli, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. Tale obbligo si ottempera, tra l'altro, rispettando le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6.
2. Ciascuna parte provvede affinché un prestatore di servizi dell'altra parte sia autorizzato a:
 - a) acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con una rete pubblica di telecomunicazione;
 - b) prestare servizi a singoli o a più utenti finali tramite circuiti affittati o di proprietà;
 - c) connettere circuiti privati, affittati o di proprietà, con reti e servizi pubblici di telecomunicazione o con circuiti affittati o di proprietà di un altro prestatore di servizi e
 - d) utilizzare, nel prestare un servizio, protocolli operativi di propria scelta al di là di quanto necessario per garantire la disponibilità dei servizi di telecomunicazione al pubblico in generale.

3. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra parte possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni nel proprio territorio od oltre i propri confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali prestatori di servizi e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o altrimenti conservate in formato elettronico nel territorio delle parti.

4. In deroga al paragrafo 3, una parte può adottare o mantenere in vigore le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

5. Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:

- a) salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale i loro servizi pubblici di telecomunicazione o
- b) preservare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazione.

6. Purché rispettino i criteri di cui al paragrafo 5, le condizioni per l'accesso alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione e per il relativo uso possono comprendere:

- a) restrizioni alla rivendita o alla condivisione di tali servizi;
- b) l'obbligo di usare interfacce tecniche specifiche, ivi compresi protocolli di interfaccia, per l'interconnessione con tali reti e servizi;
- c) se necessario, prescrizioni volte a garantire l'interoperabilità di tali servizi e incoraggiare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 16.18;
- d) l'omologazione di terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e prescrizioni tecniche relative al collegamento di tali apparecchiature con dette reti;
- e) limitazioni all'interconnessione di circuiti privati, in affitto o di proprietà, con tali reti o servizi, nonché con circuiti affittati o di proprietà di un altro prestatore di servizi, o
- f) obblighi di notifica, registrazione e licenza.

ARTICOLO 16.7

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori di reti o servizi di telecomunicazione vertente sui diritti e sugli obblighi di cui al presente capo, la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni emani, su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia ed entro i termini stabiliti dal diritto di tale parte, una decisione vincolante per risolvere la controversia.
2. Ciascuna parte provvede affinché la decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sia resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale. Ciascuna parte provvede affinché le parti coinvolte nella controversia ricevano la motivazione completa su cui è basata la decisione e abbiano il diritto di proporre ricorso avverso tale decisione a norma dell'articolo 16.3, paragrafo 6.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che una parte coinvolta nella controversia possa adire le autorità giudiziarie⁵⁶.

⁵⁶ Per il Messico, le norme generali, gli atti o le omissioni della Commissione di regolamentazione delle telecomunicazioni (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)) possono essere impugnati solo mediante ricorso indiretto in *amparo* dinanzi ai tribunali federali specializzati in materia di concorrenza, radiodiffusione e telecomunicazioni e non sono soggetti a un provvedimento di sospensione.

ARTICOLO 16.8

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure adeguate volte a impedire ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale di mettere in atto o mantenere in essere pratiche anticoncorrenziali.
2. Le pratiche anticoncorrenziali di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare:
 - a) il ricorso a sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
 - b) l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti e
 - c) il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi.

ARTICOLO 16.9

Interconnessione con i fornitori principali

1. Ciascuna parte provvede affinché un fornitore principale di reti e servizi pubblici di telecomunicazione nel proprio territorio assicuri l'interconnessione con i prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione dell'altra parte:
 - a) in corrispondenza di ogni punto della rete di tale fornitore principale in cui ciò sia tecnicamente possibile;
 - b) secondo modalità e a condizioni non discriminatorie, anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione;
 - c) a un livello qualitativo non inferiore a quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di sue controllate o altre società collegate;
 - d) tempestivamente e secondo modalità e a condizioni, ivi comprese tariffe⁵⁷ e norme e specifiche tecniche, che siano trasparenti e ragionevoli, dal punto di vista della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregate da consentire ai prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione di non pagare per risorse o componenti di rete di cui non hanno bisogno per il servizio da fornire, e

⁵⁷ Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che una parte esiga che un fornitore principale assicuri l'interconnessione a tariffe orientate ai costi. Per "tariffe orientate ai costi" si intendono le tariffe basate sui costi, che possono comprendere un margine di utile ragionevole e possono comportare metodi diversi di calcolo dei costi per infrastrutture o servizi diversi.

- e) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che rispecchino il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

2. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio rendano pubbliche:

- a) un'offerta di interconnessione di riferimento o un'altra offerta di interconnessione standard contenente le modalità e le condizioni, nonché le tariffe, che il fornitore principale offre generalmente ai prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione o
- b) le modalità e le condizioni di un accordo di interconnessione in vigore.

3. Ciascuna parte rende pubbliche le procedure applicabili per i negoziati di interconnessione con un fornitore principale nel proprio territorio.

ARTICOLO 16.10

Accesso alle infrastrutture essenziali

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali situati nel proprio territorio assicurino ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione l'accesso alle proprie infrastrutture essenziali secondo modalità e a condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, sulla base di un'offerta generalmente disponibile, ai fini della prestazione di servizi pubblici di telecomunicazione, salvo qualora ciò non sia necessario per garantire una concorrenza effettiva sulla base dei dati raccolti e della valutazione delle condizioni di mercato effettuata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. Le infrastrutture essenziali di un fornitore principale possono comprendere gli elementi di rete, i servizi dei circuiti affittati e le risorse correlate.
2. Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di determinare le infrastrutture essenziali che un fornitore principale deve mettere a disposizione nel territorio della parte e la misura in cui tali infrastrutture essenziali devono essere disaggregate. Tale determinazione si basa, tra l'altro, sull'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e sul vantaggio dell'interesse a lungo termine degli utenti finali.
3. Una parte che imponga a un fornitore principale di offrire i propri servizi pubblici di telecomunicazione per la rivendita provvede affinché il fornitore principale non imponga condizioni irragionevoli o discriminatorie alla rivendita dei propri servizi pubblici di telecomunicazione.

ARTICOLO 16.11

Risorse limitate

1. Ciascuna parte provvede affinché l'assegnazione e la concessione dei diritti d'uso di risorse limitate, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, siano effettuate in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato e ai fini del conseguimento degli obiettivi di interesse generale, compresa la promozione della concorrenza. Le procedure, le condizioni e gli obblighi connessi ai diritti d'uso si basano su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Ciascuna parte provvede affinché l'attuale utilizzo delle bande di frequenza attribuite sia reso pubblico, ma senza l'obbligo di indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a fini pubblici specifici.
3. Una parte può fare ricorso ad approcci basati sul mercato, come le procedure di gara, per assegnare lo spettro radio ad uso commerciale.

4. Le misure di una parte relative all'attribuzione e all'assegnazione dello spettro radio e alla gestione delle frequenze non sono di per sé incompatibili con gli articoli 10.6 (Accesso al mercato) e 11.4 (Accesso al mercato). Ciascuna parte si riserva il diritto di adottare e mantenere in vigore misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto una limitazione del numero dei prestatori di servizi di telecomunicazione, purché tali misure siano compatibili con altre disposizioni del presente accordo. Tale diritto comprende la facoltà di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro radio.

ARTICOLO 16.12

Portabilità del numero

Ciascuna parte provvede affinché, nel proprio territorio, i prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione offrano la portabilità del numero tempestivamente, senza compromettere la qualità, l'affidabilità o la convenienza e secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.

ARTICOLO 16.13

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.

2. Ciascuna parte gestisce gli obblighi di servizio universale in modo trasparente, non discriminatorio e neutro sotto il profilo della concorrenza. Ciascuna parte garantisce che gli obblighi di servizio universale da essa imposti non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale da essa definito. Gli obblighi di servizio universale definiti in base a tali principi non sono considerati di per sé anticoncorrenziali.
3. Ciascuna parte provvede affinché le procedure di designazione dei prestatori del servizio universale siano aperte a tutti i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.
4. Una parte che decida di compensare i prestatori del servizio universale provvede affinché tale compensazione non superi il fabbisogno direttamente imputabile all'obbligo di servizio universale, stabilito mediante una procedura competitiva o una determinazione dei costi netti.

ARTICOLO 16.14

Riservatezza delle informazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione che acquisiscono informazioni da un altro fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel corso della negoziazione di accordi a norma degli articoli 16.5, 16.9 o 16.10 utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza riguardo a tali informazioni.

2. Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi attraverso l'uso di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, a condizione che le misure applicate a tal fine non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

ARTICOLO 16.15

Neutralità tecnologica

Le parti riconoscono i vantaggi della neutralità tecnologica, in particolare per quanto riguarda la possibilità concessa ai prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione di scegliere le tecnologie che desiderano utilizzare per prestare i loro servizi. Una parte può limitare tale scelta adottando o mantenendo in vigore le prescrizioni necessarie per soddisfare obiettivi legittimi di politica pubblica, purché tali prescrizioni non creino inutili ostacoli agli scambi.

ARTICOLO 16.16

Trattamento da parte dei fornitori principali

Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di imporre, se del caso, a un fornitore principale nel proprio territorio l'obbligo di accordare ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che il fornitore principale accorda in situazioni simili alle proprie società controllate o collegate, per quanto riguarda:

- a) la disponibilità, la fornitura, le tariffe o la qualità di servizi di telecomunicazione simili e
- b) la disponibilità delle interfacce tecniche necessarie per l'interconnessione.

ARTICOLO 16.17

Roaming internazionale

1. Le parti, al fine di promuovere l'aumento degli scambi tra di loro e migliorare il benessere dei consumatori, si adoperano per cooperare alla promozione di tariffe trasparenti e ragionevoli per i servizi di roaming internazionale.

2. Una parte può migliorare la trasparenza e la concorrenza per quanto riguarda le tariffe dei servizi di roaming internazionale e le alternative tecnologiche ai servizi di roaming, in particolare:

- a) garantendo che le informazioni in materia di tariffe al dettaglio siano facilmente accessibili ai consumatori e
- b) riducendo al minimo gli ostacoli all'uso di alternative tecnologiche al roaming che consentano ai consumatori che si recano nel suo territorio di accedere ai servizi di telecomunicazione utilizzando il dispositivo di propria scelta.

ARTICOLO 16.18

Norme e organizzazioni internazionali

Le parti riconoscono l'importanza delle norme internazionali ai fini della compatibilità e dell'interoperabilità a livello mondiale delle reti o dei servizi di telecomunicazione e promuovono tali norme attraverso l'attività degli organismi internazionali competenti, tra cui l'Unione internazionale delle telecomunicazioni e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

CAPO 17

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

ARTICOLO 17.1

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, del capo 10 (Liberalizzazione degli investimenti) e dei capi 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) e 18 (Servizi finanziari), si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "servizi di stazionamento e deposito di container": le operazioni di stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione dei container per le spedizioni;
 - b) "servizi di sdoganamento": l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, per conto terzi, che si tratti dell'attività principale del prestatore di servizi o di una sua abituale attività complementare;

- c) "trasporti porta a porta o multimodali", trasporti di carichi mediante più di una modalità di trasporto, compresa una tratta marittima internazionale, e con un unico titolo di trasporto;
- d) "servizi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
- e) "carico internazionale": le merci trasportate da un porto di una parte a un porto dell'altra parte o di un paese terzo, oppure da un porto di uno Stato membro dell'Unione europea a un porto di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- f) "servizi di trasporto marittimo internazionale": il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, oppure tra un porto di uno Stato membro dell'Unione europea e un porto di un altro Stato membro dell'Unione europea, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un unico titolo di trasporto, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;
- g) "servizi ausiliari marittimi": servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci;

- h) "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione a fini di:
- i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto di tali compagnie, acquisto e rivendita dei servizi connessi necessari, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali o
 - ii) rappresentanza di tali compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci e
- i) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società di stivaggio, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali quando tale personale è organizzato in modo indipendente dalle società di stivaggio o dagli operatori terminalisti, comprese l'organizzazione e la supervisione delle attività seguenti:
- i) carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;
 - ii) rizzaggio o derizzaggio del carico oppure
 - iii) ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico.

ARTICOLO 17.2

Obiettivo

Il presente capo stabilisce i principi applicabili alla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma del capo 10 (Liberalizzazione degli investimenti) e dei capi 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) e 18 (Servizi finanziari).

ARTICOLO 17.3

Principi

1. Fatte salve le misure che una parte adotta o mantiene in vigore in relazione a settori, sottosettori o attività, conformemente agli allegati I (Misure esistenti), II (Misure future), III (Impegni in materia di accesso al mercato) e VI (Servizi finanziari), ciascuna parte:
 - a) applica effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e al commercio marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie e

- b) accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi, per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi ausiliari marittimi, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

2. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), le parti:

- a) si astengono dall'introdurre, in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi e
- b) all'entrata in vigore del presente accordo aboliscono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali od ostacoli amministrativi, tecnici o di altro genere che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

3. Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi marittimi internazionali dell'altra parte lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio conformemente agli allegati I (Misure esistenti), II (Misure future), III (Impegni in materia di accesso al mercato) e VI (Servizi finanziari).

4. Le parti mettono a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i servizi portuali seguenti: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio nonché servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di energia elettrica.

CAPO 18

SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 18.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "prestatore di servizi finanziari transfrontalieri di una parte": una persona di una parte impegnata nella prestazione di servizi finanziari nel territorio di tale parte e che presta o intende prestare servizi finanziari a livello transfrontaliero;
- b) "scambi transfrontalieri di servizi finanziari " o "prestazione transfrontaliera di servizi finanziari ": la prestazione di un servizio finanziario:
 - i) dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte o
 - ii) nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte; tale prestazione di servizi finanziari non comprende la prestazione di servizi finanziari nel territorio di una parte mediante un investimento in tale territorio;

- c) "istituto finanziario": qualsiasi prestatore di servizi finanziari che fornisce un servizio finanziario, qualora sia autorizzato a esercitare attività commerciali e soggetto a disciplina o vigilanza quale istituto finanziario a norma del diritto della parte nel cui territorio si trova il prestatore, comprese le succursali, situate nel territorio della parte, del prestatore di servizi finanziari avente la propria sede nel territorio dell'altra parte;
- d) "istituto finanziario dell'altra parte": un istituto finanziario situato nel territorio di una parte e soggetto al controllo di una persona dell'altra parte;
- e) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di carattere finanziario, compresi tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), riguardante le attività seguenti:
 - i) servizi assicurativi e connessi:
 - A) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - 1) ramo vita;
 - 2) ramo danni;
 - B) riassicurazione e retrocessione;

- C) intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e agenzie, e
 - D) servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri, e
- ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
- A) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
 - B) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
 - C) leasing finanziario;
 - D) tutti i servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito, traveller's cheques e bonifici bancari;
 - E) garanzie e impegni;

- F) operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
- 1) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);
 - 2) valuta estera;
 - 3) prodotti derivati, ivi compresi contratti a termine e opzioni;
 - 4) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, compresi prodotti quali swap e contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement;
 - 5) valori mobiliari e
 - 6) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
- G) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi;
- H) intermediazione nel mercato monetario;

- I) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria;
 - J) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
 - K) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari, e
 - L) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori relativi a tutte le attività elencate alle lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze su investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
- f) "prestatore di servizi finanziari": una persona di una parte che presti o intenda prestare servizi finanziari nel territorio di tale parte, esclusi i soggetti pubblici;

- g) "investitore di una parte": un investitore di una parte ai sensi dell'articolo 10.1 (Definizioni);
- h) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è fornito nel territorio dell'altra parte;
- i) "soggetto pubblico":
 - i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, esclusi i soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale, o
 - ii) un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni e
- j) "organismo di autoregolamentazione": qualsiasi organismo non governativo, compresi le borse o il mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, gli organismi di compensazione o altre organizzazioni o associazioni, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù della legge o su delega di una parte.

ARTICOLO 18.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione:

- a) agli istituti finanziari dell'altra parte;
- b) agli investitori dell'altra parte e agli istituti finanziari di tali investitori situati nel territorio della parte e
- c) agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari.

2. Si precisa che il capo 10 (Liberalizzazione degli investimenti) si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte:

- a) relative agli investitori di una parte e alle imprese disciplinate di tali investitori in servizi finanziari che non sono istituti finanziari e
- b) diverse dalle misure riguardanti la prestazione di servizi finanziari, relative a investitori di una parte o ai loro istituti finanziari.

3. Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione:

- a) alle attività o ai servizi che fanno parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di previdenza sociale o
- b) alle attività esercitate o ai servizi prestati per conto della parte o avvalendosi di una sua garanzia oppure utilizzando le risorse finanziarie della parte, comprese quelle dei suoi soggetti pubblici,

tranne nel caso in cui una parte consenta lo svolgimento di qualsiasi attività o la prestazione di qualsiasi servizio di cui alle lettere a) o b) da parte dei propri istituti finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o con un istituto finanziario.

4. Il presente capo non si applica agli appalti pubblici di servizi finanziari.

5. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

6. Le disposizioni dei capi 10 (Liberalizzazione degli investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi) si applicano alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo solo qualora tali disposizioni-siano integrate nel presente capo e ne facciano parte.

7. Gli articoli 10.11 (Requisiti formali), 10.13 (Rifiuto di accordare benefici) e 11.9 (Rifiuto di accordare benefici) sono integrati nel presente capo e ne fanno parte e si applicano *mutatis mutandis* alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione agli istituti finanziari dell'altra parte, agli investitori dell'altra parte e ai loro istituti finanziari situati nel territorio della parte.

8. In caso di incompatibilità tra il presente capo e qualsiasi altra disposizione dell'accordo, il primo prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

ARTICOLO 18.3

Trattamento nazionale

1. L'articolo 10.7 (Trattamento nazionale) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica agli investitori e agli istituti finanziari dell'altra parte e alle loro imprese che sono istituti finanziari.

2. Il trattamento accordato da una parte ai propri investitori e alle loro imprese a norma dell'articolo 10.7 (Trattamento nazionale) è equiparato al trattamento accordato ai propri istituti finanziari e alle imprese dei propri investitori che sono istituti finanziari.

ARTICOLO 18.4

Trattamento della nazione più favorita

1. L'articolo 10.8 (Trattamento della nazione più favorita) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione agli investitori e agli istituti finanziari dell'altra parte e alle loro imprese che sono istituti finanziari.
2. Il trattamento accordato da una parte agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti a norma dell'articolo 10.8 (Trattamento della nazione più favorita) è equiparato al trattamento accordato agli istituti finanziari di un paese terzo e agli investitori di un paese terzo e alle loro imprese che sono istituti finanziari.

ARTICOLO 18.5

Accesso al mercato

1. Una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure relative agli istituti finanziari dell'altra parte o all'accesso al mercato tramite stabilimento di un istituto finanziario ad opera di un investitore dell'altra parte che:
 - a) impongano limitazioni:
 - i) al numero di istituti finanziari, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
 - ii) al valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi finanziari sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
 - iii) al numero complessivo di operazioni di servizi finanziari o all'erogazione totale di servizi finanziari espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica, o
 - iv) al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore dei servizi finanziari o che un istituto finanziario può impiegare e che sono necessarie e direttamente collegate alla prestazione di un determinato servizio finanziario, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica o

b) limitino o impongano forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un istituto finanziario può svolgere un'attività economica.

2. Si precisa che il presente articolo non può interpretarsi come divieto a una parte di imporre a un istituto finanziario di prestare determinati servizi finanziari attraverso soggetti giuridici distinti qualora, conformemente al diritto di tale parte, la gamma dei servizi finanziari prestati dall'istituto finanziario non possa essere fornita da un unico soggetto.

ARTICOLO 18.6

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

L'articolo 10.10 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione agli istituti finanziari.

ARTICOLO 18.7

Scambi transfrontalieri di servizi finanziari

1. Gli articoli 11.4 (Accesso al mercato) e 11.6 (Trattamento nazionale) sono integrati nel presente capo, ne fanno parte e si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte che forniscono i servizi finanziari di cui all'allegato 18-A (Scambi transfrontalieri di servizi finanziari).
2. Il trattamento accordato da una parte ai propri servizi e prestatori di servizi a norma dell'articolo 11.6 (Trattamento nazionale) è equiparato al trattamento accordato ai propri servizi finanziari e prestatori di servizi finanziari.
3. Le misure che una parte non adotta né mantiene in vigore in relazione ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte a norma dell'articolo 11.4 (Accesso al mercato) sono intese come misure relative ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte che forniscono servizi finanziari.
4. L'articolo 11.7 (Trattamento della nazione più favorita) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte.
5. Il trattamento accordato da una parte ai servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo a norma dell'articolo 11.7 (Trattamento della nazione più favorita) è equiparato al trattamento accordato ai servizi finanziari di un paese terzo e ai prestatori di servizi finanziari di un paese terzo.

6. L'articolo 11.5 (Presenza locale) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte che forniscono i servizi finanziari di cui all'allegato 18-A (Scambi transfrontalieri di servizi finanziari).

7. Ciascuna parte consente alle persone ubicate nel proprio territorio, e ai propri cittadini ovunque essi si trovino, di acquistare servizi finanziari da un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte ubicato nel proprio territorio. Tale obbligo non impone a una parte di consentire a tali prestatori di concludere affari o cercare clienti nel suo territorio. Una parte può definire le locuzioni "concludere affari" e "sollecitazione" ai fini di tale obbligo, purché tali definizioni non siano incompatibili con il paragrafo 1.

8. Il presente articolo non può interpretarsi come divieto a una parte di adottare o mantenere in vigore una misura che imponga prescrizioni formali in relazione alla prestazione di un servizio finanziario transfrontaliero, come la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri e degli strumenti finanziari, a condizione che tali prescrizioni non siano applicate in modo discriminatorio.

ARTICOLO 18.8

Prescrizioni in materia di prestazioni

1. Le parti decidono congiuntamente le discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni, come quelle di cui all'articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni), applicabili alle imprese che sono istituti finanziari.

2. Entro 180 giorni dalla decisione congiunta in merito alle discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni a norma del paragrafo 1, il consiglio per il commercio modifica il paragrafo 1 mediante decisione al fine di integrare tali discipline nel presente articolo e può modificare, se del caso, le riserve e le misure non conformi di ciascuna parte nell'allegato VI (Servizi finanziari).
3. L'articolo 18.12 si applica alle misure elencate in relazione alle discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 18.9

Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte

1. Una parte autorizza un istituto finanziario dell'altra parte a prestare nuovi servizi finanziari che essa autorizzerebbe i propri istituti finanziari a fornire conformemente al proprio diritto interno in situazioni analoghe senza adottare una legge o modificare una legge esistente.
2. In deroga all'articolo 18.8, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 11.4 (Accesso al mercato), una parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad autorizzazione. Qualora tale autorizzazione sia necessaria, la decisione è adottata entro un termine ragionevole; l'autorizzazione può essere negata unicamente per motivi prudenziali.

ARTICOLO 18.10

Clausola di revisione sui flussi di dati

Le parti riesaminano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la necessità di inserire disposizioni relative alla libera circolazione dei dati per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

ARTICOLO 18.11

Trattamento delle informazioni

Nessuna disposizione del presente accordo può interpretarsi come obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 18.12

Riserve e misure non conformi

1. Gli articoli da 18.3 a 18.7 non si applicano:
 - a) alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una parte a livello di:
 - i) Unione europea, come indicato nell'appendice VI-A (Elenco dell'UE) dell'allegato VI (Servizi finanziari);
 - ii) amministrazione centrale, come indicato da tale parte nella sezione A dell'elenco contenuto nell'appendice dell'allegato VI (Servizi finanziari);
 - iii) amministrazione regionale, come indicato da tale parte nella sezione A dell'elenco contenuto nell'appendice dell'allegato VI (Servizi finanziari); o
 - iv) amministrazione locale;
 - b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) o

- c) alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), purché tale modifica non riduca la conformità della misura, quale esistente:
- i) immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli 18.3, 18.4, 18.5 o 18.6 o
 - ii) alla data di entrata in vigore dell'accordo, alle disposizioni dell'articolo 18.7.
2. Gli articoli da 18.3 a 18.7 non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività indicati da tale parte nella sezione B dell'elenco contenuto nell'appendice dell'allegato VI (Servizi finanziari).
3. Una riserva di una parte nei confronti degli articoli 10.6 (Accesso al mercato), 10.7 (Trattamento nazionale), 10.8 (Trattamento della nazione più favorita), 10.10 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione), 11.4 (Accesso al mercato), 11.5 (Presenza locale), 11.6 (Trattamento nazionale) o 11.7 (Trattamento della nazione più favorita) elencata nell'appendice dell'allegato I o dell'allegato II costituisce altresì una riserva nei confronti degli articoli 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 o 18.7, a seconda dei casi, purché la misura, il settore, il sottosettore o l'attività indicati nella riserva rientrino nell'ambito di applicazione del presente capo.
4. Una parte non adotta misure oggetto di una riserva elencata nella rispettiva appendice dell'allegato II (Misure future) che impongano, direttamente o indirettamente, a un investitore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o di liquidare in qualsiasi altro modo un'impresa disciplinata esistente al momento in cui la misura prende effetto.

ARTICOLO 18.13

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo può interpretarsi come divieto a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali⁵⁸, anche al fine di:
 - a) proteggere investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario o
 - b) salvaguardare l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di tale parte.
2. Ove tali misure non siano conformi alle altre disposizioni del presente accordo, le parti non se ne avvalgono per eludere gli impegni o gli obblighi ivi previsti.

⁵⁸ Le parti riconoscono che i "motivi prudenziali" comprendono il mantenimento della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei singoli prestatori di servizi finanziari.

ARTICOLO 18.14

Riconoscimento

1. Una parte ha la facoltà di riconoscere le misure prudenziali dell'altra parte o di un paese terzo nel determinare le modalità di applicazione delle proprie misure relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento può essere concesso autonomamente, mediante armonizzazione o sulla base di un accordo o altra intesa.
2. Una parte che riconosca una misura prudenziale di un paese terzo in conformità del paragrafo 1, offre all'altra parte una ragionevole possibilità di dimostrare che nell'altra parte ricorrono le circostanze in cui la parte ha riconosciuto la misura prudenziale del paese terzo e che, in tali circostanze, esiste o esisterebbe nell'altra parte equivalenza della regolamentazione, della vigilanza e dell'attuazione e, se del caso, delle procedure relative allo scambio di informazioni tra le parti.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può interpretarsi come obbligo per una parte di riconoscere una misura prudenziale dell'altra parte.

ARTICOLO 18.15

Norme internazionali

Ciascuna parte si adopera per garantire che le norme concordate a livello internazionale per la regolamentazione e la vigilanza nel settore dei servizi finanziari e per la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali siano attuate e applicate nel proprio territorio. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono, tra l'altro, quelle adottate dal G20, dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, dal Gruppo di azione finanziaria internazionale e dal Forum globale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

ARTICOLO 18.16

Organismi di autoregolamentazione

Una parte che imponga a un istituto finanziario o a un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte l'adesione, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione ai fini della prestazione di servizi finanziari nel proprio territorio, provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione osservi gli obblighi di cui agli articoli 18.3, 18.4 e 18.7.

ARTICOLO 18.17

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte concede agli istituti finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della parte.

ARTICOLO 18.18

Regolamentazione interna e trasparenza

1. I capi 13 (Regolamentazione interna) e 28 (Buone prassi regolamentari) non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione all'ambito di applicazione del presente capo.
2. Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale cui si applica il presente capo siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
3. Ai fini del paragrafo 2, ciascuna parte, nella misura del possibile e conformemente al proprio diritto:
 - a) pubblica in anticipo le proprie proposte legislative e regolamentari riguardanti questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo o pubblica in anticipo documenti che forniscano sufficienti dettagli su tali eventuali nuove disposizioni legislative e regolamentari per consentire alle persone interessate e all'altra parte di valutare se e in quale modo i loro interessi possano essere lesi in modo significativo;
 - b) fornisce alle persone interessate e all'altra parte una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte o sui documenti di cui alla lettera a) e
 - c) valuta le osservazioni ricevute conformemente alla lettera b).

4. Qualora una parte richieda un'autorizzazione per la prestazione di un servizio finanziario, le autorità competenti di tale parte:

- a) consentono al richiedente, per quanto possibile, di presentare una domanda in qualsiasi momento;
- b) prevedono un lasso di tempo ragionevole per la presentazione di una domanda qualora esistano termini specifici per presentare le domande;
- c) forniscono ai prestatori di servizi e alle persone che intendono prestare un servizio le informazioni necessarie per consentire loro di rispettare le prescrizioni e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione;
- d) forniscono, nella misura del possibile, un calendario indicativo per il trattamento delle domande;
- e) si adoperano per accettare le domande in formato elettronico;
- f) accettano copie di documenti autenticate conformemente al diritto della parte al posto dei documenti originali, salvo qualora la presentazione di questi ultimi sia necessaria per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione;
- g) forniscono su istanza del richiedente, senza indebito ritardo, informazioni sullo stato della domanda;

- h) se considerano una domanda completa ai fini del trattamento a norma del diritto della parte, provvedono affinché il trattamento della domanda sia completato e il richiedente sia informato della decisione entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione della domanda, nella misura del possibile per iscritto⁵⁹;
- i) se ritengono che una domanda sia incompleta ai fini del trattamento a norma del diritto della parte, entro un periodo di tempo ragionevole e nella misura del possibile:
 - i) informano il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;
 - ii) su istanza del richiedente, spiegano i motivi per cui la domanda è considerata incompleta;
 - iii) offrono al richiedente la possibilità⁶⁰ di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda e

⁵⁹ Le autorità competenti possono conformarsi a tale prescrizione comunicando preventivamente al richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda costituisce accettazione o rigetto della domanda. Si precisa che la comunicazione scritta può avvenire anche in formato elettronico.

⁶⁰ Si precisa che tale possibilità non impone all'autorità competente di concedere una proroga dei termini.

- iv) se nessuna delle suddette opzioni è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, provvedono a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole;
- j) in caso di rigetto di una domanda, di propria iniziativa o su richiesta del richiedente comunicano a quest'ultimo, nella misura del possibile, i motivi del rigetto e, ove applicabile, la procedura per ripresentare la domanda;
- k) provvedono affinché gli oneri di autorizzazione⁶¹ applicati dall'autorità competente siano ragionevoli e trasparenti e non limitino di per sé la prestazione del servizio o l'esercizio di altre attività economiche e
- l) provvedono affinché, una volta rilasciata, l'autorizzazione entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni applicabili.

⁶¹ Gli oneri di autorizzazione comprendono i diritti di licenza e i diritti relativi alle procedure di qualificazione; essi non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

ARTICOLO 18.19

Sottocomitato per i servizi finanziari

1. Il sottocomitato per i servizi finanziari istituito dall'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera i), si riunisce una volta all'anno, salvo diversamente concordato, al fine di:

- a) sorvegliare l'attuazione e il funzionamento del presente capo;
- b) esaminare questioni inerenti ai servizi finanziari ad esso sottoposte da una parte;
- c) costituire una sede di dialogo tra le parti sulla regolamentazione del settore dei servizi finanziari al fine di migliorare la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi normativi e di cooperare all'elaborazione di norme internazionali;

e

- d) valutare il funzionamento del presente accordo per quanto attiene ai servizi finanziari.

2. Oltre a quanto disposto all'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, la composizione del sottocomitato per i servizi finanziari comprende esperti in materia di servizi finanziari e rappresentanti delle autorità responsabili delle politiche riguardanti i servizi finanziari. Per il Messico, l'autorità responsabile delle politiche riguardanti i servizi finanziari è il ministero delle Finanze e del Credito pubblico (*Secretaría de Hacienda y Crédito Público*) o il suo successore.

3. Su richiesta di una delle parti, il sottocomitato per i servizi finanziari discute l'elaborazione di orientamenti adeguati per l'interpretazione del presente capo. Il consiglio per il commercio può adottare tali orientamenti mediante raccomandazione.

ARTICOLO 18.20

Consultazioni

1. Una parte può richiedere per iscritto all'altra parte di avviare consultazioni in merito a qualsiasi questione sollevata nell'ambito del presente accordo o di accordi correlati che incida sui servizi finanziari. L'altra parte esamina tale richiesta con la debita attenzione. Le parti impegnate nelle consultazioni ne comunicano l'esito al sottocomitato per i servizi finanziari.

2. Ciascuna parte provvede affinché la propria delegazione impegnata nelle consultazioni comprenda funzionari in possesso di adeguate competenze in materia di servizi finanziari o istituti finanziari contemplati dal presente capo. Per il Messico, i funzionari del ministero delle Finanze e del Credito pubblico (*Secretaría de Hacienda y Crédito Público*), o del suo successore, soddisfano tale requisito.
3. Nessuna disposizione del presente articolo può interpretarsi come obbligo per una parte di derogare al proprio diritto in materia di scambio di informazioni tra le autorità finanziarie o alle prescrizioni di un accordo o di un'intesa tra le autorità finanziarie delle parti, né come obbligo per le autorità finanziarie di adottare misure tali da interferire con questioni specifiche inerenti alla normativa, alla vigilanza, alle procedure amministrative o all'applicazione.
4. Nessuna disposizione del presente articolo può interpretarsi come divieto a una parte di richiedere, a fini di vigilanza, informazioni riguardanti un istituto finanziario o un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri situati nel territorio dell'altra parte. La parte che desidera ottenere dette informazioni può rivolgersi all'autorità finanziaria dell'altra parte.

ARTICOLO 18.21

Risoluzione delle controversie

1. Il capo 31 (Risoluzione delle controversie), compresi gli allegati 31-A (Regolamento interno) e 31-B (Codice di condotta), quale modificato dal presente articolo, si applica alla risoluzione delle controversie riguardanti l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni del presente capo.
2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 31.9 (Requisiti per i membri del collegio), i membri del collegio devono possedere competenze o esperienza nel settore della legislazione dei servizi finanziari o nelle relative pratiche, compresa la regolamentazione degli istituti finanziari, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio adotta un elenco di almeno 15 persone che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, disposte e idonee a far parte del collegio. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:
 - a) un sottoelenco di persone dell'Unione europea;
 - b) un sottoelenco di persone del Messico e
 - c) un sottoelenco di persone chiamate a esercitare la funzione di presidente del collegio.

4. Ai fini del presente capo, i sottoelenchi di cui al paragrafo 3 sostituiscono, dopo l'adozione, i sottoelenchi di cui all'articolo 31.8 (Elenchi dei membri del collegio), paragrafo 1.

5. In caso di controversia in cui un collegio constati che una misura è incompatibile con gli obblighi del presente accordo e che essa incide:

- a) sul settore dei servizi finanziari e su qualsiasi altro settore, la parte attrice può sospendere, nel settore dei servizi finanziari, i benefici aventi un effetto equivalente a quello della misura nel settore dei servizi finanziari dell'altra parte, o
- b) unicamente su settori diversi da quello dei servizi finanziari, la parte attrice non può sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari.

CAPO 19

COMMERCIO DIGITALE

ARTICOLO 19.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "consumatore": qualsiasi persona fisica, o impresa se previsto dal diritto della parte interessata, che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico per fini che esulano dalle proprie attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali;
- b) "messaggio dati": informazioni generate, inviate, ricevute o archiviate con mezzi elettronici od ottici o con mezzi analoghi;
- c) "servizio di autenticazione elettronica": un servizio che consente di confermare:
 - i) l'identità di una persona fisica o di un'impresa, o

- ii) l'origine e l'integrità di un messaggio dati dal momento in cui è stato generato per la prima volta nella sua forma definitiva;
- d) "firma elettronica": i dati in formato elettronico acclusi oppure connessi tramite associazione logica a un messaggio dati, che possono essere utilizzati per identificare il firmatario di tale messaggio e per indicare la sua approvazione delle informazioni contenute nello stesso, al fine di garantirne l'origine e l'integrità in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica dei dati;
- e) "servizio fiduciario elettronico": un servizio elettronico che consiste nella creazione, nella verifica e nella convalida di firme elettroniche, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato, servizi di digitalizzazione certificata, autenticazione di siti web e certificati relativi a tali servizi;
- f) "utente finale": qualsiasi persona fisica, o impresa se previsto dal diritto della parte interessata, che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico in qualità di consumatore o per fini commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali;
- g) "prestatore di servizi fiduciari": una persona fisica o un'impresa che fornisce servizi fiduciari elettronici e

- h) "messaggio elettronico commerciale indesiderato": un messaggio elettronico, comprendente almeno la posta elettronica e i messaggi del servizio di messaggi brevi (SMS) e del servizio di messaggi multimediali (MMS), inviato a fini commerciali, senza il consenso del destinatario o nonostante il suo rifiuto esplicito, direttamente agli utenti finali attraverso una rete di telecomunicazioni e, nella misura prevista dal diritto di una parte, altri servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 19.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi per via elettronica.
2. Il presente capo non si applica:
 - a) ai servizi di gioco d'azzardo;
 - b) ai servizi di radiodiffusione;
 - c) ai servizi audiovisivi,

- d) alle prestazioni di notai o di professioni equivalenti;
- e) ai servizi di rappresentanza legale e
- f) agli appalti pubblici, ad eccezione degli articoli 19.7, 19.8 e 19.11.

ARTICOLO 19.3

Principi generali

Le parti riconoscono la crescita economica e le opportunità offerte dal commercio digitale e l'importanza di adottare quadri che promuovano la fiducia dei consumatori nel commercio digitale e di evitare inutili ostacoli al suo utilizzo e sviluppo.

ARTICOLO 19.4

Diritto di legiferare

Le parti affermano il diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio quelli riguardanti la salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale o la concorrenza.

ARTICOLO 19.5

Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica

1. Una parte non impone dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica tra una persona di una parte e una persona dell'altra parte.
2. Si precisa che il paragrafo 1 non osta a che una parte imponga tasse, diritti o altri oneri interni sulle trasmissioni per via elettronica, purché questi siano imposti in modo compatibile con il presente accordo.

ARTICOLO 19.6

Autorizzazione preventiva non necessaria

1. Ciascuna parte provvede affinché la prestazione di servizi per via elettronica non sia soggetta ad autorizzazione preventiva.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati gli obblighi in materia di autorizzazione che non riguardano specificamente ed esclusivamente i servizi prestati per via elettronica o che si applicano ai servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 19.7

Contratti elettronici

Ciascuna parte provvede affinché il proprio ordinamento giuridico consenta di stipulare contratti per via elettronica e affinché a tali contratti non siano negati gli effetti giuridici, la validità o l'esecutività per il solo fatto di essere stati stipulati per via elettronica⁶².

ARTICOLO 19.8

Servizi fiduciari e di autenticazione elettronici

1. Una parte non nega la validità giuridica di un servizio fiduciario elettronico o di un servizio di autenticazione elettronica per il solo fatto che il servizio è prestato in forma elettronica.

⁶² Questa prescrizione non si applica ai contratti:

- a) che stabiliscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili;
- b) che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri;
- c) di fideiussione o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali, come prescritto dalla legge, e
- d) disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

2. Una parte non adotta né mantiene in vigore misure che disciplinano i servizi fiduciari e di autenticazione elettronici tali da:

- a) vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi elettronici per la transazione o
- b) privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare, dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, che la loro transazione elettronica è conforme alle prescrizioni giuridiche relative ai servizi fiduciari e di autenticazione elettronici.

3. In deroga al paragrafo 2, una parte può esigere che, per una determinata categoria di transazioni elettroniche, il metodo di autenticazione elettronica soddisfi determinate norme in materia di prestazioni o sia certificato da un organismo accreditato conformemente al proprio diritto. Tali prescrizioni devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni elettroniche in questione.

4. Le parti incoraggiano il ricorso a servizi fiduciari e di autenticazione elettronici interoperabili e il riconoscimento reciproco dei servizi fiduciari e di autenticazione elettronici forniti da prestatori di servizi fiduciari riconosciuti.

ARTICOLO 19.9

Protezione dei consumatori online

1. Le parti riconoscono l'importanza di mantenere in vigore e adottare misure trasparenti ed efficaci che contribuiscano a consolidare la fiducia dei consumatori, comprese, tra l'altro, misure che proteggano i consumatori che effettuano operazioni di commercio elettronico da pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli.
2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che contribuiscono a consolidare la fiducia dei consumatori, comprese misure che vietano le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli che danneggiano o possono danneggiare i consumatori.
3. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra le rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o altri organismi competenti per quanto riguarda le attività connesse al commercio elettronico tra le parti al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori e migliorare in tal modo il loro benessere.

ARTICOLO 19.10

Messaggi elettronici commerciali indesiderati

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che:
 - a) impongano ai mittenti di messaggi elettronici commerciali indesiderati di permettere agli utenti finali di evitare la ricezione continua di tali messaggi o
 - b) richiedano il consenso dei destinatari a ricevere messaggi elettronici commerciali, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
2. Ciascuna parte provvede affinché i messaggi elettronici commerciali indesiderati siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviati e contengano le informazioni necessarie a consentire agli utenti finali di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento.
3. Ciascuna parte mette a disposizione mezzi di ricorso contro i mittenti di messaggi elettronici commerciali indesiderati che non rispettano le misure adottate o mantenute in vigore a norma dei paragrafi 1 e 2.
4. Le parti si adoperano per cooperare, in determinati casi di interesse comune, per quanto riguarda la regolamentazione dei messaggi elettronici commerciali indesiderati.

ARTICOLO 19.11

Codice sorgente

1. Una parte non può imporre il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona fisica o di un'impresa dell'altra parte né richiedere l'accesso a tale codice.
2. Si precisa che il paragrafo 1:
 - a) non vieta a una parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a conseguire un obiettivo legittimo di politica pubblica, anche per garantire la sicurezza, ad esempio nell'ambito di una procedura di certificazione, conformemente agli articoli 18.13 (Misure prudenziali) e 32.1 (Eccezioni generali) e all'articolo 32.5 (Eccezioni in materia di sicurezza) e
 - b) non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente, o alla concessione dell'accesso a tale codice, su base commerciale ad opera di una persona dell'altra parte, ad esempio nell'ambito di un appalto pubblico o di un contratto liberamente negoziato.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati:
 - a) le prescrizioni imposte da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza;

- b) i diritti di proprietà intellettuale e la loro applicazione e
- c) il diritto di una parte di adottare misure o mantenere riservate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i propri interessi fondamentali in materia di sicurezza nell'ambito di appalti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.

ARTICOLO 19.12

Accesso aperto a Internet

Ciascuna parte si adopera per garantire che, fatte salve le politiche e le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, gli utenti finali nel proprio territorio possano:

- a) accedere a servizi e applicazioni di loro scelta disponibili su Internet, nonché distribuire e utilizzare tali servizi e applicazioni, fatta salva una gestione ragionevole e non discriminatoria della rete;
- b) collegare a Internet dispositivi di loro scelta, purché tali dispositivi non danneggino la rete, e
- c) avere accesso alle informazioni sulle pratiche di gestione della rete dei loro prestatori di servizi di accesso a Internet.

ARTICOLO 19.13

Cooperazione

1. Riconoscendo il carattere mondiale del commercio digitale, le parti cooperano per quanto riguarda le questioni normative e le migliori pratiche attraverso i dialoghi settoriali esistenti, che vertono, tra l'altro, sulle seguenti tematiche:
 - a) il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari e di autenticazione elettronici transfrontalieri interoperabili;
 - b) il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;
 - c) le sfide per le piccole e medie imprese in relazione al commercio digitale;
 - d) la protezione dei consumatori e il rafforzamento della fiducia dei consumatori nell'ambito del commercio elettronico;
 - e) questioni comuni di sicurezza informatica e
 - f) qualsiasi altra questione importante per lo sviluppo del commercio digitale.

2. La cooperazione in materia di questioni normative e migliori pratiche di cui al paragrafo 1 si concentra sullo scambio di informazioni e opinioni sulla legislazione pertinente delle parti nonché sull'attuazione di tale legislazione.
3. Le parti ribadiscono l'importanza di partecipare attivamente ai consessi multilaterali per promuovere lo sviluppo del commercio digitale.

ARTICOLO 19.14

Clausola di revisione sui flussi di dati

Le parti riesaminano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la necessità di inserire nello stesso disposizioni relative alla libera circolazione dei dati.

CAPO 20

MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE

ARTICOLO 20.1

Conto corrente

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte autorizza i trasferimenti o i pagamenti relativi alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, in valuta liberamente convertibile e a norma degli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale adottato a Bretton Woods, New Hampshire, il 22 luglio 1944, a seconda dei casi.

ARTICOLO 20.2

Movimenti di capitali

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli investimenti e di altre operazioni, come previsto al capo 10 (Liberalizzazione degli investimenti), al capo 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) e al capo 18 (Servizi finanziari).

ARTICOLO 20.3

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti

1. L'articolo 18.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 6, lettera a), nonché gli articoli 20.1 e 20.2 non ostano a che una parte applichi le proprie disposizioni legislative e regolamentari riguardanti:

a) fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori;

- b) emissione, negoziazione o commercio di strumenti finanziari;
- c) informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità di contrasto o di regolamentazione finanziaria;
- d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
- e) esecuzione di ordinanze o sentenze nel quadro di procedimenti giurisdizionali o
- f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

2. Tali disposizioni legislative e regolamentari non sono applicate in modo arbitrario o discriminatorio o in maniera tale da costituire altrimenti una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.

ARTICOLO 20.4

Misure di salvaguardia temporanee

1. In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea, quest'ultima può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti. Tali misure si limitano a quanto strettamente necessario per far fronte a tali difficoltà e restano in vigore per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le misure imposte dall'Unione europea a norma del paragrafo 1 non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile tra il Messico e un paese terzo. L'Unione europea informa senza indugio il Messico e presenta quanto prima un calendario per la soppressione di tali misure.

ARTICOLO 20.5

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna e di difficoltà macroeconomiche

1. Le parti possono adottare o mantenere in vigore misure restrittive in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti⁶³:
 - a) in casi di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna⁶⁴ o
 - b) in circostanze eccezionali in cui i pagamenti o i trasferimenti relativi a movimenti di capitali causano o minacciano di causare gravi difficoltà macroeconomiche legate alle politiche monetarie e di cambio in Messico o in uno Stato membro dell'Unione europea.
2. Le misure di cui al paragrafo 1:
 - a) sono compatibili, se del caso, con gli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;

⁶³ Nel caso dell'Unione europea, tali misure possono essere adottate da uno Stato membro dell'Unione europea in situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 20.4, che interessano l'economia di tale Stato membro.

⁶⁴ Si precisa che le gravi difficoltà o la minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere causate anche da gravi difficoltà macroeconomiche o dalla minaccia di gravi difficoltà macroeconomiche relative alle politiche monetarie e di cambio di cui al paragrafo 1, lettera b).

- b) non vanno oltre quanto necessario per affrontare la situazione descritta al paragrafo 1;
- c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1;
- d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte;
- e) non riservano all'altra parte un trattamento meno favorevole rispetto a un paese terzo in situazioni analoghe e
- f) non sono utilizzate in sostituzione delle politiche macroeconomiche necessarie per un aggiustamento esterno giustificato.

3. Nel caso degli scambi di merci, una parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la propria posizione finanziaria esterna o la propria bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi all'articolo XII del GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

4. Nel caso degli scambi di servizi, una parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la propria posizione finanziaria esterna o la propria bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi all'articolo XII del GATS.

5. Le parti si adoperano per non adottare o mantenere in vigore misure sotto forma di sovrapprezzi tariffari, contingenti, licenze o misure analoghe. La parte motiva il ricorso a tali misure restrittive quando le notifica all'altra parte.

6. La parte che adotta o mantiene in vigore le misure di cui al paragrafo 1 ne dà notifica all'altra parte senza indugio.

7. Qualora siano adottate o mantenute in vigore misure restrittive a norma dell'articolo 20.4 o del presente articolo, le parti organizzano senza indugio consultazioni in sede di sottocomitato per i servizi e gli investimenti, a meno che le consultazioni non si tengano in altri consessi internazionali di cui entrambe le parti sono membri. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure tenendo conto di fattori quali:

- a) la natura e la portata delle difficoltà;
- b) l'ambiente economico e commerciale esterno e
- c) gli interventi correttivi alternativi a disposizione.

8. Nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 7 è esaminata la conformità delle misure restrittive all'articolo 20.4 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Le parti accettano tutti i dati pertinenti di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale (FMI), se disponibili, e le loro conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dall'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.

CAPO 21

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 21.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "beni o servizi commerciali": beni o servizi generalmente venduti od offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici;
- b) "servizi di costruzione": servizi aventi come obiettivo la realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria delle Nazioni Unite;

c) "appalto disciplinato": procedura d'appalto a fini pubblici:

i) di beni, di servizi o di entrambi:

A) come specificato per ciascuna parte rispettivamente nell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o nell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico) e

B) per scopi diversi dalla vendita o dalla rivendita a fini commerciali o dalla produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;

ii) in qualsiasi forma contrattuale, compresi:

A) l'acquisto;

B) la locazione finanziaria e

C) la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;

iii) il cui valore, stimato conformemente all'articolo 21.2, sia pari o superiore alle soglie corrispondenti precisate per ciascuna parte rispettivamente nell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o nell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico) al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 21.6;

- iv) indetta da un soggetto appaltante e
 - v) non altrimenti esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 21.2, paragrafo 2, o degli allegati 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o 21-B (Appalti disciplinati del Messico);
- d) "asta elettronica": un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili, diversi dal prezzo dell'offerta, connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;
 - e) "scritto" o "per iscritto": qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;
 - f) "gara a trattativa privata": una procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;
 - g) "elenco a uso ripetuto": un elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'inserimento nell'elenco stesso e che il soggetto appaltante intende utilizzare più di una volta;

- h) "avviso di gara d'appalto": l'avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;
- i) "compensazione": qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il countertrade (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi;
- j) "gara aperta": una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;
- k) "soggetto appaltante": un soggetto indicato nelle sezioni A, B e C degli allegati 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) e 21-B (Appalti disciplinati del Messico);
- l) "fornitore qualificato": un fornitore che il soggetto appaltante riconosce in possesso dei requisiti per la partecipazione;
- m) "gara mediante preselezione": una procedura di gara in virtù della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;
- n) "servizi": anche i servizi di costruzione, salvo diversamente indicato;

- o) "norma": un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria e che può inoltre comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;
- p) "fornitore": qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi e
- q) "specifiche tecniche ": qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
 - i) stabilisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la loro produzione o prestazione, o
 - ii) stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.

ARTICOLO 21.2

Ambito di applicazione e settori interessati

Applicazione del capo

1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o no, esclusivamente o parzialmente, per via elettronica.
2. Salvo altrimenti disposto agli allegati 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) e 21-B (Appalti disciplinati del Messico), il presente capo non si applica:
 - a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;
 - b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una parte, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
 - c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

- d) ai contratti di pubblico impiego;
- e) agli appalti indetti:
 - i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;
 - ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari o
 - iii) in base a una procedura o a una condizione particolare di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, qualora la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.

3. Gli impegni di ciascuna parte in materia di appalti disciplinati sono precisati negli allegati 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) e 21-B (Appalti disciplinati del Messico) secondo la seguente struttura:

- a) nella Sezione A, i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
- b) nella sezione B, i soggetti dell'amministrazione decentrata le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo, compresi, per quanto riguarda il Messico, altri soggetti a livello decentrato;

- c) nella Sezione C, tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
- d) nella Sezione D, i beni disciplinati dal presente capo;
- e) nella sezione E, i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo;
- f) nella Sezione F, i servizi di costruzione disciplinati dal presente capo;
- g) nella sezione G, il partenariato pubblico-privato o le concessioni di lavori disciplinati dal presente capo;
- h) nella sezione H, le note generali e le deroghe e
- i) nella sezione I, i mezzi di comunicazione sui quali la parte pubblica gli avvisi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e altre informazioni relative al proprio sistema di appalti pubblici.

4. Il presente capo si applica anche nei casi in cui, a norma del diritto di una parte, un appalto disciplinato possa essere condotto per conto del soggetto appaltante da altri soggetti o persone i cui appalti non sono disciplinati per quanto riguarda i beni e i servizi interessati.

Valutazione

5. Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante:

- a) non può suddividere l'appalto in appalti singoli né scegliere o utilizzare un particolare metodo di valutazione per stimare il valore dell'appalto al fine di escludere quest'ultimo in tutto o in parte dall'applicazione del presente capo e
- b) include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, a prescindere dal fatto che esso sia aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:
 - i) premi, onorari, commissioni e interessi e
 - ii) qualora l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore complessivo di tali opzioni.

6. Qualora, ai fini di un appalto, sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati (di seguito "appalti ricorrenti"), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:

- a) il valore degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente del soggetto appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi, o
- b) il valore stimato degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio del soggetto appaltante.

7. In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti per i quali non è specificato il prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:

- a) nel caso di un appalto di durata determinata:
 - i) per appalti di durata pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata o
 - ii) per appalti di durata superiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;

- b) nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48 e
- c) in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).

ARTICOLO 21.3

Sicurezza ed eccezioni generali

1. Nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto a una parte di adottare misure o mantenere riservate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i propri interessi fondamentali in materia di sicurezza nell'ambito di appalti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.
2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto alle parti di imporre o applicare misure:
 - a) necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

- b) necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
- c) necessarie a tutelare la proprietà intellettuale o
- d) riguardanti beni o servizi forniti da persone con disabilità o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

ARTICOLO 21.4

Principi generali

Non discriminazione

1. In deroga all'ambito di applicazione dell'articolo 21.2, un'impresa di una parte legalmente stabilita mediante la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una presenza commerciale nel territorio dell'altra parte può partecipare ad appalti pubblici di tale altra parte alle stesse condizioni delle imprese di tale altra parte, come previsto dal diritto di quest'ultima.

2. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono tali beni e servizi un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, accorda ai propri beni, servizi e fornitori.

3. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene:

- a) dal riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione straniero o
- b) dal discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da esso offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.

Uso di mezzi elettronici

4. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, il soggetto appaltante:

- a) provvede affinché i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili;

- b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati, e
- c) utilizza mezzi elettronici di informazione e comunicazione per la pubblicazione degli avvisi e della documentazione di gara nelle procedure di appalto e, nella misura più ampia possibile, per la presentazione delle offerte.

Svolgimento degli appalti

5. Un soggetto appaltante conduce un appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:

- a) garantire la compatibilità con le disposizioni del presente capo, utilizzando uno dei seguenti metodi: gara aperta, gara mediante preselezione o gara a trattativa privata;
- b) prevenire i conflitti di interesse e le pratiche di corruzione, conformemente al diritto della parte interessata.

Misure anticorruzione

6. Ciascuna parte provvede a predisporre misure adeguate per prevenire la corruzione nei propri appalti pubblici. Tali misure possono comprendere procedure volte a escludere dalla partecipazione agli appalti di una parte, a tempo indeterminato o per un determinato periodo di tempo, i fornitori dei quali le autorità giudiziarie di tale parte abbiano accertato, con decisione definitiva, il coinvolgimento in azioni fraudolente o in altri atti illegali in relazione agli appalti pubblici nel territorio della parte. Ciascuna parte provvede inoltre a predisporre politiche e procedure per eliminare nella misura del possibile o gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi dei soggetti coinvolti negli appalti o che esercitano un'influenza su di essi.

Regole di origine

7. Una parte non applica ai beni importati o ai servizi prestati dall'altra parte, ai fini degli appalti pubblici disciplinati dal presente capo, regole di origine diverse da quelle che tale parte applica nel corso di normali operazioni commerciali alle importazioni o alla prestazione degli stessi beni o servizi.

Rifiuto di accordare benefici

8. Una parte ha la facoltà di escludere dai benefici del presente capo un prestatore di servizi dell'altra parte, previa notifica e consultazione, se constata che il servizio viene fornito da un'impresa che non svolge attività commerciali di rilievo nel territorio delle parti.

Compensazioni

9. Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, si astengono dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni.

Misure non relative in modo specifico agli appalti

10. I paragrafi 2 e 3 non si applicano:

- a) ai dazi e agli oneri doganali di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati;
- b) alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri e
- c) ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.

ARTICOLO 21.5

Informazioni sul sistema di appalti

1. Ciascuna parte:
 - a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche, e
 - b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra parte.
2. Ciascuna parte elenca nella sezione I dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o 21-B (Appalti disciplinati del Messico), rispettivamente:
 - a) i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - b) i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 21.6, dall'articolo 21.8, paragrafo 9, e dall'articolo 21.15, paragrafo 2, e

c) l'indirizzo o gli indirizzi dei siti web sui quali la parte pubblica:

i) le proprie statistiche sugli appalti di cui all'articolo 21.15, paragrafo 4, o

ii) i propri avvisi relativi agli appalti aggiudicati di cui all'articolo 21.15, paragrafo 6.

3. Ciascuna parte notifica senza indugio al sottocomitato per gli appalti pubblici qualsiasi modifica delle informazioni elencate nella sezione I dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico).

ARTICOLO 21.6

Avvisi

Avviso di gara d'appalto

1. Per ciascun appalto disciplinato il soggetto appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto, tranne nelle circostanze indicate all'articolo 21.12.

2. Salvo altrimenti disposto nel presente capo, ogni avviso di gara d'appalto indica:
- a) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'appalto, comprese eventuali informazioni sul costo e sui termini di pagamento;
 - b) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;
 - c) per gli appalti ricorrenti, se possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;
 - d) una descrizione di qualsiasi opzione;
 - e) i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;
 - f) il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un'asta elettronica;
 - g) se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;

- h) l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- i) la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della parte del soggetto appaltante;
- j) un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, comprese le prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare per partecipare, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara messa a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;
- k) se, a norma dell'articolo 21.8, il soggetto appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, i criteri di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara, e
- l) che l'appalto è disciplinato dal presente capo.

Avviso per estratto

3. Per ogni appalto che intende bandire, il soggetto appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell'OMC, garantendone la pronta consultazione.

L'avviso per estratto comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto dell'appalto;
- b) il termine ultimo per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto, e
- c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

Avviso di appalti programmati

4. I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (di seguito "avviso di appalti programmati") L'avviso di appalti programmati dovrebbe indicare l'oggetto degli appalti e la data approssimativa di pubblicazione dei relativi avvisi di gara o il periodo approssimativo del possibile svolgimento della gara stessa.

5. Un soggetto appaltante di cui alle sezioni B o C dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico) può pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni di cui dispone il soggetto appaltante tra quelle elencate al paragrafo 2 e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto.

Disposizioni generali riguardanti gli avvisi

6. Tutti gli avvisi di gara d'appalto, gli avvisi per estratto e gli avvisi di appalti programmati sono direttamente accessibili gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico online. Gli avvisi possono altresì essere pubblicati su un mezzo d'informazione cartaceo appropriato, che abbia ampia diffusione, e devono rimanere facilmente accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso.

ARTICOLO 21.7

Condizioni di partecipazione

1. Un soggetto appaltante subordina la partecipazione a un appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.

2. Nel determinare le condizioni per la partecipazione, un soggetto appaltante:
 - a) non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione che tale fornitore abbia già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un soggetto appaltante di una parte;
 - b) può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto e
 - c) non prescrive, come condizione per partecipare all'appalto, una precedente esperienza nel territorio della parte.
3. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, il soggetto appaltante:
 - a) ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno che al di fuori del territorio della parte cui appartiene il soggetto appaltante e
 - b) esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara.

4. Qualora sussistano elementi di prova, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può escludere un fornitore dalla partecipazione per motivi quali:

- a) fallimento;
- b) false dichiarazioni;
- c) grave o persistente inadempienza nell'ottemperare a qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione a un appalto precedente;
- d) sentenze definitive per gravi reati o altri gravi illeciti a norma del diritto di tale parte;
- e) grave mancanza professionale, atti od omissioni aventi ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore o
- f) evasione fiscale.

ARTICOLO 21.8

Qualificazione dei fornitori

Sistemi di registrazione e procedure in materia di qualifiche

1. Le parti, ivi compresi i rispettivi soggetti appaltanti, possono prevedere un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni. In tal caso, la parte provvede affinché i fornitori interessati abbiano pieno accesso alle informazioni sul sistema di registrazione per via elettronica e possano chiedere la registrazione in qualsiasi momento nel corso della sua validità. L'autorità competente comunica loro, entro un termine ragionevole, la decisione di accogliere o respingere la richiesta. Se la richiesta è respinta, la decisione è debitamente motivata.
2. Ciascuna parte provvede affinché:
 - a) i suoi soggetti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra le rispettive procedure in materia di qualifiche e
 - b) i suoi soggetti appaltanti, qualora dispongano di sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.
3. Ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dall'adottare o dall'applicare un sistema di registrazione o una procedura in materia di qualifiche allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti.

Gara mediante preselezione

4. Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:
 - a) include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 21.6, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione, e
 - b) entro la data di decorrenza del termine per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 21.6, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i), e notifica loro quanto specificato all'articolo 21.10, paragrafo 3, lettera b).
5. Il soggetto appaltante consente a tutti i fornitori qualificati di partecipare a un appalto specifico, salvo qualora abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto un limite al numero di fornitori ammessi alla gara, precisandone i criteri di selezione. Un invito a presentare un'offerta è rivolto a un certo numero di fornitori necessario per garantire una concorrenza effettiva.
6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, il soggetto appaltante provvede affinché tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.

Elenchi a uso ripetuto

7. Un soggetto appaltante può tenere un elenco a uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco sia pubblicato una volta all'anno sugli opportuni mezzi d'informazione di cui alla sezione I degli allegati 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) e 21-B (Appalti disciplinati del Messico) e, nel caso di pubblicazione elettronica, sia reso costantemente consultabile.
8. L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:
 - a) una descrizione dei beni o servizi o delle relative categorie per cui l'elenco potrà essere utilizzato;
 - b) le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inseriti in tale elenco e i metodi che il soggetto appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori soddisfino tali condizioni;
 - c) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'elenco;
 - d) il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco e
 - e) l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti disciplinati dal presente capo.

9. In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, il soggetto appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:

- a) specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi e
- b) sia pubblicato per via elettronica e sia reso costantemente consultabile durante il periodo di validità.

10. Un soggetto appaltante consente ai fornitori di chiedere in qualsiasi momento di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto e provvede a inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

11. Qualora un fornitore non inserito in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo 21.10, paragrafo 2, il soggetto appaltante esamina la domanda. Il soggetto appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, il soggetto appaltante non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

Altri soggetti di cui alle sezioni B e C degli allegati 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) e 21-B (Appalti disciplinati del Messico)

12. Un soggetto appaltante di una parte di cui alle sezioni B o C dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico) può pubblicare, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, un avviso che inviti i fornitori a chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:

- a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, comprenda le informazioni prescritte al paragrafo 8 e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'articolo 21.6, paragrafo 2, e dichiarare che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori inseriti nell'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco a uso ripetuto, e
- b) il soggetto appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni prescritte a norma dell'articolo 21.6, paragrafo 2, purché disponibili.

13. Un soggetto appaltante di cui alle sezioni B o C dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico) può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere inserito in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 di partecipare a un determinato appalto, purché il soggetto appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.

Informazioni sulle decisioni del soggetto appaltante

14. Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.

15. Se respinge la richiesta di un fornitore di partecipare a un appalto o di essere inserito in un elenco a uso ripetuto, il soggetto appaltante cessa di riconoscere il fornitore come fornitore qualificato o stralcia il fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata.

ARTICOLO 21.9

Specifiche tecniche e documentazione di gara

Specifiche tecniche

1. Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi tra le parti.

2. Nel prescrivere le specifiche tecniche relative ai beni o ai servizi oggetto dell'appalto, se del caso il soggetto appaltante:

- a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive e
- b) determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, se esistenti, altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.

3. Qualora le specifiche tecniche si basino su caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante dovrebbe precisare, ove necessario, che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente".

4. Un soggetto appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richi amino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purché il soggetto appaltante inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".

5. Un soggetto appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da una persona che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.
6. Una parte può consentire ai propri soggetti appaltanti di tenere conto degli aspetti ambientali e sociali, purché tali aspetti non siano discriminatori e siano collegati all'oggetto dell'appalto.
7. Si precisa che una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

Documentazione di gara

8. Un soggetto appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:
 - a) l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;

- b) qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni per la partecipazione;
- c) tutti i criteri di valutazione che il soggetto appaltante applicherà per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;
- d) se il soggetto appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica;
- e) se il soggetto appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;
- f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi;
- g) altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica, e
- h) eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

9. Nel fissare eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.
10. I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono comprendere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna.
11. Un soggetto appaltante:
- a) rende tempestivamente disponibile la documentazione di gara per garantire che i fornitori interessati dispongano di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;
 - b) fornisce senza indugio la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati che ne facciano richiesta e
 - c) risponde tempestivamente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto, purché tali informazioni non avvantaggino tali fornitori rispetto ai concorrenti.

Modifiche

12. Un soggetto appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, oppure modifichi o ripubblichi l'avviso di gara d'appalto o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le modifiche di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:

- a) a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti al soggetto appaltante e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali, e
- b) in tempo utile onde consentire a tali fornitori di modificare e di ripresentare le offerte, se del caso.

ARTICOLO 21.10

Termini

1. Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:

- a) la natura e la complessità dell'appalto;

- b) l'entità dei subappalti previsti e
- c) il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da punti situati nell'altra parte o nel territorio del soggetto appaltante qualora non si ricorra a mezzi elettronici.

I termini e le loro eventuali proroghe sono identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.

2. In caso di gara mediante preselezione, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non è inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto appaltante, tale termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.

3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle offerte non è inferiore a 40 giorni dalla data in cui:

- a) è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte, o
- b) il soggetto appaltante notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco a uso ripetuto.

4. Un soggetto appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni qualora:

- a) abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo 21.6, paragrafo 4, contenente:
 - i) una descrizione dell'appalto;
 - ii) i termini ultimi approssimativi per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;
 - iii) una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto;
 - iv) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara e
 - v) tutte le informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo 21.6, paragrafo 2;
- b) nel caso di appalti di natura ricorrente, indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini per la presentazione delle offerte a norma del presente paragrafo saranno comunicati in avvisi successivi, o

c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto stesso, i termini per la presentazione delle offerte stabiliti conformemente al paragrafo 3 risultino impraticabili.

5. Un soggetto appaltante può ridurre di cinque giorni il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 per ciascuna delle seguenti circostanze:

- a) l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;
- b) tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto e
- c) il soggetto appaltante riceve le offerte per via elettronica.

6. L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non può in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

7. In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, un soggetto appaltante che acquisti beni o servizi commerciali, o una combinazione di essi, può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica sia l'avviso di gara d'appalto sia la documentazione di gara. Inoltre, se il soggetto appaltante accetta di ricevere le offerte di beni o servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere ridotto a un periodo non inferiore a 10 giorni.

8. Se un soggetto appaltante di cui alle sezioni B o C dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico) ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine per la presentazione delle offerte può essere stabilito per mutuo consenso tra il soggetto appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.

ARTICOLO 21.11

Trattative

1. Una parte può incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative con i fornitori qualora:
 - a) il soggetto appaltante abbia manifestato la propria intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo 21.6, paragrafo 2, o
 - b) dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara.

2. Un soggetto appaltante:

- a) provvede affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara e
- b) una volta concluse le trattative stabilisce un termine comune entro il quale il resto dei fornitori partecipanti potrà presentare offerte nuove o modificate.

ARTICOLO 21.12

Gara a trattativa privata

1. A condizione di non avvalersene al fine di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra parte o da tutelare i fornitori interni, un soggetto appaltante può indire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli da 21.6 a 21.8, l'articolo 21.9, paragrafi da 8 a 12, e gli articoli 21.10, 21.11, 21.13 e 21.14 in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a) sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modifiche sostanziali, qualora:
 - i) non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;

- ii) nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
 - iii) nessun fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione o
 - iv) le offerte pervenute presentino un carattere collusivo;
- b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi per le seguenti ragioni:
 - i) poiché la prestazione richiesta è un'opera d'arte;
 - ii) poiché trattasi di protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi o
 - iii) per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
- c) quando, nel caso di prestazioni supplementari richieste al fornitore originario di beni o servizi e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:
 - i) sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e

- ii) possa provocare al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- d) qualora, e soltanto nella misura in cui risulti strettamente necessario, per motivi di estrema urgenza imputabili a eventi che il soggetto appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione;
- e) per i beni acquistati su un mercato delle materie prime;
- f) qualora il soggetto appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale;

lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

- g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari, o
- h) qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:
 - i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto, e
 - ii) i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore.

2. Un soggetto appaltante prepara una relazione scritta su ogni appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione comprende il nome del soggetto appaltante, il valore e la tipologia dei beni o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso alla procedura di gara a trattativa privata.

ARTICOLO 21.13

Aste elettroniche

Un soggetto appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato comunica a tutti i partecipanti, prima di dar avvio all'asta elettronica:

- a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;
- b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta qualora l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa e
- c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

ARTICOLO 21.14

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

Trattamento delle offerte

1. Il soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, spoglio e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.
2. Un soggetto appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra a un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

Aggiudicazione degli appalti

3. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.

4. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, il soggetto appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

a) l'offerta più vantaggiosa o

b) l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.

5. Il soggetto appaltante che riceve un'offerta a un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia in grado di onorare i termini del contratto.

6. Il soggetto appaltante non ricorre a opzioni, non annulla un appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

7. Ciascuna parte può prevedere, di norma, un termine sospensivo tra l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto al fine di concedere agli offerenti esclusi il tempo sufficiente per riesaminare e impugnare la decisione di aggiudicazione.

ARTICOLO 21.15

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

Informazioni trasmesse ai fornitori

1. Il soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le proprie decisioni riguardo all'aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto da uno dei fornitori, effettua tale comunicazione per iscritto. Fatto salvo l'articolo 21.16, paragrafi 2 e 3, il soggetto appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.

Pubblicazione delle informazioni di aggiudicazione

2. Il soggetto appaltante pubblica un avviso sul mezzo d'informazione cartaceo o elettronico appropriato di cui alla sezione I degli allegati 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) e 21-B (Appalti disciplinati del Messico) entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo. Qualora il soggetto appaltante si avvalga unicamente di un mezzo elettronico per la pubblicazione dell'avviso, le informazioni rimangono facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:

a) una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto;

- b) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante;
- c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;
- d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;
- e) la data di aggiudicazione e
- f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata conformemente all'articolo 21.12, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

Conservazione della documentazione e delle relazioni e tracciabilità elettronica

3. Il soggetto appaltante conserva per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto:

- a) la documentazione e le relazioni sulle procedure di gara e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo 21.12, e
- b) i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato per via elettronica.

Scambio di statistiche

4. Ciascuna parte compila e scambia, su base annua, le statistiche relative ai propri appalti disciplinati dal presente capo⁶⁵. Tali relazioni statistiche contengono, per quanto riguarda gli appalti aggiudicati da tutti i soggetti appaltanti della parte interessata di cui al presente capo, statistiche sul valore stimato degli appalti disciplinati aggiudicati su base mondiale e ripartite per categorie di soggetti appaltanti.

5. Se dispone di tali informazioni, ciascuna parte fornisce statistiche sul paese di origine dei prodotti e dei servizi acquistati dai propri soggetti appaltanti. Il sottocomitato per gli appalti pubblici istituito a norma dell'articolo 21.19 fornisce indicazioni sui metodi da utilizzare per garantire la comparabilità di tali statistiche. Ai fini di un efficace controllo degli appalti contemplati dal presente capo, il consiglio per il commercio può decidere di modificare i requisiti di cui al paragrafo 4.

6. Se una parte richiede la pubblicazione elettronica degli avvisi riguardanti gli appalti aggiudicati, a norma del paragrafo 2, e se tali avvisi sono accessibili al pubblico per mezzo di un'unica banca dati in un formato che consente l'analisi degli appalti aggiudicati, tale parte, invece di comunicare i suddetti dati al sottocomitato per gli appalti pubblici, può fornire un link al sito web pertinente unitamente a tutte le informazioni necessarie per accedere a tali dati e usarli.

⁶⁵ Il primo scambio di informazioni si svolge un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 21.16

Divulgazione di informazioni

Invio di informazioni alle parti

1. Una parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se un appalto disciplinato sia stato condotto in modo equo, imparziale e conformemente al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. La parte che riceve le informazioni si astiene dal divulgarle ai fornitori qualora ciò pregiudichi la concorrenza negli appalti futuri, salvo previo consenso della parte che le ha fornite.

Non divulgazione delle informazioni

2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal divulgare a un particolare fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.

3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i rispettivi soggetti appaltanti, autorità ed organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:

a) ostacoli l'applicazione della legge;

- b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;
- c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, o
- d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

ARTICOLO 21.17

Procedure di ricorso interne

1. Ciascuna parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, mediante le quali, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse, un fornitore possa contestare:

- a) una violazione del presente capo o
- b) la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte, qualora l'ordinamento giuridico di una parte non riconosca al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo.

Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorso sono formulate per iscritto e rese accessibili.

2. Se un fornitore contesta, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1, la parte cui appartiene il soggetto appaltante che conduce l'appalto disciplinato invita il fornitore e il soggetto appaltante ad avviare consultazioni per giungere a una soluzione. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso; tale termine non può essere in nessun caso inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.

4. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.

5. Qualora il primo esame del ricorso sia effettuato da un organo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4, la parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnare la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto è oggetto del ricorso.

6. Qualora l'organo di ricorso non sia un tribunale, ciascuna parte garantisce che la sua decisione sia soggetta a controllo giurisdizionale oppure che esso disponga di procedure atte a garantire:

- a) che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione pertinente;
- b) che alle parti in causa (di seguito "i partecipanti") venga riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso;
- c) che ai partecipanti venga riconosciuto il diritto di essere rappresentati e accompagnati;
- d) che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento;
- e) che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni e
- f) che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione o raccomandazione.

7. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedono misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Dette misure provvisorie possono comportare la sospensione della gara d'appalto. Le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire è motivata per iscritto.

8. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedono misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti qualora un organo di ricorso abbia stabilito che vi sono state una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1. Il risarcimento delle perdite o dei danni subiti può limitarsi ai costi sostenuti per la preparazione dell'offerta o per il ricorso, o comprendere entrambi.

ARTICOLO 21.18

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1. L'Unione europea può modificare o rettificare l'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) e il Messico può modificare o rettificare l'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico).

Modifiche

2. Una parte che intenda modificare, rispettivamente, l'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o l'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico):
 - a) ne dà notifica per iscritto all'altra parte e
 - b) propone all'altra parte, con la notifica, gli adeguamenti compensativi idonei a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se la modifica riguarda un soggetto appaltante sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza. Si presume che lo Stato abbia effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza sugli appalti disciplinati dei soggetti appaltanti di cui alla sezione C dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o al sottoelenco 2 di ciascuno Stato della sezione B o della sezione C dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico) se il soggetto appaltante è esposto alla concorrenza in mercati liberamente accessibili.
4. L'altra parte può presentare obiezioni alla proposta di modifica, notificata a norma del paragrafo 2, qualora contesti che:
 - a) un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile al livello di copertura esistente previsto dal presente capo;

- b) la modifica si riferisca a un soggetto appaltante sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza conformemente al paragrafo 3.

L'obiezione è presentata per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a); in caso contrario, si ritiene che tale parte abbia accettato l'adeguamento o la modifica, anche ai fini del capo 31 (Risoluzione delle controversie).

Rettifiche

5. Le seguenti variazioni dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico) sono considerate rettifiche di carattere puramente formale, a condizione che non incidano sulla copertura esistente prevista dal presente capo:

- a) la modifica del nome di un soggetto appaltante;
- b) la fusione di due o più soggetti di cui alle sezioni A, B e C dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico) e
- c) la separazione di un soggetto di cui alle sezioni A, B e C dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico) in due o più soggetti che sono aggiunti integralmente ai soggetti appaltanti contemplati dalla stessa sezione dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico).

6. Ciascuna parte notifica all'altra, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le proposte di rettifica dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico).

7. Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dalla data in cui ha ricevuto la relativa notifica. Una parte che presenti un'obiezione precisa per quali motivi ritiene che la rettifica proposta non costituisca una variazione prevista al paragrafo 5 e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura prevista dal presente capo. Se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica si considera che l'altra parte abbia accettato la rettifica proposta.

Consultazioni e risoluzione delle controversie

8. Se una delle due parti presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica proposta, entrambe si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se non si perviene a un accordo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'obiezione, la parte che intende modificare o rettificare l'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) o l'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico) può deferire la questione alla risoluzione delle controversie di cui al capo 31 (Risoluzione delle controversie). La modifica o la rettifica proposte producono i propri effetti solo ove convenuto da entrambe le parti o se previsto dalla decisione di un collegio contenuta in una relazione finale conformemente all'articolo 31.14 (Relazione finale).

ARTICOLO 21.19

Sottocomitato per gli appalti pubblici

Il sottocomitato per gli appalti pubblici istituito a norma dell'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera j), tratta le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo, quali:

- a) la modifica degli allegati 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) e 21-B (Appalti disciplinati del Messico);
- b) l'elaborazione per il consiglio per il commercio delle decisioni che modificano gli allegati 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) e 21-B (Appalti disciplinati del Messico);
- c) questioni relative agli appalti pubblici attinenti al presente capo che le sono sottoposte da una parte e
- d) ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo.

CAPO 22

IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI

ARTICOLO 22.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "accordo dell'OCSE": l'accordo sui crediti all'esportazione che beneficino di sostegno pubblico elaborato nell'ambito dell'OCSE o un impegno successivo, elaborato nell'ambito dell'OCSE o in altra sede, che è stato adottato da almeno 12 membri originari dell'OMC partecipanti all'accordo dell'OCSE al 1° gennaio 1979;
- b) "attività commerciali": le attività a scopo di lucro il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio che sarà venduto sul mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall'impresa in funzione delle condizioni dell'offerta e della domanda⁶⁶;

⁶⁶ Si precisa che sono escluse le attività svolte da un'impresa: a) che opera senza fini di lucro o b) che opera sulla base del principio del recupero dei costi.

- c) "considerazioni commerciali": prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altri termini e condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel settore commerciale o industriale pertinente;
- d) "designare": istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare l'ambito di un monopolio al fine di ricomprendervi merci o servizi aggiuntivi;
- e) "monopolio designato": un soggetto pubblico o privato, compresi un consorzio di imprese o un'agenzia pubblica, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte sia stato designato come unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; un soggetto cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione⁶⁷;
- f) "impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali": un'impresa pubblica o privata, compresa una controllata, cui una parte ha riconosciuto, di diritto o di fatto, diritti o privilegi speciali; diritti o privilegi speciali sorgono se una parte designa le imprese autorizzate a fornire beni o prestare servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, o limita il numero di tali imprese, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso bene o prestare lo stesso servizio nella medesima area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

⁶⁷ Si precisa che il presente capo non si applica ai monopoli naturali, a meno che non siano designati ai sensi del paragrafo 1, lettera d).

- g) "istituto finanziario" e "servizio finanziario": stesso significato di cui all'articolo 18.1 (Definizioni);
- h) "servizio fornito nell'esercizio di pubblici poteri": un servizio fornito nell'esercizio dei poteri pubblici quale definito nel GATS e, se applicabile, nell'allegato del GATS sui servizi finanziari⁶⁸;
- i) "impresa pubblica": un'impresa di proprietà di una parte o da essa controllata⁶⁹;

ARTICOLO 22.2

Autorità delegata

Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché qualsiasi persona, compresi un'impresa pubblica, un'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato cui una parte abbia delegato l'esercizio di poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura, eserciti tali poteri in conformità degli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

⁶⁸ Si precisa che i servizi forniti nell'esercizio di pubblici poteri comprendono i servizi prestati da una banca centrale, da un'autorità monetaria, da un organismo di regolamentazione finanziaria o da un'autorità di risoluzione di una parte.

⁶⁹ L'esistenza della proprietà o del controllo è appurata esaminando caso per caso tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti.

ARTICOLO 22.3

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che svolgono attività commerciali. Se un'impresa pubblica, un'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato combinano attività commerciali e attività non commerciali⁷⁰, solo le attività commerciali sono contemplate dal presente capo.

2. Il presente capo non si applica:

- a) alle imprese pubbliche, alle imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che operano come soggetti appaltanti che conducono appalti disciplinati quali definiti all'articolo 21.1, lettera c) (Definizioni);
- b) ai servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;

⁷⁰ Compreso lo svolgimento di un legittimo incarico di servizio pubblico.

- c) alle attività svolte da:
- i) un istituto finanziario o altro soggetto giuridico, di proprietà di una parte o da essa controllato, istituito o gestito temporaneamente e unicamente a fini di risoluzione⁷¹;
 - ii) un ente pubblico, compreso un trust pubblico che, esclusivamente in virtù di un incarico di servizio pubblico volto a contribuire allo sviluppo equilibrato e costante della parte interessata, fornisce servizi finanziari per conto di tale parte o con la garanzia di questa oppure utilizzandone le risorse finanziarie e
 - iii) un ente pubblico in virtù di un incarico di servizio pubblico legato a un regime di previdenza sociale obbligatorio o a piani pensionistici pubblici; e
- d) alle imprese pubbliche, alle imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati qualora, al momento della determinazione dell'importo della soglia, in uno qualsiasi dei tre precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuale derivante dalle loro attività commerciali sia stato inferiore a 200 milioni di diritti speciali di prelievo.

⁷¹ Si precisa che: a) il termine "risoluzione" è interpretato conformemente al diritto della parte in cui è stabilito l'istituto finanziario o altro soggetto giuridico; b) l'istituto finanziario o altro soggetto giuridico non svolge alcuna attività commerciale che non sia direttamente collegata ai propri fini di risoluzione.

3. L'articolo 22.6 non si applica alla prestazione, su incarico pubblico, di servizi finanziari da parte di un'impresa pubblica, di un'impresa cui sono riconosciuti diritti e privilegi speciali e di un monopolio designato qualora detta prestazione:

- a) sostenga le esportazioni o le importazioni, purché tali servizi:
 - i) non siano intesi a sostituire finanziamenti commerciali o
 - ii) non siano offerti a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale⁷²;
- b) sostenga gli investimenti privati al di fuori del territorio della parte, purché tali servizi:
 - i) non siano intesi a sostituire finanziamenti commerciali o
 - ii) non siano offerti a condizioni più favorevoli di quelle ottenibili per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale o

⁷² Se nel mercato commerciale non sono offerti servizi finanziari comparabili: a) ai fini della lettera a), punto ii), e della lettera b), punto ii), l'impresa pubblica può basarsi, all'occorrenza, sui dati disponibili per stabilire un parametro di riferimento delle condizioni alle quali tali servizi sarebbero offerti nel mercato commerciale e, b) ai fini della lettera a), punto i), e della lettera b), punto i), la prestazione dei servizi finanziari non si considera intesa a sostituire finanziamenti commerciali.

c) sia offerta a condizioni compatibili con l'accordo dell'OCSE, purché rientri nell'ambito di applicazione del medesimo.

4. L'articolo 22.6 non si applica ai settori di cui all'articolo 10.5 (Ambito di applicazione), paragrafo 2, lettere da c) a e).

5. L'articolo 22.6 non si applica qualora in cui imprese pubbliche, imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati di una parte effettuino acquisti e vendite di beni o servizi in virtù di:

- a) una misura vigente non conforme che la parte mantiene in vigore, proroga, rinnova o modifica conformemente all'articolo 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni), all'articolo 11.8 (Misure non conformi ed eccezioni) o all'articolo 18.12 (Riserve e misure non conformi), come indicato nell'allegato I (Misure esistenti), e conformemente alla sezione B dell'allegato VI (Servizi finanziari), o
- b) una misura non conforme che la parte adotta o mantiene in vigore per quanto riguarda settori, sottosettori o attività conformemente all'articolo 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni), all'articolo 11.8 (Misure non conformi ed eccezioni) o all'articolo 18.12 (Riserve e misure non conformi), come indicato nell'allegato II (Misure future), e conformemente alla sezione B (Misure future) dell'allegato VI (Servizi finanziari).

6. Le parti convengono che una misura adottata o mantenuta in vigore ai sensi dell'allegato 22-A (Attività non conformi del Messico), o esclusa dal campo di applicazione del presente capo, può essere mantenuta a condizione che, se rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo OMC, essa sia applicata conformemente ai diritti e agli obblighi della parte che la adotta a norma dell'accordo OMC⁷³.

ARTICOLO 22.4

Attività non conformi

L'articolo 22.6 non si applica alle attività non conformi delle imprese pubbliche o dei monopoli designati elencati nell'allegato 22-A (Attività non conformi del Messico) conformemente alle disposizioni di tale allegato.

⁷³ Si precisa che l'unica sede per determinare se una misura di una parte sia applicata conformemente ai diritti e agli obblighi di tale parte ai sensi dell'accordo OMC è il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU).

ARTICOLO 22.5

Disposizioni generali

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dal presente capo, nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto a una parte di costituire o mantenere un'impresa pubblica, riconoscere a un'impresa diritti o privilegi speciali oppure designare o mantenere un monopolio.
2. Una parte non obbliga né incoraggia un'impresa pubblica, un'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato ad agire in modo incompatibile con il presente capo.

ARTICOLO 22.6

Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, ciascuna delle proprie imprese pubbliche e delle proprie imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e ciascuno dei propri monopoli designati:
 - a) operi in base a considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di beni o servizi, tranne nell'adempimento degli obblighi relativi a un incarico di servizio pubblico che non sia incompatibile con la lettera b) o c);

b) nell'acquisto di beni o servizi:

- i) accordi al bene o al servizio fornito da un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni o servizi simili forniti da imprese della parte e
- ii) accordi al bene o al servizio fornito da un'impresa che costituisce nel territorio della parte un'impresa disciplinata ai sensi dell'articolo 10.1, paragrafo 1, lettera a) (Definizioni), un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi beni o servizi forniti da imprese della parte nel mercato rilevante di quest'ultima e

c) nella vendita di beni o servizi:

- i) accordi a un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della propria parte e
- ii) accordi a un'impresa che costituisce nel territorio della parte un'impresa disciplinata ai sensi dell'articolo 10.1, paragrafo 1, lettera a) (Definizioni), un trattamento non meno favorevole di quello accordato a imprese della parte nel mercato rilevante di quest'ultima⁷⁴.

⁷⁴ Si precisa che il presente articolo non si applica all'acquisto o alla vendita di quote, azioni o altre forme di partecipazione effettuati da un'impresa pubblica, da un'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o da un monopolio designato come strumento di partecipazione al capitale di un'altra impresa.

2. Purché tali modalità o condizioni diverse o tali rifiuti si basino su considerazioni commerciali, il paragrafo 1 non osta a che le imprese pubbliche, le imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati:

- a) acquistino o forniscano beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, anche in termini di prezzo, o
- b) rifiutino di acquistare o fornire beni o servizi.

ARTICOLO 22.7

Quadro normativo

1. Le parti si adoperano per rispettare e applicare al meglio le norme internazionali pertinenti, compresi i principi di governo societario delle imprese pubbliche elaborati dall'OCSE.

2. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organismo di regolamentazione o autorità competente che esercita una funzione normativa da essa istituito o mantenuto:

- a) sia indipendente dalle imprese disciplinate da tale organismo di regolamentazione o da tale autorità competente e non debba rispondere loro del proprio operato, così da garantire l'efficacia della funzione normativa svolta, e
- b) agisca con imparzialità⁷⁵, in situazioni analoghe, nei confronti di tutte le imprese disciplinate da tale organismo di regolamentazione o da tale autorità competente, comprese le imprese pubbliche, le imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati⁷⁶.

3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari siano applicate in modo coerente e non discriminatorio, anche nei confronti delle imprese pubbliche, delle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e dei monopoli designati.

⁷⁵ Si precisa che l'imparzialità con cui l'organismo di regolamentazione o l'autorità competente esercita le proprie funzioni normative deve essere valutata facendo riferimento a un modello o a una pratica generale di tale organismo o autorità.

⁷⁶ Si precisa che nei settori in cui le parti, in altri capi, hanno convenuto obblighi specifici relativi all'organismo di regolamentazione o all'autorità competente, prevalgono le disposizioni pertinenti di tali capi.

ARTICOLO 22.8

Trasparenza

1. Su richiesta scritta dell'altra parte, una parte fornisce tempestivamente le seguenti informazioni riguardanti un'impresa pubblica, un'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato, a condizione che la richiesta precisi, tra l'altro, in quale modo le attività di tale impresa pubblica, impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o monopolio designato possono incidere sugli interessi della parte richiedente a norma del presente capo:
 - a) la percentuale di quote detenuta cumulativamente dalla parte interpellata, dalle sue imprese pubbliche, dalle sue imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o dai suoi monopoli designati, nonché la percentuale dei diritti di voto che essi detengono cumulativamente nell'impresa pubblica, nell'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o nel monopolio designato;
 - b) una descrizione delle quote speciali o dei diritti speciali di voto o di altri diritti detenuti dalla parte interpellata, dalle sue imprese pubbliche, dalle sue imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o dai suoi monopoli designati, nel caso in cui tali diritti siano diversi da quelli collegati alle quote ordinarie generali di tale impresa pubblica, impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o monopolio designato;

- c) la struttura organizzativa dell'impresa pubblica, dell'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o del monopolio designato, la composizione del suo consiglio di amministrazione od organo equivalente, i titoli ufficiali di qualsiasi funzionario pubblico che eserciti la funzione di amministratore o di membro del consiglio di amministrazione o di tale organo equivalente;
- d) una descrizione dei ministeri o degli enti pubblici che disciplinano o controllano le imprese pubbliche, le imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati, una descrizione degli obblighi di segnalazione imposti loro da tali ministeri o enti pubblici, se fattibile, nonché l'indicazione dei diritti e delle prassi⁷⁷ dei ministeri o enti pubblici in ordine alla nomina, alla revoca o alla remunerazione dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione o altro organo equivalente;
- e) il fatturato annuo e il patrimonio complessivo dell'impresa pubblica, dell'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o del monopolio designato negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;
- f) eventuali deroghe e immunità di cui l'impresa pubblica, l'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o il monopolio designato beneficia a norma del diritto della parte interpellata e

⁷⁷ Si precisa che il termine "prassi" non comprende i motivi della nomina, della revoca o della remunerazione di dirigenti e membri del consiglio di amministrazione o altro organo equivalente.

- g) altre informazioni pubbliche sull'impresa pubblica, sull'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o sul monopolio designato, comprese le relazioni finanziarie annuali e le revisioni contabili effettuate da terzi.
2. Se le informazioni richieste non sono disponibili, la parte interpellata ne comunica per iscritto i motivi alla parte richiedente.
3. Se una parte fornisce informazioni scritte a seguito di una richiesta presentata a norma del presente articolo e comunica alla parte richiedente di ritenere che tali informazioni sono riservate, la parte richiedente non le divulga senza il previo consenso della parte che le ha fornite.

CAPO 23

POLITICA DELLA CONCORRENZA

ARTICOLO 23.1

Principi generali

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Esse riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. Le parti concordano che il divieto di tali comportamenti, l'attuazione della politica di concorrenza, la promozione di azioni di sensibilizzazione e la cooperazione nelle questioni contemplate dal presente capo contribuiranno a garantire i benefici del presente accordo.

ARTICOLO 23.2

Diritto della concorrenza e pratiche commerciali anticoncorrenziali

1. Ciascuna parte mantiene in vigore o adotta nel proprio territorio una normativa completa in materia di concorrenza che si applichi a tutti i settori dell'economia⁷⁸ e contrasti in modo efficace le seguenti pratiche commerciali:
 - a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;
 - b) gli abusi commessi da una o più imprese che, individualmente o congiuntamente, dispongono di un potere significativo sul mercato rilevante e che hanno o possono avere per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza in tale mercato rilevante o in qualsiasi mercato connesso, e

⁷⁸ Si precisa che il diritto della concorrenza nell'Unione europea si applica al settore agricolo conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). Si precisa che la Ley Federal de Competencia Económica (legge federale sulla concorrenza economica) pubblicata nel Diario Oficial de la Federación (Gazzetta ufficiale della Federazione) il 23 maggio 2014 si applica in Messico a tutti i settori per i quali le autorità garanti della concorrenza elaborano i propri regolamenti, criteri od orientamenti conformemente alle modifiche costituzionali del 2013 pubblicate nel Diario Oficial de la Federación (Gazzetta ufficiale della Federazione) l'11 giugno 2013.

c) le concentrazioni tra imprese che comportano o possono comportare una sostanziale riduzione della concorrenza o che ostacolano o possono ostacolare in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

2. Tutte le imprese, pubbliche o private, sono soggette al diritto della concorrenza di cui al presente articolo.

3. Ciascuna parte adotta provvedimenti opportuni nei confronti delle pratiche commerciali anticoncorrenziali con l'intento di promuovere la politica di concorrenza.

4. Entro i limiti previsti dal diritto di una parte, l'applicazione del diritto della concorrenza non dovrebbe ostacolare l'adempimento, di diritto e di fatto, degli specifici compiti di interesse pubblico che possono essere affidati alle imprese. Le deroghe al diritto della concorrenza di una parte andrebbero limitate a compiti di interesse pubblico e dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo di politica pubblica che si intende conseguire e trasparenti.

ARTICOLO 23.3

Applicazione

1. Ciascuna parte mantiene la propria autonomia nella modifica e nell'applicazione del proprio diritto della concorrenza.

2. Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di una o più autorità funzionalmente indipendenti, responsabili della piena applicazione e dell'effettiva esecuzione del rispettivo diritto della concorrenza e dotate dei poteri e delle risorse a tal fine necessari.

3. Ciascuna parte applica il proprio diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate, compreso il diritto al contraddittorio prima di una decisione o risoluzione definitiva.

4. Nell'ambito della loro politica in materia di applicazione del diritto della concorrenza, l'autorità o le autorità garanti della concorrenza di una parte si astengono dall'operare discriminazioni fondate sulla cittadinanza del convenuto in un procedimento esecutivo⁷⁹ o dei terzi cui è stato riconosciuto il diritto di partecipare a tale procedimento.

5. Ciascuna parte provvede affinché al convenuto in un procedimento esecutivo volto a stabilire se il suo comportamento violi il diritto della concorrenza della parte o per determinare le sanzioni amministrative o le misure correttive da disporre in caso di violazione di tale diritto sia data la possibilità di essere sentito e di fornire prove a propria difesa. In particolare, ciascuna parte provvede affinché il convenuto abbia una ragionevole possibilità di esaminare e contestare le prove su cui potrebbe basarsi la determinazione.

⁷⁹ Ai fini del presente articolo, per procedimento esecutivo si intende un procedimento giudiziario o amministrativo a seguito di un'indagine sulla presunta violazione del diritto della concorrenza.

6. Ciascuna parte provvede affinché il destinatario di una decisione o di una risoluzione che impone una sanzione amministrativa o una misura correttiva per violazione del suo diritto della concorrenza abbia la possibilità di chiedere il riesame giudiziario di tale decisione o risoluzione.

ARTICOLO 23.4

Trasparenza

1. Le parti riconoscono il valore della trasparenza nelle rispettive politiche in materia di applicazione del diritto della concorrenza.
2. Ciascuna parte pubblica le proprie norme amministrative o procedurali contenute negli atti giuridici a norma dei quali sono condotti le proprie indagini e i propri procedimenti esecutivi in materia di diritto della concorrenza. Tali norme amministrative o procedurali possono comprendere, nella misura prevista dal diritto della concorrenza di ciascuna parte, procedimenti accompagnati da termini ragionevoli per la presentazione di prove nel quadro degli stessi.
3. Ciascuna parte provvede affinché sia pubblicata una versione non riservata di qualsiasi decisione o risoluzione definitiva che accerti una violazione del proprio diritto della concorrenza e, a seconda dei casi, di qualsiasi ordinanza di attuazione di una risoluzione, al fine di consentire agli interessati di prenderne conoscenza.
4. Ciascuna parte provvede affinché tutte le decisioni o risoluzioni definitive che accertano una violazione del proprio diritto della concorrenza siano formulate per iscritto e illustrino le conclusioni di fatto e la motivazione, compresa l'analisi giuridica e, se del caso, economica, su cui si fonda la decisione o la risoluzione.

ARTICOLO 23.5

Cooperazione e coordinamento

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza per quanto attiene a questioni relative al proprio diritto e alle proprie politiche in materia di concorrenza nella zona di libero scambio. Di conseguenza, le autorità garanti della concorrenza delle parti si adoperano per cooperare sulle questioni riguardanti il rispettivo diritto della concorrenza, anche attraverso l'assistenza, la notifica, la consultazione e lo scambio di informazioni.
2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di applicazione del proprio diritto della concorrenza compatibilmente con le rispettive disposizioni legislative e con i rispettivi interessi rilevanti ed entro i limiti delle risorse ragionevolmente disponibili. A tal fine, le autorità garanti della concorrenza delle parti si adoperano per scambiare informazioni, esperienze e opinioni non riservate per quanto riguarda:
 - a) il rispettivo diritto e le rispettive politiche e prassi in materia di concorrenza, comprese le informazioni sulle esenzioni concesse ai sensi del loro diritto della concorrenza;
 - b) l'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza e
 - c) le rispettive azioni di sensibilizzazione.

3. Le parti si adoperano per intensificare il coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza in ambiti di interesse comune, compatibilmente con le rispettive leggi e con i rispettivi interessi rilevanti ed entro i limiti delle risorse ragionevolmente disponibili. A tal fine, le parti si adoperano per coordinare, nella misura del possibile, le proprie attività di contrasto in relazione ai medesimi casi o a casi connessi.
4. Le parti affermano che le rispettive autorità garanti della concorrenza riconoscono il ricorso alla rinuncia alla riservatezza nei loro ambiti di applicazione e riconoscono che la decisione di un'impresa di rinunciare al proprio diritto alla protezione delle informazioni riservate è volontaria.
5. Nessuna disposizione del presente articolo limita la discrezionalità delle autorità garanti della concorrenza di una parte nel decidere se dare seguito a particolari richieste delle autorità garanti della concorrenza dell'altra parte.
6. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che le autorità garanti della concorrenza di una delle parti adottino misure riguardo a casi particolari.
7. Le autorità garanti della concorrenza delle parti possono valutare la possibilità di concludere un accordo di cooperazione distinto che stabilisca modalità convenute di comune accordo per l'attuazione della cooperazione.

ARTICOLO 23.6

Cooperazione tecnica

Le parti ritengono che sia nel loro interesse comune sostenere gli obiettivi del presente accordo mediante la cooperazione tecnica al fine di condividere le esperienze nell'elaborazione e nell'attuazione della politica di concorrenza e nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza, compatibilmente con le risorse ragionevolmente disponibili di ciascuna parte.

ARTICOLO 23.7

Consultazioni

1. Per favorire la comprensione reciproca tra le parti o affrontare questioni specifiche relative all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, una parte avvia, su richiesta dell'altra, consultazioni sulle questioni sollevate dall'altra parte. La parte che richiede le consultazioni indica, se del caso, in quale modo la questione incida sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
2. Le parti esaminano sollecitamente qualsiasi questione che sorga nell'interpretazione o nell'applicazione del presente capo.

3. Per agevolare l'esame della questione oggetto delle consultazioni, ciascuna parte si adopera per fornire all'altra le informazioni non riservate pertinenti.

ARTICOLO 23.8

Riservatezza delle informazioni

1. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte non è tenuta a fornire informazioni la cui divulgazione sia vietata dalle disposizioni legislative della parte che le possiede.
2. Se una parte fornisce informazioni a norma del presente capo, l'altra parte rispetta la riservatezza di tali informazioni.
3. Qualora ricevano dalle autorità garanti della concorrenza dell'altra parte informazioni riservate oggetto di una rinuncia alla riservatezza, le autorità garanti della concorrenza di una parte utilizzano le informazioni ricevute conformemente alle modalità della rinuncia.

ARTICOLO 23.9

Autorità garanti della concorrenza

Ai fini del presente capo, le autorità garanti della concorrenza sono le seguenti, o i loro successori:

a) per l'Unione europea:

la Commissione europea e

b) per il Messico:

i) Commissione nazionale antitrust (Comisión Nacional Antimonopolio) e

ii) Commissione di regolamentazione delle telecomunicazioni (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)).

ARTICOLO 23.10

Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie

Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente capo.

CAPO 24

SOVVENZIONI

ARTICOLO 24.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "sovvenzione concessa per le merci": una misura che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM ed è specifica in conformità e ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM;
- b) "sovvenzione concessa per i servizi": una misura che comporta il contributo finanziario di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico, conferisce un vantaggio ed è specifica per un'impresa o industria ovvero per un gruppo di imprese o industrie in conformità e ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM⁸⁰.

⁸⁰ Tale definizione non pregiudica l'esito di discussioni future, in sede di OMC, sulla definizione di "sovvenzioni per i servizi". In funzione dell'andamento di tali discussioni, il consiglio per il commercio può adottare una decisione per adeguare il presente accordo al riguardo.

ARTICOLO 24.2

Principi generali

Le parti riconoscono che le sovvenzioni possono essere concesse quando necessarie per conseguire un obiettivo di politica pubblica. Le parti riconoscono, tuttavia, che determinate sovvenzioni possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. In linea di principio, una parte non dovrebbe concedere sovvenzioni a imprese che forniscono merci o prestano servizi se tali sovvenzioni incidono o rischiano di incidere negativamente sugli scambi o sugli investimenti.

ARTICOLO 24.3

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle sovvenzioni concesse a tutte le imprese che esercitano un'attività economica. Se un'impresa combina attività economiche e attività non economiche, il presente capo si applica unicamente alle attività economiche di tale impresa.

2. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse a imprese incaricate di prestare servizi specifici di interesse pubblico, anche mediante diritti o privilegi speciali, purché tali sovvenzioni siano limitate all'importo necessario per coprire i costi del servizio in questione.
3. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni previste per i prodotti agricoli né alle sovvenzioni previste per i pesci e i prodotti della pesca.
4. Ad eccezione dell'articolo 24.5, il presente capo non si applica alle sovvenzioni erogate nel settore audiovisivo.
5. L'articolo 24.7 non si applica alle sovvenzioni fornite per i servizi.

ARTICOLO 24.4

Relazione con l'OMC

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi a norma dell'articolo XV del GATS, dell'articolo XVI del GATT 1994 e dell'accordo SCM.

ARTICOLO 24.5

Trasparenza

1. Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute sul proprio territorio, ciascuna parte rende accessibili al pubblico le seguenti informazioni:

- a) la base giuridica della sovvenzione;
- b) la forma della sovvenzione;
- c) l'importo della sovvenzione o l'importo iscritto a bilancio per la sovvenzione e
- d) se possibile il nome del beneficiario della sovvenzione⁸¹.

2. Si ritiene che una parte rispetti il disposto del paragrafo 1 se:

- a) viene trasmessa una notifica all'OMC a norma dell'articolo 25.1 dell'accordo SCM e, se possibile, il nome del destinatario è stato reso pubblico, o

⁸¹ Il paragrafo 1, lettera d), si applica alle sovvenzioni pari a 500 000 diritti speciali di prelievo e oltre.

b) se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono state messe a disposizione da tale parte o per suo conto su un sito web accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo a quello in cui una sovvenzione è stata mantenuta o concessa⁸².

3. Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite per i servizi, il presente articolo si applica unicamente se:

- a) l'importo della sovvenzione per beneficiario su un periodo di tre anni consecutivi è superiore a 400 000 diritti speciali di prelievo e
- b) la sovvenzione è concessa per la prestazione di servizi nei seguenti settori: audiovisivo, telecomunicazioni, servizi finanziari, trasporti (compreso il trasporto marittimo), energia (compresa la distribuzione di energia elettrica), ambiente, informatica, architettura e ingegneria, edilizia e servizi postali e di corriere.

⁸² Si precisa che la pubblicazione di una sovvenzione o di un programma di sovvenzioni sul sito web non pregiudica lo status giuridico della sovvenzione o la natura del programma stesso.

ARTICOLO 24.6

Consultazioni

1. Se ritiene che una sovvenzione concessa dall'altra parte incida negativamente o possa incidere negativamente sui propri scambi o investimenti, una parte può esprimere la propria preoccupazione all'altra parte e chiedere consultazioni al riguardo. La parte cui è rivolta tale richiesta la esamina con la debita attenzione.
2. Nel corso delle consultazioni, la parte richiedente può chiedere all'altra parte di fornire informazioni supplementari sulla sovvenzione, quali:
 - a) la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione;
 - b) la forma della sovvenzione;
 - c) le date e la durata della sovvenzione, nonché altri eventuali termini connessi alla stessa;
 - d) i requisiti di ammissibilità relativi alla sovvenzione;
 - e) l'importo totale o l'importo annuo iscritto a bilancio per la sovvenzione;

- f) il nome del beneficiario della sovvenzione, se possibile, e
- g) qualsiasi altra informazione che consenta di valutare gli effetti negativi della sovvenzione sugli scambi e sugli investimenti.

3. La parte interpellata fornisce le informazioni attinenti alla sovvenzione in questione entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2. Qualora non fornisca nella propria risposta scritta alcuna delle informazioni pertinenti richieste a norma del paragrafo 2, la parte interpellata ne spiega le ragioni in tale risposta.

4. Se, dopo aver ricevuto le informazioni fornite a norma dei paragrafi 2 e 3, la parte richiedente comunica alla parte interpellata di ritenere che la sovvenzione in questione abbia o possa avere notevoli effetti negativi sui propri scambi o investimenti, la parte interpellata si adopera per eliminare o ridurre al minimo tali notevoli effetti negativi entro un anno.

ARTICOLO 24.7

Sovvenzioni soggette a condizioni

1. Ciascuna parte subordina a condizioni le seguenti sovvenzioni, nella misura in cui esse incidono o possono incidere negativamente sugli scambi o sugli investimenti dell'altra parte:
 - a) sono consentiti sovvenzioni o accordi giuridici in virtù dei quali un governo sia tenuto a coprire i debiti o le passività di determinate imprese, a condizione che la copertura di tali debiti e passività sia limitata per quanto riguarda il loro importo o la durata della responsabilità;
 - b) le sovvenzioni a imprese in difficoltà o insolventi o a imprese che rischiano l'insolvenza sono consentite a condizione che:
 - i) sia stato elaborato un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche al fine di permettere all'impresa di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine e
 - ii) le imprese diverse dalle piccole e medie imprese contribuiscano direttamente ai costi di ristrutturazione.

2. Il paragrafo 1, lettera b), non può interpretarsi come divieto a una parte di fornire un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti per il tempo ragionevolmente necessario a elaborare un piano di ristrutturazione. Tale contributo temporaneo di liquidità è limitato all'importo necessario per mantenere in attività l'impresa.

ARTICOLO 24.8

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna parte provvede affinché le imprese utilizzino le sovvenzioni da essa concesse esclusivamente per l'obiettivo o lo scopo strategico per il quale sono state concesse⁸³.

ARTICOLO 24.9

Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie

Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione dell'articolo 24.5, ove quest'ultimo riguarda le sovvenzioni concesse per i servizi, e dell'articolo 24.6, paragrafo 4.

⁸³ Si ritiene che una parte adempia a tale obbligo se ha predisposto a tal fine il quadro legislativo e le procedure amministrative adeguati.

CAPO 25

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A

Disposizioni generali

ARTICOLO 25.1

Obiettivi e principi

1. Obiettivo del presente capo è conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale al fine di:
 - a) contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica, nonché al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra diritti e obblighi, e
 - b) promuovere e disciplinare gli scambi tra le parti e ridurre le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi.

2. In sede di elaborazione o modifica delle proprie disposizioni legislative e regolamentari una parte può adottare misure necessarie ad assicurare la tutela dell'alimentazione e della salute pubblica e a promuovere il pubblico interesse in settori d'importanza fondamentale per lo sviluppo socioeconomico e tecnologico, purché tali misure siano compatibili con il presente capo.

3. Purché siano compatibili con le disposizioni del presente capo, una parte può adottare misure appropriate per impedire l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia.

4. Tenuto conto degli obiettivi fondamentali di politica pubblica dei regimi interni, le parti riconoscono la necessità di:

- a) promuovere l'innovazione e la creatività;
- b) agevolare la diffusione di informazioni, conoscenze, tecnologie, cultura e arte e
- c) promuovere la concorrenza nonché mercati aperti ed efficienti,

mediante i rispettivi regimi di proprietà intellettuale, rispettando nel contempo il principio di trasparenza e tenendo conto degli interessi di tutte le parti in causa, compresi i titolari dei diritti, gli utenti e il pubblico.

ARTICOLO 25.2

Natura e ambito degli obblighi

1. Le parti si impegnano a garantire un'attuazione adeguata ed effettiva dei trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo TRIPS. Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali cui le parti hanno aderito nel settore della proprietà intellettuale.
2. Ai fini del presente capo, per "diritti di proprietà intellettuale" si intendono tutte le categorie di diritti di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS, nonché la privativa per ritrovati vegetali. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'Articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 (di seguito "convenzione di Parigi").

3. Le parti danno esecuzione alle disposizioni del presente capo. Una parte ha la facoltà, ma non l'obbligo, di prevedere nella propria legislazione una protezione o un'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale più estesa di quanto prescritto dal presente capo, purché tale protezione o applicazione non sia in contrasto con il presente capo. Ciascuna parte ha la facoltà di determinare le opportune modalità di attuazione del presente capo nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.

ARTICOLO 25.3

Esaurimento

Il presente capo lascia impregiudicata la libertà delle parti di decidere se, e a quali condizioni, si applica l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 25.4

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda ai cittadini⁸⁴ dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai propri cittadini in materia di protezione⁸⁵ dei diritti di proprietà intellettuale di cui al presente capo, fatte salve le eccezioni previste rispettivamente nella convenzione di Parigi, nella convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886, riveduta da ultimo a Parigi il 24 luglio 1971 (di seguito "convenzione di Berna"), nella convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (di seguito "convenzione di Roma") o nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati concluso a Washington D.C. il 26 maggio 1989. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente accordo.

⁸⁴ Ai fini del presente capo si applica la definizione di "cittadini" di cui all'accordo TRIPS.

⁸⁵ Ai fini della presente disposizione, la nozione di "protezione" comprende le questioni che incidono sulla disponibilità, sull'acquisizione, sull'ambito di applicazione, sul mantenimento e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché le questioni che incidono sull'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati dal presente capo.

2. Una parte non impone ai titolari dei diritti, quale condizione per la concessione del trattamento nazionale a norma del presente articolo, il rispetto di formalità o condizioni per acquisire diritti in relazione al diritto d'autore e ai diritti connessi⁸⁶.

3. Una parte può avvalersi delle eccezioni di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l'elezione del domicilio o la nomina di un agente nell'ambito della propria giurisdizione, soltanto qualora tali eccezioni:

- a) siano necessarie per garantire il rispetto di disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con il presente capo e
- b) non siano applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

4. Nessun obbligo incombe alle parti a norma del presente articolo per quanto riguarda le procedure previste in accordi multilaterali conclusi sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito "OMPI") in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

⁸⁶ Ciò lascia impregiudicato l'articolo 11 della convenzione di Roma.

SEZIONE B

Norme riguardanti i diritti di proprietà intellettuale

SOTTOSEZIONE B.1

Diritto d'autore e diritti connessi

ARTICOLO 25.5

Trattati internazionali

1. Le parti riaffermano il proprio impegno a rispettare i seguenti accordi internazionali:
 - a) la convenzione di Berna;
 - b) la convenzione di Roma;
 - c) il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e
 - d) il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.

2. Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per rispettare le disposizioni del trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive adottato a Pechino il 24 giugno 2012 e del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa adottato a Marrakech il 27 giugno 2013.

ARTICOLO 25.6

Autori

Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, delle loro opere con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;
- c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente e
- d) il noleggio al pubblico di originali o copie delle loro opere.

ARTICOLO 25.7

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione⁸⁷ delle loro esecuzioni;
- b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, delle fissazioni delle loro esecuzioni con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
- d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione, e

⁸⁷ Per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o di immagini in movimento, ovvero di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

- f) il noleggio al pubblico della fissazione delle loro esecuzioni.

ARTICOLO 25.8

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte conferisce ai produttori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, dei loro fonogrammi con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie;
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente, e
- d) il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi.

ARTICOLO 25.9

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare⁸⁸:

- a) la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
- b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente;

⁸⁸ Per quanto riguarda il Messico, la presente disposizione non pregiudica la prescrizione di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma dalla legge sulle telecomunicazioni e la radiodiffusione ("Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión"), quale pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 16 luglio 2025.

- d) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni e delle relative copie, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, e
- e) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

ARTICOLO 25.10

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali⁸⁹

1. Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una remunerazione equa e unica versata dall'utente se un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per la radiodiffusione senza fili o per qualsiasi comunicazione al pubblico⁹⁰.

⁸⁹ Ciascuna parte può riconoscere agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi diritti più ampi per quanto riguarda la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali.

⁹⁰ Ai fini del presente articolo, la "comunicazione al pubblico" non comprende la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, di un fonogramma in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Le parti riconoscono che la remunerazione equa e unica dovrebbe essere ripartita tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori dei fonogrammi corrispondenti. Ciascuna parte può emanare disposizioni normative che stabiliscano le modalità di ripartizione della remunerazione equa e unica tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.

ARTICOLO 25.11

Durata della protezione

1. I diritti d'autore di un'opera durano per tutta la vita dei rispettivi autori e per almeno 70 anni dalla loro morte, a prescindere dalla data in cui l'opera è stata messa lecitamente a disposizione del pubblico.

2. La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade non prima di 70 anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute come coautori: l'autore del testo e il compositore della musica⁹¹.

⁹¹ Una parte può decidere che l'applicazione del presente paragrafo esiga che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.

3. Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione scade una volta decorsi almeno 70 anni dal momento in cui l'opera è stata messa lecitamente a disposizione del pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, o se l'autore rivela la propria identità entro il termine indicato nella prima frase, si applica la durata della protezione di cui al paragrafo 1.
4. La durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade una volta decorsi almeno 70 anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore dei dialoghi e il compositore della musica⁹².
5. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dalla prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, comprese le emissioni via cavo o via satellite.

⁹² Una parte può decidere che la musica debba essere appositamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.

6. Ciascuna parte dispone⁹³ che:

- a) la durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori scada una volta decorsi 75 anni dalla prima fissazione dell'interpretazione o dell'esecuzione in un fonogramma, ovvero dalla prima interpretazione o esecuzione di opere non fissate in fonogrammi, oppure dalla prima diffusione con qualsiasi mezzo e
- b) la durata della protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi scada una volta decorsi 75 anni dalla prima fissazione dei suoni nel fonogramma.

In alternativa, la parte dispone che:

- c) i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle fissazioni delle loro esecuzioni con mezzi diversi dai fonogrammi scadano non prima di 50 anni dalla fissazione dell'interpretazione o dell'esecuzione e, se pubblicati entro tale periodo, non prima di 50 anni dalla prima pubblicazione lecita e
- d) i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle fissazioni delle loro esecuzioni su fonogrammi e dei produttori di fonogrammi scadano non prima di 50 anni dalla fissazione dell'interpretazione o dell'esecuzione o del fonogramma e, se pubblicati entro tale periodo, non prima di 70 anni dalla prima pubblicazione lecita. La parte può adottare misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione successivi ai 50 anni decorrenti dalla prima pubblicazione lecita siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

⁹³ Si precisa che ciascuna parte sceglie tra l'opzione di cui alle lettere a) e b) e la soluzione di cui alle lettere c) e d), sulla base della propria legislazione interna.

7. La durata della protezione di cui al presente articolo è calcolata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo l'azione indicata.

ARTICOLO 25.12

Diritto sulle vendite successive

1. Ciascuna parte prevede, a favore dell'autore di opere d'arte figurativa, ad eccezione delle opere d'arte applicata, un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una partecipazione⁹⁴ sul prezzo ottenuto da qualsiasi vendita di tale opera dopo la prima cessione della stessa da parte dell'autore⁹⁵.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportino l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

⁹⁴ Una parte può esprimere tale partecipazione in percentuale del prezzo di rivendita.

⁹⁵ Una parte può stabilire condizioni minime per l'applicazione del diritto sulle vendite successive.

ARTICOLO 25.13

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

1. Le parti favoriscono la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nel territorio delle parti e il trasferimento dei proventi dei diritti per l'uso di tali opere o altro materiale protetto.
2. Le parti convengono di promuovere la trasparenza e la non discriminazione tra i membri aventi diritto degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda i proventi dei diritti riscossi, le detrazioni applicate a tali proventi, l'utilizzo dei proventi ottenuti dai diritti riscossi, la politica di distribuzione e il loro repertorio.

ARTICOLO 25.14

Eccezioni e limitazioni

Ciascuna parte circoscrive le eccezioni o le limitazioni ai diritti di cui alla presente sottosezione a determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera, dell'interpretazione o dell'esecuzione, del fonogramma o dell'emissione e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare.

ARTICOLO 25.15

Protezione delle misure tecnologiche

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci ad opera di persone consapevoli di perseguire tale obiettivo di elusione, o che si possano ragionevolmente presumere tali.
2. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità a fini di vendita o locazione o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:
 - a) siano oggetto di promozione, pubblicità o commercializzazione, con la finalità di eludere misure tecnologiche efficaci;
 - b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere o
 - c) siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di agevolare l'elusione di misure tecnologiche efficaci.

3. Ai fini del presente articolo, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dal diritto della parte interessata. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dal titolare del diritto mediante l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizzi l'obiettivo di protezione.

4. Fatta salva la protezione giuridica di cui al paragrafo 1, in assenza di misure volontarie prese dai titolari, ciascuna parte può adottare, ove necessario, le misure appropriate per garantire che la protezione giuridica adeguata contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci prevista in conformità del presente articolo non impedisca ai beneficiari di avvalersi delle eccezioni e delle limitazioni previste conformemente all'articolo 25.14.

ARTICOLO 25.16

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti, ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere consapevole, che così facendo induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi:
 - a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti o
 - b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altro materiale protetto a norma della presente sottosezione dai quali siano state rimosse o alterate, senza autorizzazione, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti.
2. Ai fini della presente sottosezione, per "informazioni sul regime dei diritti" si intende qualsiasi informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o altro materiale protetto di cui alla presente sottosezione, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o di altro materiale protetto, nonché qualsiasi numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3. Il paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi degli elementi di cui al medesimo figura su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di altro materiale protetto di cui alla presente sottosezione.

SOTTOSEZIONE B.2

Marchi

ARTICOLO 25.17

Accordi internazionali

Ciascuna parte:

- a) compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato sul diritto dei marchi concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994 e al trattato di Singapore sul diritto dei marchi concluso a Singapore il 27 marzo 2006;

- b) aderisce al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e modificato da ultimo il 12 novembre 2007 e all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi concluso a Nizza il 15 giugno 1957 e modificato il 28 settembre 1979 (di seguito "classificazione di Nizza").

ARTICOLO 25.18

Procedura di registrazione

1. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel cui ambito ogni decisione negativa definitiva emessa dall'amministrazione competente in materia di marchi, compreso il rigetto parziale della registrazione, è comunicata per iscritto, debitamente motivata e impugnabile.
2. Ciascuna parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione dei marchi o, se del caso, alle registrazioni dei marchi, nonché la possibilità, per il richiedente, di reagire a tale opposizione⁹⁶.

⁹⁶ Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per adottare una procedura in contraddittorio per l'opposizione.

3. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.

ARTICOLO 25.19

Diritti conferiti da un marchio

1. Un marchio registrato conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare nel corso di operazioni commerciali:
 - a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato e
 - b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza con il marchio e dell'identità o della somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio e dal segno, possa dare adito a confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio.

2. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare a terzi di introdurre nel territorio della parte in cui il marchio è registrato, nel corso di operazioni commerciali, prodotti che non vi siano stati immessi in libera pratica, qualora tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengano da paesi terzi e rechino senza autorizzazione un marchio identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti fondamentali dal marchio in questione⁹⁷.

ARTICOLO 25.20

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori di cui all'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, ciascuna parte applica la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34^a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltesi dal 20 al 29 settembre 1999.

⁹⁷ Una parte può disporre che il diritto del titolare del marchio si estingua se, nel corso del procedimento volto a determinare l'eventuale violazione del marchio registrato, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare del marchio registrato non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

ARTICOLO 25.21

Domande in malafede

Ciascuna parte può disporre che un marchio non sia registrato se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte dispone che tale marchio sia dichiarato nullo qualora sia stato registrato.

ARTICOLO 25.22

Cancellazione

1. Ciascuna parte dispone che un marchio possa essere soggetto a cancellazione⁹⁸ se, per un periodo di tempo stabilito dal proprio diritto, esso non è stato utilizzato⁹⁹ nel territorio interessato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi del suo mancato uso.

⁹⁸ Si precisa che una parte può definire la cancellazione come decadenza, scadenza o nullità.

⁹⁹ Una parte può esigere che l'uso sia effettivo o sia fatto in misura o in modo corrispondente a un uso commerciale. Una parte può inoltre decidere di non tener conto dell'inizio o della ripresa dell'uso intervenuti subito prima della presentazione della domanda di cancellazione.

2. Un marchio può essere altresì oggetto di cancellazione qualora, dopo la data di registrazione, sia divenuto, a causa dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato.
3. Un marchio può essere altresì oggetto di cancellazione se è stato registrato pur essendo tale da poter ingannare il pubblico circa la natura, la qualità o l'origine geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato¹⁰⁰.

ARTICOLO 25.23

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Ciascuna parte:

- a) prevede l'uso leale di termini descrittivi¹⁰¹ come eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio e

¹⁰⁰ Si precisa che una parte può cancellare un marchio anche se esso è tale da poter indurre in errore il pubblico in seguito all'uso che ne è fatto dal titolare o con il suo consenso in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato.

¹⁰¹ L'uso leale di termini descrittivi comprende l'uso di un segno per indicare l'origine geografica dei prodotti o dei servizi, purché tale uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

b) può prevedere altre eccezioni limitate,

purché queste tengano conto dei legittimi interessi dei titolari del marchio e dei terzi.

SOTTOSEZIONE B.3

Disegni e modelli industriali

ARTICOLO 25.24

Accordi internazionali

Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per aderire all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.

ARTICOLO 25.25

Protezione dei disegni o modelli industriali registrati

1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e modelli industriali creati indipendentemente e che siano nuovi od originali¹⁰². Tale protezione è assicurata mediante registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo conformemente alla presente sottosezione.
2. Salvo proprio consenso, il titolare di un disegno o modello industriale registrato ha il diritto di vietare a terzi, come minimo, di utilizzare e, in particolare, produrre, offrire a fini di vendita, vendere, immettere sul mercato o importare un prodotto oppure di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello industriale protetto se tali operazioni sono intraprese a fini commerciali, pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello industriale o non sono compatibili con le corrette prassi commerciali.
3. Un disegno o modello industriale applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo od originale soltanto:
 - a) se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo e
 - b) se tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

¹⁰² Se così stabilito dal diritto di una parte, può inoltre essere prescritto che i disegni o modelli industriali presentino un carattere individuale.

4. Per "normale utilizzazione" di cui al paragrafo 3, lettera a), si intende l'impiego da parte dell'utente finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

ARTICOLO 25.26

Durata della protezione

La durata della protezione è stabilita da ciascuna parte ed è rinnovabile per uno o più periodi di cinque anni ciascuno, fino a un totale di 25 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 25.27

Eccezioni ed esclusioni

1. Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e modelli industriali, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli industriali protetti e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o modello industriale protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2. La protezione riconosciuta ai disegni e modelli industriali non si estende ai disegni e modelli essenzialmente in virtù di considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, la protezione di un disegno o modello industriale non riguarda le caratteristiche esteriori di un prodotto, che devono essere necessariamente riprodotte, nelle loro esatte forme e dimensioni, per consentire al prodotto in cui il disegno o modello industriale è incorporato, o cui è applicato, di essere collegato meccanicamente ad un altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione.

3. In deroga al paragrafo 2, un disegno o modello industriale può conferire diritti su un disegno o modello industriale che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili all'interno di un sistema modulare.

ARTICOLO 25.28

Rapporto con il diritto d'autore

Un disegno o modello industriale può altresì beneficiare della protezione offerta dalla normativa sul diritto d'autore di una parte a decorrere dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte stabilisce la portata di tale protezione del diritto d'autore e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

SOTTOSEZIONE B.4

Indicazioni geografiche

ARTICOLO 25.29

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si intende per:

- a) "indicazione geografica": un'indicazione che identifica un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica, e
- b) "classe di prodotti": l'elenco delle classi tenuto conto della classificazione di Nizza.

ARTICOLO 25.30

Accordi internazionali

Le parti riaffermano il proprio impegno a proteggere le indicazioni geografiche nel rispettivo territorio conformemente agli articoli 22, 23 e 24 dell'accordo TRIPS.

Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per aderire all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine adottato a Ginevra il 20 maggio 2015.

ARTICOLO 25.31

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche che identificano i prodotti rientranti nella classe di prodotti interessata e figuranti nell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche).

2. Le parti valutano la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle indicazioni geografiche contemplate dalla presente sottosezione alle indicazioni geografiche che rientrano in classi di prodotti diversi dai prodotti alimentari e agricoli. Per tale motivo le parti hanno incluso nell'allegato 25-C (Indicazioni geografiche del Messico di cui all'articolo 25.31, paragrafo 2) nomi che identificano prodotti originari e protetti nei rispettivi territori che, purché l'ambito di protezione del presente accordo sia esteso, saranno considerati inclusi nell'ambito di applicazione della protezione del presente accordo, fatta salva la conclusione delle procedure previste nella presente sottosezione¹⁰³.

ARTICOLO 25.32

Elenco delle indicazioni geografiche

Ai fini della presente sottosezione, le indicazioni geografiche elencate:

- a) nella sezione A dell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche) sono indicazioni geografiche che identificano un prodotto come originario del territorio dell'Unione europea o di una regione o località di tale territorio e

¹⁰³ Le parti riconoscono, ai fini della valutazione delle domande di marchio, la protezione di tali nomi nel paese di origine, purché ciò sia pertinente ai sensi del diritto di una parte.

- b) nella sezione B dell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche) sono indicazioni geografiche che identificano un prodotto come originario del territorio del Messico o di una regione o località di tale territorio.

ARTICOLO 25.33

Indicazioni geografiche stabilite

Dopo aver esaminato i nomi elencati nell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche) e al termine di un'eventuale procedura di opposizione in conformità dell'allegato 25-A (Principali elementi della procedura di opposizione), ciascuna parte protegge tali indicazioni geografiche conformemente al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

ARTICOLO 25.34

Protezione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche)

1. Ciascuna parte predispone gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire:
 - a) l'uso di un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche)¹⁰⁴ per un prodotto che rientra nella classe di prodotti per tale indicazione geografica e che:
 - i) non sia originario del luogo di origine specificato nell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche) per tale indicazione geografica o
 - ii) sia originario del luogo di origine specificato nell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche) per tale indicazione geografica ma non sia stato prodotto o fabbricato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che si applicherebbero se il prodotto fosse destinato al consumo nell'altra parte;

¹⁰⁴ Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche), la protezione conferita conformemente al presente articolo non riguarda i singoli termini che fanno parte del nome composto di un'indicazione geografica di cui all'appendice 25-B-1 (Singoli termini facenti parte di un'indicazione geografica composta).

- b) l'uso, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto e
 - c) qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi.
2. Ciascuna parte conferisce la protezione di cui al paragrafo 1, lettera a), anche qualora la vera origine del prodotto sia indicata o l'indicazione geografica sia utilizzata in traduzione o sia accompagnata da espressioni come "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o espressioni simili.
3. Ciascuna parte prevede, nella forma prevista dal proprio diritto, misure amministrative contro:
- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto;
 - b) qualsiasi imitazione, variazione o utilizzo ingannevole di un nome protetto;
 - c) qualsiasi indicazione falsa o fuorviante di un nome protetto o
 - d) qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura del prodotto.

4. Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione non diventano generiche nel territorio delle parti.
5. Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non sia protetta, o abbia cessato di esserlo, nel territorio della parte di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel territorio di una parte, le parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica avviene entro tre mesi dalla data in cui l'autorità competente ha deciso in via definitiva che l'indicazione geografica ha cessato di essere protetta.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all'elenco dei nomi di cui agli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose concluso a Bruxelles il 27 maggio 1997, di seguito denominato "accordo sulle bevande spiritose".

ARTICOLO 25.35

Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche

1. Il consiglio per il commercio, a norma dell'articolo 25.42, può decidere di modificare l'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche) inserendo o correggendo indicazioni geografiche o sopprimendo quelle che hanno cessato di essere protette o sono cadute in disuso nel loro luogo di origine. Il sottocomitato per la proprietà intellettuale elabora tali decisioni.

2. Le nuove indicazioni geografiche sono aggiunte con decisione del consiglio per il commercio previo esame dei nomi presentati e una volta conclusa la procedura di opposizione di cui all'articolo 25.33.
3. Il consiglio per il commercio può modificare, mediante decisione, gli allegati I e II dell'accordo sulle bevande spiritose, secondo la procedura di cui all'articolo 25.33, nel caso di nuove indicazioni geografiche.

ARTICOLO 25.36

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

1. Un'indicazione geografica protetta a norma della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme alla corrispondente specifica tecnica.
2. Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l'uso di tale indicazione geografica protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utenti o di altro tipo.
3. Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che si riferiscono a un'indicazione geografica possono essere utilizzati soltanto in relazione al prodotto protetto o registrato nel rispettivo territorio e prodotto conformemente alla specifica tecnica corrispondente.

ARTICOLO 25.37

Relazione tra marchi e indicazioni geografiche

1. La presente sottosezione lascia impregiudicati i diritti conferiti da un marchio precedente depositato o registrato in buona fede o acquisiti mediante l'uso in buona fede in una parte. A titolo di eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio, in determinate circostanze un marchio precedente può non conferire al suo titolare il diritto di impedire che un'indicazione geografica registrata sia protetta o utilizzata nella parte in cui il marchio è depositato, registrato o utilizzato. La protezione dell'indicazione geografica registrata non limita in alcun altro modo i diritti conferiti da tale marchio, compresa la possibilità di chiedere il rinnovo o la variazione di un segno distintivo, a condizione che la variazione non costituisca un atto di concorrenza sleale.
2. Una parte non è tenuta a proteggere un nome come indicazione geografica ai sensi dell'articolo 25.34 se, tenuto conto della reputazione di un marchio, della sua notorietà e della durata del suo utilizzo, tale nome è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.
3. Fatto salvo l'articolo 25.39 e sulla base dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS, per quanto riguarda le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche) e che continuano a essere protette dalla parte di origine come indicazioni geografiche, una parte rifiuta o annulla d'ufficio la registrazione di un marchio, se il proprio diritto lo consente o su richiesta di una parte interessata, se:
 - a) la registrazione del marchio per i prodotti sarebbe incompatibile con l'articolo 25.34;

- b) il marchio si riferisce allo stesso prodotto o a un prodotto simile;
- c) il marchio si riferisce a prodotti che non hanno l'origine dell'indicazione geografica in questione e
- d) la domanda di registrazione del marchio è presentata successivamente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio della parte interessata.

4. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 25.32, la data di presentazione della domanda di protezione di cui al paragrafo 3, lettera d), corrisponde alla data della firma del presente accordo.

5. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 25.35, la data di presentazione della domanda di protezione corrisponde alla data di pubblicazione dell'indicazione geografica nell'ambito della procedura di opposizione.

6. La protezione conferita alle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche) inizia non prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 25.38

Applicazione della protezione

Ciascuna parte applica la protezione di cui agli articoli da 25.34 a 25.37 mediante adeguate procedure amministrative o giudiziarie, conformemente al rispettivo diritto e alle rispettive prassi. Le autorità competenti applicano tale protezione in uno dei modi seguenti o in entrambi i modi:

- a) di propria iniziativa o
- b) su richiesta di una parte interessata.

ARTICOLO 25.39

Norme generali

1. Le parti non sono tenute a proteggere un nome come indicazione geografica ai sensi della presente sottosezione se tale nome è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

2. Un nome omonimo che possa indurre erroneamente i consumatori a credere che un prodotto sia originario di un altro territorio non è registrato come indicazione geografica anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le parti stabiliscono congiuntamente le modalità pratiche che permettono di distinguere tra loro le indicazioni geografiche totalmente o parzialmente omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori.
3. Una parte che, nell'ambito di negoziati bilaterali con un paese terzo, proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo che sia omonima o parzialmente omonima rispetto a un'indicazione geografica dell'altra parte ne informa l'altra parte e le offre la possibilità di presentare osservazioni prima che il nome venga protetto.
4. Le specifiche tecniche di cui alla presente sottosezione, comprese le eventuali modifiche, sono approvate dalle autorità della parte del cui territorio il prodotto è originario.

ARTICOLO 25.40

Eccezioni

1. Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una parte ad applicarne le disposizioni in relazione a un'indicazione geografica, o a un singolo nome contenuto in un'indicazione geografica composta, dell'altra parte per prodotti o servizi per i quali l'indicazione pertinente sia identica al termine correntemente usato come nome comune per tali prodotti o servizi nel territorio di tale parte.
2. Qualora la traduzione di un'indicazione geografica sia identica a un termine correntemente usato come nome comune per un prodotto nel territorio di una parte o lo contenga, oppure qualora un'indicazione geografica non sia identica a tale termine ma lo contenga, la presente sottosezione non pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare il termine in associazione con detto prodotto nel territorio di tale parte.
3. Nel determinare se un termine sia correntemente usato come nome comune di un prodotto nel territorio di una parte, le autorità di tale parte hanno la facoltà di tenere conto del modo in cui i consumatori interpretano tale termine nel territorio della parte in questione. Tra i fattori pertinenti ai fini della suddetta interpretazione da parte dei consumatori possono figurare:
 - a) elementi che dimostrano l'eventuale utilizzo del termine per riferirsi al tipo di prodotto in questione, come indicato da fonti attendibili quali dizionari, giornali e siti web pertinenti, e

b) il modo in cui il prodotto cui si riferisce il termine è commercializzato e utilizzato in commercio nel territorio della parte in questione¹⁰⁵.

4. Nessuna disposizione della presente sottosezione vieta, in relazione a un prodotto, di usare nel territorio di una parte il nome comune di una varietà vegetale o di una razza animale esistente nel territorio di tale parte alla data di entrata in vigore del presente accordo.

5. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del proprio predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il pubblico.

ARTICOLO 25.41

Integrazione con accordi esistenti

1. L'accordo sulle bevande spiritose è integrato nel presente accordo e ne fa parte e si applica *mutatis mutandis*¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Ai fini del presente punto, le autorità di una parte possono tenere conto, se del caso, dell'eventualità che il termine sia utilizzato nelle norme internazionali pertinenti riconosciute dalla parte per riferirsi a un tipo o a una classe di prodotti nel territorio di quest'ultima.

¹⁰⁶ Si precisa che ciò comprende tutte le modifiche passate e future dell'accordo sulle bevande spiritose.

2. Il sottocomitato per la proprietà intellettuale istituito dall'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera k), sostituisce il comitato misto istituito dall'articolo 17 dell'accordo sulle bevande spiritose e adempie le funzioni indicate in detto articolo.

ARTICOLO 25.42

Cooperazione

1. Il sottocomitato per la proprietà intellettuale istituito a norma dell'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera k), costituisce la sede adeguata per sorvegliare l'attuazione e la gestione della presente sottosezione.
2. Le parti si notificano se un'indicazione geografica elencata nell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche) cessa di essere protetta nel territorio della parte interessata. A seguito di tale notifica, il sottocomitato per la proprietà intellettuale elabora, per il consiglio per il commercio, la decisione volta a modificare l'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche) conformemente alle procedure previste dal presente accordo.
3. Una parte può chiedere all'altra, direttamente o attraverso il sottocomitato per la proprietà intellettuale, di fornirle informazioni relative alle specifiche tecniche e alle loro modifiche.

4. Ciascuna parte può rendere pubbliche, in spagnolo o in inglese, le specifiche tecniche corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della presente sottosezione¹⁰⁷.

5. Le questioni attinenti alle specifiche tecniche delle indicazioni geografiche protette sono trattate dal sottocomitato per la proprietà intellettuale.

ARTICOLO 25.43

Protezione ai sensi del diritto di una parte

La presente sottosezione non pregiudica il diritto del titolare di un'indicazione geografica di una parte di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica nell'altra parte a norma del diritto di quest'ultima.

¹⁰⁷ Il Messico può rendere pubbliche tali specifiche tecniche in spagnolo o in inglese.

SOTTOSEZIONE B.5

Brevetti

ARTICOLO 25.44

Accordi internazionali

Ciascuna parte aderisce al trattato di cooperazione in materia di brevetti concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 28 settembre 1979 e, da ultimo, il 3 ottobre 2001, e riconosce l'importanza di adottare o mantenere norme procedurali coerenti con il trattato sul diritto dei brevetti adottato a Ginevra il 1° giugno 2000.

ARTICOLO 25.45

Brevetti e salute pubblica

1. I diritti e gli obblighi stabiliti nella presente sottosezione non impediscono e non devono impedire a una parte di adottare misure volte a tutelare la salute pubblica. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata a Doha il 14 novembre 2001 (di seguito "dichiarazione di Doha") e riaffermano il proprio impegno nei confronti di tale dichiarazione. Le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente sottosezione siano coerenti con la dichiarazione di Doha.

2. Le parti contribuiscono ad attuare e rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 30 agosto 2003, sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha, nonché il protocollo del 6 dicembre 2005 che modifica l'accordo TRIPS.

ARTICOLO 25.46

Protezione supplementare in caso di ritardi nell'approvazione dell'immissione in commercio di prodotti farmaceutici, compresi i prodotti biologici¹⁰⁸

1. Le parti riconoscono che i prodotti farmaceutici, compresi i prodotti biologici¹⁰⁹, protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di approvazione amministrativa¹¹⁰ prima di essere immessi sul mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre tra il deposito di una domanda di brevetto e l'approvazione dell'immissione in commercio del prodotto sui rispettivi mercati, secondo la definizione di cui al diritto di una parte in materia, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

¹⁰⁸ Il Messico adempie agli obblighi di cui al presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

¹⁰⁹ Ciascuna parte stabilisce quali prodotti rientrino nelle locuzioni "prodotti farmaceutici" e "prodotti biologici" conformemente al proprio diritto in vigore al 21 aprile 2018.

¹¹⁰ Si precisa che l'espressione "approvazione dell'immissione in commercio" equivale all'espressione "autorizzazione all'immissione in commercio".

2. Ciascuna parte predispone un meccanismo adeguato ed efficace inteso a compensare il titolare del brevetto per la riduzione della durata effettiva del brevetto derivante da ritardi irragionevoli¹¹¹ nel rilascio della prima approvazione dell'immissione in commercio nel proprio territorio. Tale compensazione assume la forma di una protezione supplementare sui generis, pari al tempo eccedente il periodo di due anni indicato nella nota a piè di pagina. La durata massima di tale protezione supplementare non supera cinque anni¹¹².

3. In alternativa a quanto disposto dal paragrafo 2, una parte può concedere una proroga, non superiore a cinque anni¹¹³, della durata dei diritti conferiti dalla protezione del brevetto allo scopo di compensare il suo titolare per la riduzione della durata effettiva del brevetto dovuta alla procedura di approvazione dell'immissione in commercio. La proroga della durata prende effetto a decorrere dal termine legale del brevetto per un periodo uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data della prima approvazione dell'immissione del prodotto sul mercato della parte in questione, ridotto di cinque anni.

¹¹¹ Ai fini del presente articolo, un ritardo irragionevole comprende come minimo un ritardo di oltre due anni nella prima risposta al richiedente a partire dalla data di presentazione della domanda di approvazione dell'immissione in commercio. Nel determinare tale ritardo non vanno presi in considerazione eventuali ritardi nel rilascio di un'approvazione dell'immissione in commercio per periodi imputabili al richiedente o per periodi che esulano dal controllo dell'autorità responsabile dell'approvazione dell'immissione in commercio.

¹¹² Una parte che rispetti il presente paragrafo non è tenuta a rispettare l'alternativa di cui al paragrafo 3.

¹¹³ Tale periodo può essere prorogato di sei mesi nel caso dei prodotti farmaceutici qualora siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati siano ripresi nelle informazioni sul prodotto.

4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, ciascuna parte può stabilire condizioni e limitazioni, purché continui a conformarsi alle disposizioni del medesimo.

5. Ciascuna parte compie ogni possibile sforzo per istruire in modo efficiente e tempestivo le domande di approvazione dell'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici al fine di evitare ritardi irragionevoli o inutili. Onde evitare ritardi irragionevoli, una parte può adottare o mantenere in vigore procedure volte ad accelerare l'istruzione della domanda di approvazione dell'immissione in commercio.

SOTTOSEZIONE B.6

Varietà vegetali

ARTICOLO 25.47

Accordi internazionali

Ciascuna parte protegge i diritti di privativa per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, nella versione riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991, comprese le eccezioni al diritto di costitutore di cui all'articolo 15 di tale convenzione, e cooperano per promuovere e far rispettare tali diritti¹¹⁴.

¹¹⁴ Il Messico attua la presente disposizione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

SOTTOSEZIONE B.7

Protezione di informazioni riservate

ARTICOLO 25.48

Ambito di protezione dei segreti commerciali

1. Nel garantire una protezione efficace dalla concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi, ciascuna parte prevede gli strumenti giuridici, compresi i procedimenti giudiziari amministrativi o civili¹¹⁵, atti a consentire a qualsiasi persona di impedire che segreti commerciali siano divulgati a terzi oppure acquisiti o utilizzati da terzi senza il consenso della persona che controlla legittimamente le informazioni, in modo contrario alle leali pratiche commerciali¹¹⁶. Ai fini della presente sottosezione, i segreti commerciali comprendono le informazioni riservate di cui all'articolo 39, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS.

¹¹⁵ Si precisa che una parte può fornire tali strumenti giuridici attraverso procedimenti penali conformemente al proprio diritto.

¹¹⁶ Una parte può valutare la possibilità di non applicare tali procedimenti se il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere, conformemente al proprio diritto, al fine di rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per tutelare un interesse legittimo riconosciuto dal proprio diritto.

2. Ai fini della presente sottosezione, una parte considera contrari alle leali pratiche commerciali almeno i seguenti comportamenti:

- a) l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore di tale segreto, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto, o
- b) l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore di tale segreto, se posti in essere da una persona che ha acquisito il segreto commerciale illecitamente o in violazione di un accordo di riservatezza o di qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale o di limitarne l'utilizzo¹¹⁷,¹¹⁸.

¹¹⁷ Si precisa che tra i criteri previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte figura la violazione di un obbligo che impone restrizioni all'utilizzo di un segreto commerciale.

¹¹⁸ Si precisa che l'Unione europea ritiene che le seguenti situazioni non rientrino nell'ambito di applicazione del paragrafo 2:

- a) la scoperta o la creazione indipendente di informazioni pertinenti da parte di una persona;
- b) l'ingegneria inversa di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti;
- c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni come richiesto o consentito dal diritto di una parte;
- d) l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite onestamente nel normale svolgimento del proprio lavoro o
- e) la divulgazione di informazioni nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

ARTICOLO 25.49

Procedimenti giudiziari amministrativi o civili riguardanti i segreti commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché le persone che partecipano ai procedimenti di cui all'articolo 25.48, paragrafo 1, o che hanno accesso alla relativa documentazione, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità competenti, in risposta a una richiesta debitamente motivata di una parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui dette persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.
2. Nei procedimenti di cui all'articolo 25.48, paragrafo 1, ciascuna parte dispone che le proprie autorità competenti abbiano facoltà, come minimo, di adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualsiasi segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso del procedimento. Tali misure specifiche possono comprendere, conformemente al diritto di ciascuna parte, la possibilità di limitare in toto o in parte l'accesso a determinati documenti, limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni e rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o espunti.

ARTICOLO 25.50

Protezione dei dati riservati relativi a prodotti farmaceutici, compresi i prodotti biologici¹¹⁹

1. Una parte che subordini l'approvazione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti farmaceutici¹²⁰, compresi i prodotti biologici¹²¹, alla presentazione di dati relativi a prove o altri dati riservati relativi a prove precliniche o sperimentazioni cliniche necessarie per stabilire la sicurezza e l'efficacia dell'uso di tali prodotti protegge tali dati dalla divulgazione a terzi se la loro elaborazione comporta un impegno considerevole, tranne qualora la loro divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente o a meno che non siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale.

¹¹⁹ Il Messico adempie al presente obbligo entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

¹²⁰ Ai fini del presente articolo, il termine "nuovo" implica che il prodotto contenga una nuova sostanza chimica che non è stata precedentemente approvata nel territorio della parte o si riferisce a un nuovo prodotto biologico o biotecnologico che non è stato precedentemente approvato nel territorio della parte.

¹²¹ Ciascuna parte stabilisce quali prodotti rientrino nelle locuzioni "prodotti farmaceutici" e "prodotti biologici" conformemente al proprio diritto in vigore al 21 aprile 2018.

2. Per i prodotti farmaceutici, compresi i prodotti biologici, una parte non concede a terzi un'approvazione dell'immissione in commercio che consenta loro, senza il consenso della persona che ha precedentemente fornito i dati di cui al paragrafo 1, di commercializzare il prodotto¹²² sulla base di tali dati o dell'approvazione dell'immissione in commercio rilasciata alla persona che li ha forniti¹²³, per almeno sei anni a decorrere dalla data¹²⁴ di approvazione dell'immissione in commercio del nuovo prodotto nel territorio di tale parte¹²⁵.
3. Le parti non sono soggette ad alcun limite nell'attuare procedure abbreviate di autorizzazione per tali prodotti in base a studi di bioequivalenza e biodisponibilità.

¹²² Ai fini del presente paragrafo, una parte può disporre che il termine "prodotto" si riferisca allo stesso prodotto o a un prodotto simile.

¹²³ Si precisa che sono compresi i dati comunicati per le autorizzazioni concesse alla persona che ha fornito tali informazioni nei territori delle parti e di paesi terzi.

¹²⁴ Si precisa che una parte può limitare a sei anni la durata della protezione di cui al presente paragrafo.

¹²⁵ Una parte può prevedere che, per i prodotti biologici, la protezione dei dati riservati di cui al presente articolo si applichi soltanto alla prima approvazione dell'immissione in commercio del nuovo prodotto biologico.

ARTICOLO 25.51

Protezione dei dati riservati relativi a prodotti fitosanitari¹²⁶

1. Una parte che subordini l'approvazione dell'immissione in commercio¹²⁷ di un nuovo¹²⁸ prodotto fitosanitario alla presentazione di dati relativi a prove o altri dati riservati relativi alla sicurezza e all'efficacia del prodotto¹²⁹ protegge tali dati dalla divulgazione a terzi, tranne qualora tale divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente o a meno che non siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale.

¹²⁶ Il Messico adempie al presente obbligo entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

¹²⁷ Ai fini del presente articolo, l'espressione "approvazione dell'immissione in commercio" è sinonima di "approvazione sanitaria" ai sensi del diritto di una parte.

¹²⁸ Ai fini del presente articolo, il termine "nuovo" implica che il prodotto contenga una nuova sostanza chimica che non è stata precedentemente approvata nel territorio della parte.

¹²⁹ Si precisa che il presente articolo si applica ai casi in cui la parte esige la presentazione di dati relativi a prove o altri dati riservati riguardanti soltanto la sicurezza del prodotto, soltanto la sua efficacia, oppure entrambe.

2. Per i prodotti fitosanitari, una parte non concede a terzi un'approvazione dell'immissione in commercio che consenta loro, senza il consenso della persona che ha precedentemente fornito i dati di cui al paragrafo 1, di commercializzare il prodotto sulla base di tali dati o dell'approvazione dell'immissione in commercio rilasciata alla persona che li ha forniti, per almeno 10 anni¹³⁰ a decorrere dalla data di approvazione dell'immissione in commercio del nuovo prodotto nel territorio di tale parte.
3. Ciascuna parte stabilisce norme per evitare la duplicazione di test su animali vertebrati.
4. Le parti non sono soggette ad alcun limite nell'attuare procedure abbreviate di autorizzazione per tali prodotti in base a studi di equivalenza.

¹³⁰ Si precisa che una parte può limitare a 10 anni la durata della protezione prevista dal presente articolo.

SEZIONE C

Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

SOTTOSEZIONE C.1

Disposizioni generali

ARTICOLO 25.52

Obblighi generali

1. Le parti ribadiscono gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III. Ciascuna parte adotta le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari di cui alla presente sezione necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono giusti ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

3. La presente sezione non impone a una parte alcun obbligo di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale distinto da quello previsto far rispettare il diritto in generale, né influisce sulla capacità di una parte di far rispettare il proprio diritto in generale. La presente sottosezione non introduce alcun obbligo riguardo al modo in cui una parte distribuisce le risorse destinate rispettivamente all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e al rispetto del diritto in generale.

ARTICOLO 25.53

Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

- a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al proprio diritto;
- b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti di proprietà intellettuale, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dal proprio diritto e nel rispetto del medesimo;

- c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale cui sia stata regolarmente riconosciuta la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dal proprio diritto e nel rispetto del medesimo, e
- d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dal proprio diritto e nel rispetto del medesimo.

SOTTOSEZIONE C.2

Esecuzione civile e amministrativa

ARTICOLO 25.54

Elementi di prova

1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di disporre misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

2. Le misure provvisorie di cui al paragrafo 1 possono comprendere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie competenti il potere di ordinare, in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, ove opportuno e su richiesta di una parte del procedimento, la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale sotto il controllo della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate¹³¹.

¹³¹ Il Messico può limitare tale potere ai procedimenti penali, conformemente al proprio diritto.

ARTICOLO 25.55

Diritto d'informazione

1. Ciascuna parte dispone che, nei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorità giudiziaria competente abbia il potere di ordinare che l'autore della violazione o qualsiasi altra persona che sia parte del procedimento o testimone fornisca informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale¹³².

¹³² L'Unione europea può decidere che:

- a) per "qualsiasi altra persona" si intende una persona che:
 - i) sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;
 - ii) sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;
 - iii) sia stata sorpresa a prestare, su scala commerciale, servizi utilizzati in attività che violano un diritto o
 - iv) sia stata indicata dalla persona di cui ai punti da i) a iii) come persona implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione delle merci che violano un diritto o nella prestazione dei servizi che violano un diritto;
- b) le "informazioni" comprendono, a seconda dei casi:
 - i) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, o
 - ii) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.

2. Il presente articolo si applica fatte salve altre disposizioni del diritto di una parte che:
- a) accordano al titolare il diritto di ricevere ulteriori informazioni;
 - b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
 - c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
 - d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale o
 - e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 25.56

Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie, su richiesta dell'attore, abbiano il potere di emettere nei confronti del presunto autore di una violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria reiterabile qualora previsto dal proprio diritto, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla fornitura di garanzie intese ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale. Ai fini del presente articolo, per "intermediari" si intendono anche i fornitori di servizi Internet.
2. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3. Ciascuna parte provvede affinché, in caso di presunta violazione, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o l'accesso necessario alle informazioni pertinenti¹³³.

ARTICOLO 25.57

Misure correttive

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione, o almeno l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Ciascuna parte provvede affinché, se del caso, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare altresì la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.

¹³³ Il Messico può limitare ai procedimenti penali il potere di ordinare la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, conformemente al proprio diritto. Ciascuna parte può limitare tale potere alle violazioni commesse su scala commerciale e alle situazioni in cui il richiedente dimostra l'esistenza di circostanze che possono compromettere il risarcimento dei danni.

2. Nel considerare una richiesta di misure correttive si tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, le misure correttive disposte e gli interessi di terzi.

ARTICOLO 25.58

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di emettere nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

ARTICOLO 25.59

Risarcimento danni

1. Ciascuna parte dispone che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, come minimo, di ordinare all'autore della violazione di un diritto di proprietà intellettuale che abbia proceduto a tale violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole, di pagare al titolare del diritto un risarcimento adeguato per compensare il pregiudizio da questi subito a seguito della violazione del suo diritto di proprietà intellettuale¹³⁴.
2. Nel determinare l'importo del risarcimento dei danni a norma del paragrafo 1, le autorità giudiziarie di ciascuna parte tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti e hanno il potere di valutare, tra l'altro, qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, compresi il mancato guadagno, il valore delle merci o dei servizi oggetto della violazione, calcolato in base al prezzo di mercato, o il prezzo al dettaglio raccomandato.
3. Ciascuna parte dispone che, come minimo nei casi di violazione del diritto d'autore o di diritti connessi e di contraffazione del marchio, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione, almeno nei casi di cui al paragrafo 1, di pagare al titolare del diritto i profitti realizzati dall'autore della violazione attribuibili a quest'ultima. Una parte può conformarsi al presente paragrafo presumendo che tali profitti corrispondano ai danni di cui al paragrafo 1.

¹³⁴ Una parte può disporre che l'avvio di una procedura di domanda di risarcimento danni non sia subordinato all'accertamento definitivo di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

4. Ciascuna parte può prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano, a favore della parte lesa, il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento danni, che può essere prestabilito, qualora l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza esserne consapevole, o senza avere ragionevoli motivi per esserlo.

ARTICOLO 25.60

Spese legali

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, salvo qualora il rispetto del principio di equità non lo consenta.

ARTICOLO 25.61

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Fatto salvo il proprio diritto in materia di tutela della riservatezza delle fonti informative o di protezione dei dati personali, ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari riguardanti la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di ordinare, su richiesta dell'attore, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

ARTICOLO 25.62

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

1. Ciascuna parte riconosce che, ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sottosezione, è sufficiente, fino a prova contraria, che il nome dell'autore di un'opera letteraria o artistica sia indicato sull'opera secondo le modalità consuete affinché l'autore sia ritenuto tale e legittimato di conseguenza ad avviare un procedimento per violazione.
2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* ai titolari di diritti connessi al diritto d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

ARTICOLO 25.63

Procedure amministrative

Laddove un provvedimento civile possa essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sottosezione.

ARTICOLO 25.64

Iniziative volontarie dei portatori di interessi

Ciascuna parte si adopera per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati, attraverso l'esame di problemi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche che siano realistiche, equilibrate, proporzionate ed eque per tutti i portatori di interessi in questione.

SEZIONE D

Esecuzione alla frontiera

ARTICOLO 25.65

Coerenza con il GATT e con l'accordo TRIPS

Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, siano esse disciplinate o no dal presente accordo, ciascuna parte garantisce la coerenza con gli obblighi che le incombono a norma dell'accordo GATT e dell'accordo TRIPS, in particolare dell'articolo 41 e della parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 25.66

Misure di esecuzione alla frontiera relative ai diritti di proprietà intellettuale

1. Ciascuna parte predispone procedure che consentano la distruzione delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, conformemente agli articoli 46 e 59 dell'accordo TRIPS.
2. Per quanto riguarda le merci soggette a controllo doganale, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali si adoperino, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte e in coordinamento con altre autorità competenti, per ricercare e individuare le spedizioni contenenti merci sospettate di violare marchi, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale. Almeno per quanto riguarda le merci importate, tali attività dovrebbero essere svolte sulla base di un'analisi del rischio.
3. Ciascuna parte adotta e tiene aggiornata una banca dati elettronica gestita a livello centrale riguardante come minimo i marchi e i disegni e modelli industriali, che costituisce uno strumento importante e gratuito per la cooperazione tra le autorità competenti e i titolari dei diritti, nonché per la fornitura di informazioni ai fini dell'analisi del rischio. Ciascuna parte si adopera per estendere la banca dati elettronica per l'analisi del rischio ad altri diritti di proprietà intellettuale.

4. Ciascuna parte provvede affinché tali informazioni fornite dal titolare dei diritti siano automaticamente inserite nella banca dati elettronica purché soddisfino i requisiti pertinenti, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari. La convalida delle informazioni fornite dal titolare del diritto è automatica o viene effettuata, entro un periodo di tempo ragionevole, dalle autorità competenti di ciascuna parte.
5. Le parti riconoscono i vantaggi derivanti dal mantenimento e dal miglioramento di una banca dati elettronica, al fine di contribuire all'individuazione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e di fornire elementi che consentano di avviare la procedura di sospensione o di blocco delle merci soggette a controllo doganale.
6. Ciascuna parte dispone che le proprie autorità doganali possano agire d'ufficio per bloccare le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale o sospenderne lo svincolo oppure per informare il titolare del diritto o le autorità competenti al fine di consentire loro di valutare la necessità di avviare una procedura che possa comportare la sospensione o il blocco di tali merci.
7. Una parte è incoraggiata a predisporre procedure che consentano la rapida distruzione di merci contraffatte per quanto concerne il marchio e di merci usurpative inviate con spedizioni tramite corrieri postali o espresso.
8. Le autorità doganali di ciascuna parte mantengono un dialogo regolare e promuovono la cooperazione con i portatori di interessi e con altre autorità preposte all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui al presente articolo.

9. Le parti cooperano per quanto riguarda gli scambi internazionali di merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, condividono informazioni su tali scambi, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

10. Le parti procedono a scambi regolari sulla corretta attuazione e gestione del presente articolo.

SEZIONE E

Disposizioni finali

ARTICOLO 25.67

Cooperazione e trasparenza

1. Le parti cooperano al fine di favorire l'attuazione del presente capo.
2. Gli ambiti di cooperazione riguardano, tra l'altro, le attività seguenti:
 - a) lo scambio di informazioni sull'evoluzione della politica interna e internazionale in materia di diritti di proprietà intellettuale;

- b) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di proprietà intellettuale, comprese le iniziative o le modifiche;
- c) lo scambio di esperienze tra le parti sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- d) il coordinamento volto a prevenire il commercio di merci contraffatte, anche con paesi terzi;
- e) l'assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;
- f) la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale nonché la diffusione di informazioni al riguardo anche tra gli operatori economici e la società civile;
- g) la formazione e la sensibilizzazione in materia di diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda le ripercussioni delle violazioni di tali diritti sull'economia e sulla sicurezza dei consumatori;
- h) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare tra le autorità preposte alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

- i) la collaborazione con le PMI, anche in occasione di eventi o incontri incentrati su tali imprese, per quanto riguarda la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la riduzione delle violazioni e
- j) lo scambio di informazioni tra le parti in merito alle azioni volte ad agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi nei rispettivi territori.

3. Il sottocomitato per la proprietà intellettuale istituito a norma dell'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera k), sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo e tutte le altre questioni pertinenti.

Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato per la proprietà intellettuale si riunisce almeno una volta all'anno.

4. Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la cooperazione e il coordinamento a norma del presente capo e ne notifica il recapito all'altra parte. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

CAPO 26

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 26.1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. Obiettivo del presente capo è rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile negli scambi e negli investimenti tra le parti, in particolare introducendo principi e azioni riguardanti gli aspetti dello sviluppo sostenibile inerenti al lavoro¹³⁵ e all'ambiente che rivestono particolare importanza nell'ambito del commercio e degli investimenti.

¹³⁵ Ai fini del presente capitolo, per "lavoro" si intendono gli obiettivi strategici dell'OIL nell'ambito dell'agenda per il lavoro dignitoso, enunciati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008.

2. Le parti ricordano l'Agenda 21 e la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo nel 1992; il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002; la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97^a sessione; il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 intitolato "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo), integrato nella risoluzione 66/288 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2012, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) del documento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile".

3. Coerentemente con gli strumenti di cui al paragrafo 2, le parti promuovono:

- a) lo sviluppo sostenibile, che comprende lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente, tre elementi interdipendenti e sinergici;
- b) lo sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali secondo modalità che concorrano al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e
- c) la crescita verde inclusiva e l'economia circolare al fine di favorire la crescita economica, garantendo nel contempo la protezione dell'ambiente e promuovendo lo sviluppo sociale.

ARTICOLO 26.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le parti riconoscono il rispettivo diritto di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di stabilire i propri livelli di protezione interna dell'ambiente e del lavoro e di adottare o modificare le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche pertinenti nel modo che ritengono opportuno. Tali livelli, tali disposizioni legislative e regolamentari e tali politiche sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte a rispettare le norme e gli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 26.3 e 26.4.
2. Ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche pertinenti prevedano e incoraggino livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e continua a prodigarsi per migliorare tali disposizioni legislative e regolamentari e tali politiche nonché i livelli di protezione da esse garantiti.
3. Una parte non dovrebbe indebolire i livelli di protezione garantiti dal proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
4. Una parte non rinuncia né deroga al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, né offre la possibilità di rinunciare o derogare a tale diritto, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
5. Una parte non omette di dare efficace applicazione al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

ARTICOLO 26.3

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le parti riaffermano il proprio impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un'occupazione piena e produttiva e a garantire un lavoro dignitoso per tutti, in particolare per le donne, i giovani e le persone con disabilità.
2. Conformemente alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro e alla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e relativo seguito adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 86^a sessione, ciascuna parte rispetta, promuove e attua efficacemente i principi relativi ai diritti fondamentali nel lavoro, quali definiti nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ossia:
 - a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
 - b) eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato od obbligatorio;
 - c) abolizione effettiva del lavoro minorile e
 - d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

3. A norma dei paragrafi 1 e 2, e sottolineando l'impegno delle parti a sostenere la governance multilaterale, ciascuna parte attua efficacemente le convenzioni e i protocolli dell'OIL che ha ratificato.
4. Ciascuna parte si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL.
5. Le parti si scambiano periodicamente informazioni sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL e dei relativi protocolli e di altre convenzioni o protocolli dell'OIL di cui non sono ancora firmatarie e che l'OIL considera aggiornati.
6. Le parti si consultano, se del caso, e dovrebbero cooperare riguardo a questioni del lavoro di interesse comune attinenti al commercio, anche nel quadro dell'OIL.
7. Ricordando la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, le parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

8. Ciascuna parte promuove il lavoro dignitoso quale definito nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008. Ciascuna parte, conformemente alle proprie condizioni e priorità, presta particolare attenzione a:

- a) sviluppare e rafforzare le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compreso il risarcimento in caso di infortunio o malattia professionale, quali definite nelle convenzioni pertinenti dell'OIL e in altri impegni internazionali;
- b) garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti in termini di retribuzione, orario di lavoro e altre condizioni di lavoro e
- c) mantenere in vigore un sistema efficace di ispezione del lavoro conformemente ai propri impegni internazionali e alle norme pertinenti dell'OIL.

9. Ciascuna parte provvede affinché i propri procedimenti amministrativi, giudiziari e dinanzi ai tribunali del lavoro volti a far rispettare il proprio diritto del lavoro siano equi, accessibili e trasparenti e consentano un'azione efficace contro le violazioni dei diritti del lavoro di cui al presente capo.

ARTICOLO 26.4

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA) ospitata dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e il valore della governance e degli accordi multilaterali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali mondiali o regionali e mirano a rafforzare le sinergie tra le politiche commerciali e quelle ambientali.
2. A norma del paragrafo 1 e al fine di sostenere la governance ambientale multilaterale, ciascuna parte attua efficacemente gli accordi multilaterali in materia di ambiente e relativi protocolli e modifiche di cui è firmataria.
3. Le parti si scambiano regolarmente informazioni sulle rispettive iniziative riguardanti la ratifica degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresi i relativi protocolli e le relative modifiche.
4. Le parti si consultano, se del caso, e dovrebbero cooperare su questioni ambientali di interesse comune attinenti al commercio, anche nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente.
5. Le parti riconoscono il loro rispettivo diritto di invocare l'articolo 32.1 (Eccezioni generali) in relazione alle misure adottate in forza di accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie.

ARTICOLO 26.5

Commercio e cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono l'importanza di perseguire l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") conclusa a New York il 9 maggio 1992, per affrontare la minaccia impellente dei cambiamenti climatici, e riconoscono il ruolo del commercio a tal fine.
2. A norma del paragrafo 1 ciascuna parte:
 - a) dà efficace attuazione all'UNFCCC e all'accordo di Parigi, anche attraverso azioni che contribuiscano all'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) conformemente all'accordo di Parigi;
 - b) promuove il contributo positivo del commercio alla transizione verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio e allo sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e
 - c) promuove una crescita economica verde basata su azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, compresi l'adattamento basato sugli ecosistemi, le energie rinnovabili e le soluzioni efficienti sotto il profilo energetico.

3. Le parti dovrebbero cooperare su questioni attinenti al commercio che riguardano i cambiamenti climatici a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nell'ambito dell'UNFCCC, dell'OMC e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.

ARTICOLO 26.6

Commercio e biodiversità

1. Le parti riconoscono l'importanza di conservare e utilizzare in modo sostenibile la biodiversità nonché il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con la convenzione sulla diversità biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e relativi protocolli, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) firmata a Washington D.C. il 3 marzo 1973 e altri strumenti internazionali di cui sono firmatarie, comprese le decisioni e le risoluzioni adottate nel loro ambito.

2. Le parti riconoscono che l'integrazione della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità in tutti i settori interessati dell'economia e il rafforzamento dei quadri giuridici, istituzionali e normativi interni possono contribuire a sortire effetti positivi sulla biodiversità e sui suoi servizi ecosistemici, nonché a conseguire uno sviluppo sostenibile.

3. A norma del paragrafo 1, ciascuna parte:

- a) attua misure efficaci per combattere il commercio illegale di specie selvatiche anche, se del caso, mediante attività di cooperazione con paesi terzi;
- b) promuove l'inserimento nelle appendici della CITES di specie animali e vegetali il cui stato di conservazione sia considerato a rischio a causa del commercio internazionale ed effettua riesami periodici che possano offrire l'occasione di raccomandare una modifica delle appendici della CITES per garantire che esse tengano adeguatamente conto delle esigenze di conservazione delle specie oggetto di commercio internazionale;
- c) favorisce la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nella CITES, compreso il loro commercio legale e tracciabile, procurando al tempo stesso vantaggi ai portatori di interessi lungo la catena del valore, in particolare alle comunità locali presso le quali sono ottenute le specie elencate nella CITES;
- d) adotta provvedimenti volti a preservare la biodiversità quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, in particolare attraverso misure tese a prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e
- e) procede, al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, allo scambio di informazioni con l'altra parte in merito alle iniziative riguardanti il commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali e favorisce tale commercio.

4. È opportuno che ciascuna parte cooperi con l'altra a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, anche con i portatori di interessi del settore, su questioni relative al commercio, alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, nonché nell'ambito della lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche, anche attraverso iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti ed esemplari illegali di specie selvatiche e con l'intento di rafforzare la cooperazione in materia di attività di contrasto e condivisione delle informazioni.

ARTICOLO 26.7

Commercio e gestione sostenibile delle foreste

1. Le parti riconoscono l'importanza della gestione sostenibile delle foreste e il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.
2. A norma del paragrafo 1, ciascuna parte:
 - a) incoraggia la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e la promozione del commercio e del consumo di legname e di prodotti del legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile;
 - b) promuove un commercio di prodotti forestali che non abbia causato deforestazione o degrado forestale;

- c) attua misure volte a combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio anche, se del caso, mediante attività di cooperazione con paesi terzi e
 - d) scambia con l'altra parte informazioni sulle iniziative attinenti al commercio in materia di governance forestale e conservazione della superficie forestale e coopera con l'altra parte per massimizzare le ricadute positive e garantire sinergie nelle rispettive politiche di interesse comune.
3. È opportuno che ciascuna parte cooperi con l'altra a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, anche con i portatori di interessi del settore, su questioni relative al commercio e alla conservazione delle foreste nonché alla gestione sostenibile delle foreste.

ARTICOLO 26.8

Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dell'acquacoltura

1. Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile al fine di garantire condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili. Esse riconoscono altresì il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi.

2. Le parti riconoscono che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito "pesca INN") incide negativamente sul commercio e sull'ambiente e confermano la necessità di prendere provvedimenti per porre fine alla pesca INN onde ovviare ai problemi della pesca eccessiva e dell'utilizzo non sostenibile delle risorse alieutiche.
3. A norma dei paragrafi 1 e 2, ciascuna parte:
 - a) agisce conformemente ai principi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, aperto alla firma a New York il 4 dicembre 1995, dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare approvato il 24 novembre 1993 con la risoluzione 15/93 della 27^a sessione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, del codice di condotta dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura per una pesca responsabile adottato il 31 ottobre 1995 dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata approvato il 22 novembre 2009 nel corso della 36^a sessione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura;

- b) attua misure di conservazione e di gestione a lungo termine e assicura lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine quali definite nei principali strumenti delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) relativi a tali questioni¹³⁶;
- c) partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui entrambe le parti sono membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, al fine di garantire lo sfruttamento, la gestione e la conservazione sostenibili delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino, compresa, se del caso, la partecipazione attiva all'adozione di misure di gestione, conservazione e controllo da parte di tali organizzazioni regionali di gestione della pesca e la loro effettiva attuazione e applicazione, ivi compresi, all'occorrenza, i sistemi di documentazione o certificazione delle catture;
- d) attua misure efficaci per combattere la pesca INN, compresi provvedimenti volti ad escludere dai flussi commerciali i prodotti della pesca INN, e a tal fine coopera e scambia informazioni e

¹³⁶ Tali strumenti comprendono, tra l'altro, a seconda dei casi: la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

- e) promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, anche per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi e dei principi stabiliti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.

4. È opportuno che ciascuna parte cooperi con l'altra e nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e di altri consessi internazionali al fine di conseguire una gestione sostenibile della pesca.

ARTICOLO 26.9

Commercio e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1. Le parti riconoscono l'importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso una condotta responsabile e pratiche di responsabilità sociale da parte delle imprese, che contribuiscano all'instaurazione di un contesto favorevole, e riconoscono altresì il ruolo svolto dal commercio nel perseguire l'obiettivo di gestione responsabile delle catene di approvvigionamento.
2. A norma del paragrafo 1, ciascuna parte:
 - a) promuove la responsabilità sociale o la condotta responsabile delle imprese, anche incoraggiando queste ultime ad adottare pratiche pertinenti, e

b) sostiene la diffusione e l'impiego di strumenti internazionali pertinenti, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL adottata a Ginevra nel novembre 1977, il patto mondiale delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani approvati dal Consiglio dei diritti umani nella risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011.

3. Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale o condotta responsabile delle imprese, come i documenti della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile, e promuovono in tal senso attività congiunte, anche per quanto riguarda i paesi terzi. Ciascuna parte incoraggia l'adozione degli orientamenti che sostiene.

4. Ciascuna parte scambia informazioni e migliori pratiche con l'altra parte e, se del caso, coopera con quest'ultima a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, su questioni contemplate dal presente articolo.

ARTICOLO 26.10

Altre iniziative in materia di commercio e investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le parti confermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.
2. A norma del paragrafo 1, ciascuna parte promuove:
 - a) politiche commerciali e di investimento che sostengano gli obiettivi dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e siano coerenti con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, comprese le politiche in materia di retribuzione, salario e orario di lavoro, protezione sociale inclusiva, salute e sicurezza sul lavoro e altri aspetti attinenti alle condizioni di lavoro;
 - b) l'agevolazione degli scambi e degli investimenti in beni e servizi ambientali, compresi quelli di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici quali le energie sostenibili e rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, affrontando, tra l'altro, la questione dei relativi ostacoli non tariffari, adottando quadri strategici che favoriscano la diffusione delle migliori tecnologie disponibili e cooperando riguardo a iniziative in tale settore, e

- c) lo scambio di prodotti che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, compresi i prodotti oggetto di sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo-solidale e i marchi di qualità ecologica.

3. È opportuno che ciascuna parte cooperi con l'altra a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali sulle questioni contemplate dal presente articolo.

ARTICOLO 26.11

Informazioni scientifiche e tecniche

1. Nello stabilire o attuare misure di protezione dell'ambiente o della salute e della sicurezza sul lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, ciascuna parte tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili e delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali pertinenti.

2. Qualora manchi l'assoluta certezza scientifica e sussista il rischio di danni gravi o irreversibili per l'ambiente o per la sicurezza e la salute sul lavoro, una parte può adottare misure efficaci sotto il profilo dei costi sulla base del principio di precauzione. Tali misure sono coerenti con il presente accordo o giustificate ai sensi del medesimo. Esse si basano sulle informazioni pertinenti disponibili e sono oggetto di un riesame periodico alla luce di nuove informazioni scientifiche.

ARTICOLO 26.12

Trasparenza

Quando adotta e attua misure di applicazione generale volte alla protezione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ovvero misure commerciali o di investimento che possono incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro, una parte agisce in conformità del capo 27 (Trasparenza) e offre agli interessati ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari interne.

ARTICOLO 26.13

Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare per conseguire gli obiettivi del presente capo.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può vertere su ambiti quali:
 - a) gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente e al lavoro nei consessi internazionali, compresi, in particolare, l'OMC, l'OIL, l'Assemblea e il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e gli accordi multilaterali in materia di ambiente;

b) l'incidenza del diritto e delle norme in materia di ambiente e lavoro sul commercio e sugli investimenti e

c) l'incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sul lavoro e sull'ambiente.

3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può riguardare altresì aspetti attinenti al commercio rientranti:

a) nelle convenzioni fondamentali, nelle convenzioni sulla governance e in altre convenzioni aggiornate dell'OIL rilevanti nel contesto degli scambi commerciali;

b) nell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, anche per quanto riguarda i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento mondiali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale, lo sviluppo di competenze e la parità di genere;

c) in accordi multilaterali in materia di ambiente, compresi la cooperazione doganale e il sostegno reciproco alla partecipazione a tali accordi;

d) nel regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica, l'elaborazione e l'adozione di misure di fissazione del prezzo del carbonio, compresi i sistemi di scambio di quote di emissione, l'adattamento basato sugli ecosistemi e gli approcci in materia di adattamento della gestione delle risorse idriche ai cambiamenti climatici;

- e) nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e del relativo emendamento di Kigali, in particolare:
 - i) le misure tese a controllare la produzione, il consumo e il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono e di idrofluorocarburi (HFC);
 - ii) l'introduzione di alternative rispettose dell'ambiente;
 - iii) l'aggiornamento delle norme e
 - iv) la lotta contro il commercio illegale di sostanze disciplinate da tale accordo;
- f) nella promozione di una crescita verde inclusiva e di un'economia circolare;
- g) in sistemi pubblici e privati trasparenti di garanzia della sostenibilità, compreso il marchio di qualità ecologica;
- h) nella protezione e nel ripristino degli ecosistemi, nell'accesso alle risorse genetiche e nella giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, conformemente al protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica, firmato a Nagoya il 29 ottobre 2010, nonché nella valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi e strumenti economici connessi;

- i) nella responsabilità sociale delle imprese, nella condotta responsabile delle imprese e nella gestione responsabile delle catene di approvvigionamento mondiali, anche per quanto riguarda il rispetto, l'attuazione e la diffusione degli strumenti concordati a livello internazionale;
- j) nella corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;
- k) nella promozione della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità, anche attraverso la lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche di cui all'articolo 26.6;
- l) nella promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste al fine di arrestare la deforestazione e il disboscamento illegale, compresa la promozione del commercio di prodotti forestali che non hanno causato deforestazione o degrado forestale, di cui all'articolo 26.7, e
- m) nella promozione di pratiche di pesca sostenibili e del commercio di prodotti della pesca gestiti in maniera sostenibile, nonché nella protezione e nel ripristino dell'ambiente marino di cui all'articolo 26.8.

ARTICOLO 26.14

Sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera l), si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle parti, e successivamente secondo necessità conformemente all'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 3.
2. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile:
 - a) agevola e sorveglia l'attuazione e la gestione efficaci del presente capo, comprese le attività di cooperazione avviate a norma del medesimo;
 - b) svolge i compiti di cui agli articoli da 26.17 a 26.19;
 - c) formula raccomandazioni al comitato per il commercio, anche per quanto riguarda i temi da discutere con il gruppo consultivo interno e con il forum della società civile di cui all'articolo 33.5 (Gruppi consultivi interni) e all'articolo 33.6 (Forum della società civile), e
 - d) esamina qualsiasi altra questione relativa al presente capo eventualmente concordata dalle parti.

3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile presenta una relazione pubblica dopo ciascuna riunione.

4. Ciascuna parte tiene in debita considerazione le comunicazioni e i pareri del pubblico sulle questioni relative al presente capo e ne informa il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e i suoi meccanismi della società civile di cui all'articolo 33.5 (Gruppi consultivi interni) e all'articolo 33.6 (Forum della società civile).

ARTICOLO 26.15

Commercio e sviluppo sostenibile – Punti di contatto

Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti su qualsiasi questione relativa all'attuazione del presente capo e ne notifica i dati di contatto all'altra parte. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

ARTICOLO 26.16

Risoluzione delle controversie

In caso di disaccordo tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, le parti si avvalgono esclusivamente delle procedure di risoluzione delle controversie di cui agli articoli 26.17 e 26.18.

ARTICOLO 26.17

Consultazioni

1. Una parte può chiedere all'altra di procedere a consultazioni in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente capo presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte istituito conformemente all'articolo 26.15. La domanda illustra i motivi della richiesta di consultazioni, compresa una descrizione della questione contestata. Le consultazioni iniziano subito dopo che una parte ne abbia fatto richiesta e in ogni caso non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo diversa decisione delle parti. Le consultazioni si svolgono di persona o, previo accordo delle parti, per via elettronica.

2. Le parti avviano consultazioni al fine di pervenire a una soluzione della questione soddisfacente per entrambe. Per quanto riguarda le questioni relative agli accordi multilaterali di cui al presente capo, le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL oppure dalle organizzazioni o dagli organismi multilaterali competenti in materia di ambiente al fine di garantire la coerenza tra i propri lavori e quelli di tali organizzazioni od organismi. Le parti chiedono, se del caso e di comune accordo, il parere di tali organizzazioni od organismi o di altri esperti od organismi che ritengono appropriati.
3. Qualora, 30 giorni dopo la data di ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, ritenga che la questione debba essere ulteriormente esaminata, una parte può chiedere per iscritto la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e notificare tale domanda al punto di contatto di cui al paragrafo 1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce senza indugio e si adopera per pervenire a una soluzione della questione soddisfacente per entrambe le parti.
4. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile chiede, se del caso, il parere dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 33.5 (Gruppi consultivi interni) o altri pareri di esperti.
5. La soluzione cui giungono le parti è pubblica.

ARTICOLO 26.18

Gruppo di esperti

1. Qualora, entro i 90 giorni successivi a una domanda di consultazioni a norma dell'articolo 26.17, le parti non siano pervenute a una soluzione concordata, una parte può chiedere la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare la questione. La domanda è presentata per iscritto al punto di contatto dell'altra parte designato a norma dell'articolo 26.15. Essa indica i motivi della richiesta di costituzione di un gruppo di esperti, compresa l'indicazione della base giuridica della contestazione.
2. Salvo disposizione contraria del presente articolo, si applicano l'articolo 31.6 (Costituzione del collegio), l'articolo 31.10 (Funzioni del collegio), l'articolo 31.20 (Sostituzione dei membri del collegio), l'articolo 31.21 (Regolamento interno), l'articolo 31.22 (Sospensione e conclusione), l'articolo 31.23 (Richiesta di informazioni) e l'articolo 31.24 (Norme interpretative), la sezione E (Disposizioni comuni) del capo 31 (Risoluzione delle controversie), nonché l'allegato 31-A (Regolamento interno) e l'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori).

3. Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile compila un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadine né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del gruppo di esperti. Ciascuna parte propone almeno cinque nominativi per il proprio sottoelenco. Le parti selezionano inoltre un minimo di cinque persone per l'elenco di presidenti. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e affinché gli esperti siano sempre almeno in numero di 15.

4. Le persone di cui al paragrafo 3 possiedono conoscenze o competenze specialistiche in materia di diritto del lavoro o di diritto ambientale e riguardo alle questioni disciplinate dal presente capo ovvero alla risoluzione delle controversie che possono sorgere nel quadro di accordi internazionali. Esse sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo riguardo alle questioni oggetto di disaccordo, non sono collegate al governo di nessuna delle parti e si conformano alle disposizioni di cui all'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori).

5. È istituito un gruppo di esperti conformemente alle procedure di cui all'articolo 31.6 (Costituzione del collegio), paragrafi 2 e 3. Gli esperti sono selezionati tra i nominativi che figurano nei sottoelenchi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all'articolo 31.7 (Composizione del collegio).

6. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, quale definita all'articolo 31.6 (Costituzione del collegio), paragrafo 3, il gruppo ha il mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti del capo 26 (Commercio e sviluppo sostenibile) del presente accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, formulare conclusioni e raccomandazioni per la soluzione della questione e presentare una relazione, conformemente all'articolo 26.18 (Gruppo di esperti), paragrafo 8".

7. Nelle questioni riguardanti il rispetto degli accordi multilaterali di cui al presente capo, il gruppo di esperti si adopera per chiedere informazioni e pareri agli organi competenti dell'OIL o ad altri organismi istituiti in forza di accordi multilaterali in materia di ambiente.

8. Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione intermedia entro 90 giorni dalla propria costituzione e una relazione finale entro 30 giorni dalla presentazione della relazione interinale. Tali relazioni espongono le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle constatazioni e delle raccomandazioni. Ciascuna parte rende pubblicamente disponibile la relazione finale entro 15 giorni dalla data in cui il gruppo di esperti l'ha presentata.

9. Le parti discutono le misure appropriate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. La parte che attua le misure appropriate informa il proprio gruppo consultivo interno di cui all'articolo 33.5 (Gruppi consultivi interni) e l'altra parte, non oltre tre mesi dal momento in cui la relazione è stata resa pubblicamente disponibile, in merito a eventuali azioni o misure da attuare. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sorveglia il seguito dato alla relazione del gruppo di esperti e alle raccomandazioni di quest'ultimo. I gruppi consultivi interni di cui all'articolo 33.5 (Gruppi consultivi interni) possono presentare osservazioni al riguardo al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 26.19

Riesame

1. Al fine di rendere più efficace l'attuazione del presente capo, all'entrata in vigore dell'accordo le parti avviano un processo di riesame formale tenendo conto, tra l'altro, dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente capo, dell'evoluzione delle politiche in ciascuna parte, dell'evoluzione degli accordi internazionali e delle opinioni presentate dai portatori di interessi. Le parti punteranno a concludere il processo di riesame entro 12 mesi.

2. Ai fini del paragrafo 1, nel corso delle riunioni del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile le parti discutono in particolare del funzionamento delle disposizioni relative al quadro istituzionale e alla risoluzione delle controversie di cui agli articoli da 26.14 a 26.18, compreso un eventuale riesame della loro efficacia, e del rafforzamento del meccanismo di esecuzione, compresa la possibilità di prevedere una fase di conformità e contromisure pertinenti in ultima istanza.
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può elaborare modifiche delle disposizioni pertinenti del presente capo che tengano conto dell'esito delle discussioni di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente alla procedura di modifica di cui all'articolo 33.8 (Modifiche).
4. Fatto salvo l'esito del riesame, le parti valutano la possibilità di includere l'accordo di Parigi quale elemento essenziale del presente accordo e la modalità di tale eventuale inclusione.

CAPO 27

TRASPARENZA

ARTICOLO 27.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "misure di applicazione generale": le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le decisioni amministrative di applicazione generale;
- b) "persona interessata": qualsiasi persona fisica o giuridica che possa essere interessata da una misura di applicazione generale e
- c) "misura amministrativa": una misura o una decisione avente effetto giuridico che incide sui diritti e sugli obblighi di una determinata persona in un caso individuale e comprende una misura amministrativa o la mancata adozione di una misura o di una decisione amministrativa conformemente al diritto della parte.

ARTICOLO 27.2

Obiettivo

Le parti mirano a promuovere la trasparenza del contesto normativo.

ARTICOLO 27.3

Pubblicazione

1. Ciascuna parte provvede affinché una misura di applicazione generale riguardante qualsiasi questione contemplata dal presente accordo:
 - a) sia rapidamente pubblicata tramite un mezzo ufficialmente designato e, se possibile, per via elettronica, o sia altrimenti messa a disposizione in modo da permettere agli operatori commerciali e agli altri portatori di interessi di venirne a conoscenza, e
 - b) se adottata a livello amministrativo centrale, fornisca una spiegazione dell'obiettivo perseguito e sia motivata.
2. Nella misura del possibile, all'atto dell'introduzione o della modifica di una misura di cui al paragrafo 1, ciascuna parte prevede un periodo di tempo sufficiente per prenderne conoscenza tra la pubblicazione e l'entrata in vigore.

ARTICOLO 27.4

Comunicazione di informazioni

1. Su richiesta dell'altra parte, una parte comunica senza indugio informazioni e risponde a domande riguardanti qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, che incida sostanzialmente sul funzionamento del presente accordo.
2. Le informazioni comunicate a norma del presente articolo non pregiudicano la possibilità di stabilire se la misura sia coerente con il presente accordo.

ARTICOLO 27.5

Gestione delle misure di applicazione generale

1. Ciascuna parte gestisce in modo obiettivo, imparziale, coerente e ragionevole tutte le misure di applicazione generale riguardanti qualsiasi materia contemplata dal presente accordo.

2. Nell'applicare in determinati casi misure di applicazione generale a persone, beni o servizi specifici dell'altra parte, ciascuna parte:

- a) si adopera per comunicare a una persona direttamente interessata da un procedimento amministrativo, con ragionevole preavviso e secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'avvio del procedimento, fornendo altresì una descrizione della sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'avvio, nonché una descrizione generale delle questioni controverse;
- b) offre a tale persona una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della propria posizione prima di qualsiasi misura amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano e
- c) garantisce che i procedimenti siano conformi al proprio diritto.

ARTICOLO 27.6

Riesame e ricorso

1. Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di procedure ovvero di organi giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine di riesaminare e, se giustificato, correggere sollecitamente una misura amministrativa riguardante qualsiasi materia contemplata dal presente accordo¹³⁷. Ciascuna parte provvede affinché le proprie procedure di ricorso o di riesame siano espletate in modo non discriminatorio e imparziale da organi che siano indipendenti dall'autorità preposta all'esecuzione amministrativa e non abbiano alcun interesse sostanziale in merito all'esito della questione.
2. Ciascuna parte provvede affinché le parti del procedimento di cui al paragrafo 1 abbiano diritto a:
 - a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni e
 - b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, se il diritto lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa competente.

¹³⁷ Si precisa che, ai fini del riesame e della correzione di una misura amministrativa, una parte può esigere che siano esperiti i mezzi di ricorso amministrativo disponibili.

3. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), è attuata dall'ufficio o dall'autorità preposti all'esecuzione amministrativa e ne disciplina le pratiche, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore secondo quanto previsto dal diritto della parte interessata.

CAPO 28

BUONE PRASSI REGOLAMENTARI

ARTICOLO 28.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità di regolamentazione":
 - i) per l'Unione europea: la Commissione europea e
 - ii) per il Messico: l'amministrazione pubblica federale, compresi gli organismi decentrati dell'amministrazione pubblica federale, e

b) "misure di regolamentazione": misure di applicazione generale, elaborate da un'autorità di regolamentazione e adottate da una parte, la cui osservanza è obbligatoria, ossia:

i) per l'Unione europea:

A) i regolamenti e le direttive di cui all'articolo 288 del TFUE e

B) gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 TFUE e

ii) per il Messico:

A) leggi e decreti legislativi presentati dall'esecutivo del governo federale e

B) qualsiasi altro atto amministrativo di applicazione generale, compresi, ma non esclusivamente, regolamenti, decreti, accordi e Normas Oficiales Mexicanas ("NOM", norme ufficiali messicane).

ARTICOLO 28.2

Principi generali

1. Le parti riconoscono l'importanza di:
 - a) ricorrere a buone prassi regolamentari nel processo di pianificazione, progettazione, pubblicazione, attuazione, valutazione e revisione delle misure di regolamentazione al fine di conseguire gli obiettivi di politica interna e
 - b) mantenere e consolidare i vantaggi derivanti dal presente accordo attraverso il ricorso a buone prassi regolamentari per agevolare gli scambi di beni e servizi e aumentare gli investimenti tra le parti.
2. Ciascuna parte ha il diritto di determinare il proprio approccio alle buone prassi regolamentari a norma del presente accordo in modo coerente con il quadro giuridico, le pratiche¹³⁸ e i principi fondamentali alla base del proprio sistema regolamentare.

¹³⁸ Per l'Unione europea, tali principi comprendono quelli inclusi nel TFUE e da esso derivanti.

3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata in modo da imporre a una parte di:

- a) discostarsi dalle procedure interne volte a individuare le sue priorità in materia di regolamentazione e di elaborare e adottare misure di regolamentazione che garantiscano i livelli di protezione che ritiene opportuni;
- b) prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento di obiettivi di politica pubblica o
- c) conseguire un determinato risultato in materia di regolamentazione.

ARTICOLO 28.3

Ambito di applicazione

- 1. Il presente capo si applica alle misure di regolamentazione riguardanti qualsiasi materia disciplinata dal presente accordo.
- 2. Il presente capo non si applica alle autorità di regolamentazione né alle misure, alle pratiche o agli approcci di regolamentazione degli Stati membri.

ARTICOLO 28.4

Consultazione interna e coordinamento dello sviluppo normativo

1. Le parti riconoscono che l'attuazione di buone prassi regolamentari può essere agevolata da meccanismi interni che migliorino la consultazione interna e il coordinamento necessari per i processi o i meccanismi di elaborazione di misure di regolamentazione.
2. Ciascuna parte adotta o continua ad avvalersi di processi o meccanismi di coordinamento interno o di riesame delle misure di regolamentazione che vengono elaborate dalla propria autorità di regolamentazione.
3. Detti processi o meccanismi dovrebbero mirare, tra l'altro, a:
 - a) promuovere buone prassi regolamentari, comprese quelle stabilite nel presente capo;
 - b) intensificare le consultazioni e il coordinamento interni per individuare ed evitare inutili duplicazioni e incoerenze tra le prescrizioni nelle misure di regolamentazione della parte;
 - c) far sì che i potenziali effetti delle misure di regolamentazione in fase di preparazione, compresi quelli sulle piccole e medie imprese, siano presi in considerazione nel successivo processo decisionale;

- d) assicurare la conformità agli obblighi internazionali in materia di scambi e investimenti e
- e) far sì che si tenga conto degli sviluppi importanti registrati nei consessi internazionali e in altre sedi.

4. Le parti riconoscono che i processi o i meccanismi di cui al paragrafo 2 possono variare a seconda delle rispettive situazioni. A tale riguardo, ciascuna parte può, conformemente alle proprie norme e procedure interne, migliorare il proprio sistema normativo mediante meccanismi supplementari di consultazione interna e di coordinamento.

5. Ciascuna parte può istituire o mantenere un organismo centrale di coordinamento.

ARTICOLO 28.5

Trasparenza dei processi e dei meccanismi di regolamentazione

Ciascuna parte rende pubblica la descrizione dei processi e dei meccanismi di cui si avvale la propria autorità di regolamentazione per elaborare, valutare o riesaminare le misure di regolamentazione. Tale descrizione fa riferimento a orientamenti, norme o procedure pertinenti, anche per quanto riguarda le possibilità offerte al pubblico di presentare osservazioni.

ARTICOLO 28.6

Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste

1. Ciascuna parte rende pubblico, quanto meno annualmente, un elenco delle misure di regolamentazione principali previste¹³⁹ che la sua autorità di regolamentazione si aspetta ragionevolmente di adottare entro l'anno.
2. Per ogni misura di regolamentazione ripresa nell'elenco di cui al paragrafo 1, ciascuna parte dovrebbe rendere pubblici quanto prima anche:
 - a) una breve descrizione dell'ambito di applicazione e degli obiettivi e
 - b) il tempo previsto per la sua adozione, compreso, se possibile, il periodo della consultazione pubblica.

¹³⁹ Si precisa che per "misura di regolamentazione principale" si intende una misura avente un notevole impatto normativo, quale stabilito da ciascuna parte conformemente alle proprie norme e procedure.

ARTICOLO 28.7

Consultazioni pubbliche

1. Nell'elaborare una misura di regolamentazione principale, ciascuna parte, conformemente alle proprie norme e procedure:
 - a) pubblica un progetto di misura di regolamentazione o documenti di consultazione fornendo dettagli sufficienti sulla nuova misura in fase di elaborazione per consentire a chiunque di valutare se e in quale modo detta misura possa incidere significativamente sui propri interessi;
 - b) offre a qualsiasi persona, su base non discriminatoria, ragionevoli possibilità di presentare osservazioni e
 - c) esamina le osservazioni ricevute.
2. Ciascuna parte dovrebbe avvalersi di mezzi di comunicazione elettronici e cercare di utilizzare un punto di accesso unico specifico per fornire informazioni riguardanti le consultazioni pubbliche, compreso il modo di formulare osservazioni.

3. Ciascuna parte rende pubbliche le eventuali osservazioni ricevute, nonché una sintesi dei risultati delle consultazioni. Tale obbligo non si applica qualora necessario per tutelare informazioni riservate o dati personali o per impedire la divulgazione di contenuti inappropriati.

ARTICOLO 28.8

Valutazione dell'impatto normativo

1. Ciascuna parte provvede affinché, in sede di elaborazione delle misure di regolamentazione principali, la propria autorità di regolamentazione effettui valutazioni dell'impatto normativo conformemente alle norme e alle procedure applicabili.

2. Nell'effettuare una valutazione dell'impatto normativo a norma del paragrafo 1, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte predispone e continua ad avvalersi di processi e meccanismi che promuovano l'esame dei seguenti fattori:

- a) la necessità di una misura di regolamentazione, comprese la natura e l'importanza del problema che la misura intende affrontare;
- b) eventuali alternative regolamentari e non regolamentari, fattibili e appropriate, compresa la possibilità di non legiferare, che permettano di conseguire gli obiettivi di politica pubblica di tale parte;

- c) per quanto possibile e pertinente, i potenziali costi e benefici e il potenziale impatto sociale, economico e ambientale di tali alternative, anche sugli scambi e sugli investimenti internazionali e sulle piccole e medie imprese, riconoscendo che alcuni costi e benefici sono difficili da quantificare e da esprimere in termini monetari;
- d) il rapporto tra le opzioni in esame e le norme internazionali pertinenti, comprese se del caso le ragioni di eventuali divergenze, e
- e) il modo migliore per conseguire gli obiettivi di politica pubblica in termini di efficacia ed efficienza.

3. Nell'effettuare una valutazione dell'impatto normativo conformemente al paragrafo 1, l'autorità di regolamentazione si basa sulle prove più attendibili ragionevolmente ottenibili, comprese le informazioni scientifiche, tecniche, economiche o di altro tipo.

4. La parte interessata elabora, per quanto riguarda qualsiasi valutazione dell'impatto normativo effettuata da un'autorità di regolamentazione in merito a una misura di regolamentazione, una relazione finale che illustra in dettaglio i fattori presi in considerazione dall'autorità di regolamentazione nella propria valutazione e i risultati pertinenti. Tale relazione è resa pubblica non oltre la data in cui la misura di regolamentazione è messa a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 28.9

Valutazione retrospettiva

1. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mantiene in essere processi o meccanismi volti a promuovere valutazioni o riesami periodici retrospettivi delle proprie misure di regolamentazione a intervalli che ritiene opportuni.
2. Nell'effettuare una valutazione periodica retrospettiva, le autorità di regolamentazione di una parte vagliano eventuali possibilità di conseguire più efficacemente gli obiettivi di politica pubblica e ridurre gli oneri normativi superflui, anche a carico delle piccole e medie imprese. Sulla base di tali valutazioni periodiche retrospettive, ciascuna parte dovrebbe stabilire se le proprie misure di regolamentazione debbano essere modificate, razionalizzate, ampliate o abrogate.
3. Ciascuna parte rende pubblici i propri progetti di valutazione periodica retrospettiva e i relativi risultati.

ARTICOLO 28.10

Registro di regolamentazione

Ciascuna parte, conformemente alle proprie norme e procedure, provvede affinché le misure di regolamentazione in vigore siano disponibili su un unico sito web liberamente accessibile. Tale sito web dovrebbe consentire la ricerca delle misure di regolamentazione per citazione o per lemma ed essere aggiornato periodicamente.

ARTICOLO 28.11

Punto di contatto

1. I punti di contatto incaricati della comunicazione tra le parti riguardo a questioni attinenti al presente capo sono:
 - a) per il Messico, la Direzione generale delle discipline commerciali internazionali del sottosegretariato per il commercio estero del ministero dell'Economia (*Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía*) o il suo successore e
 - b) per l'Unione europea, la direzione generale del Commercio o il suo successore.

2. Ciascun punto di contatto è responsabile della consultazione e del coordinamento all'interno della rispettiva autorità di regolamentazione, se del caso, riguardo a questioni attinenti al presente capo.
3. Ciascuna parte notifica all'altra i dati di contatto del proprio punto di contatto e le comunica tempestivamente eventuali modifiche di tali dati.

ARTICOLO 28.12

Cooperazione e scambio di informazioni

1. Le parti cooperano al fine di agevolare l'attuazione del presente capo. Tale cooperazione può comprendere l'organizzazione di attività pertinenti, compresa l'assistenza reciproca, per rafforzare la collaborazione tra le rispettive autorità di regolamentazione.
2. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti si scambiano informazioni sulle rispettive norme e procedure vigenti in materia di buone prassi regolamentari e, se del caso, su eventuali misure adottate per l'attuazione del presente capo.

ARTICOLO 28.13

Risoluzione delle controversie

Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni del presente capo.

CAPO 29

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ARTICOLO 29.1

Obiettivo

Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare la cooperazione su questioni attinenti alle piccole e medie imprese (PMI) attraverso i mezzi previsti dal presente capo e da altre disposizioni del presente accordo che possono altrimenti risultare particolarmente vantaggiose per le PMI.

ARTICOLO 29.2

Condivisione delle informazioni

1. Ciascuna parte crea o continua ad avvalersi di un sito web accessibile al pubblico contenente informazioni relative al presente accordo, tra cui:
 - a) il testo dell'accordo, compresi tutti gli allegati;

- b) una sintesi dell'accordo e
 - c) informazioni destinate a essere utilizzate dalle PMI contenenti:
 - i) una descrizione delle disposizioni dell'accordo che la parte ritiene pertinenti per le PMI di entrambe le parti e
 - ii) qualsiasi informazione supplementare che la parte consideri utile per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte nell'ambito dell'accordo.
2. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 link che rinviano ai seguenti siti web:
- a) il sito web equivalente dell'altra parte e
 - b) i siti web delle proprie autorità pubbliche e di altri soggetti appropriati che, secondo la parte, fornirebbero informazioni utili alle PMI interessate a commerciare o concludere affari in tale parte.
3. I siti web di cui al paragrafo 2, lettera b), contengono informazioni relative a quanto segue:
- a) disposizioni legislative e regolamentari doganali e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché moduli e documenti a tal fine necessari;

- b) disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di diritti di proprietà intellettuale;
- c) regolamenti tecnici e, nei casi in cui la valutazione della conformità da parte di terzi sia obbligatoria ai sensi del capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi), procedure obbligatorie di valutazione della conformità e link che rinviano agli elenchi degli organismi di valutazione della conformità;
- d) misure sanitarie e fitosanitarie applicabili all'importazione e all'esportazione;
- e) norme in materia di appalti pubblici, una banca dati contenente gli avvisi di appalti pubblici e le disposizioni pertinenti del capo 21 (Appalti pubblici);
- f) procedure di registrazione delle imprese e
- g) altre informazioni che la parte ritenga utili per le PMI.

4. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link che rinvia a una banca dati consultabile elettronicamente per codice della nomenclatura tariffaria. Tale banca dati:

- a) comprende le seguenti informazioni per quanto riguarda l'accesso delle merci al mercato della parte interessata:
 - i) le aliquote dei dazi doganali e i contingenti tariffari, se del caso, applicabili ai paesi che beneficiano del regime della nazione più favorita e ai paesi che non ne beneficiano, nonché le aliquote preferenziali dei dazi doganali e i contingenti tariffari preferenziali;

- ii) le accise;
 - iii) l'imposta sul valore aggiunto;
 - iv) gli oneri doganali o altri diritti, compresi quelli specifici per prodotto;
 - v) le regole di origine di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) e
 - vi) i criteri utilizzati per determinare il valore in dogana delle merci e
- b) mira ad includere le informazioni seguenti per quanto riguarda l'accesso delle merci al mercato della parte interessata:
- i) le altre misure tariffarie;
 - ii) la restituzione o il differimento dei dazi o altri tipi di esoneri volti alla riduzione o al rimborso dei dazi doganali o alla rinuncia a tali dazi;
 - iii) se del caso, le prescrizioni in materia di apposizione del marchio del paese di origine, compresi il metodo di marcatura e la sua posizione;

iv) le informazioni richieste per le procedure di importazione e

v) le informazioni connesse alle misure non tariffarie.

5. Ciascuna parte aggiorna periodicamente le informazioni e i link forniti a norma dei paragrafi da 1 a 4 per garantirne l'esattezza.

6. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni fornite a norma del presente articolo siano presentate in un modo atto a consentirne l'uso da parte delle PMI. Ciascuna parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.

7. Una parte si astiene dall'imporre oneri alle persone di una parte per l'accesso alle informazioni fornite a norma dei paragrafi da 1 a 4.

ARTICOLO 29.3

Punti di contatto per le PMI

1. Ciascuna parte designa un punto di contatto ("punto di contatto per le PMI") incaricato di svolgere le funzioni di cui al presente articolo e ne notifica all'altra parte i dati di contatto. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

2. I punti di contatto per le PMI:
- a) garantiscono che le esigenze delle PMI siano prese in considerazione nell'attuazione del presente accordo e studiano modalità per aumentare le opportunità commerciali e di investimento a favore delle PMI potenziando la cooperazione tra le parti per quanto concerne le questioni riguardanti le PMI;
 - b) individuano modalità che consentano alle PMI delle parti di cogliere le nuove opportunità create nell'ambito del presente accordo e si scambiano informazioni al riguardo;
 - c) garantiscono che le informazioni contenute nei siti web di cui all'articolo 29.2 siano aggiornate e pertinenti per le PMI e valutano la possibilità di inserire in tali siti web eventuali informazioni supplementari che un punto di contatto per le PMI potrebbe raccomandare;
 - d) trattano qualsiasi altra questione di interesse per le PMI in relazione all'attuazione degli aspetti del presente accordo che le riguardano, anche mediante:
 - i) lo scambio di informazioni;
 - ii) la partecipazione, se del caso, ai lavori dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro istituiti a norma del presente accordo e la presentazione a tali sottocomitati e gruppi di lavoro, nei rispettivi settori specifici di attività, di questioni e raccomandazioni di particolare interesse per le PMI, evitando nel contempo la duplicazione dei programmi di lavoro, e

- iii) l'individuazione e la proposta di eventuali soluzioni reciprocamente accettabili per migliorare la capacità delle PMI di intraprendere scambi e investimenti tra le parti;
 - e) riferiscono periodicamente al comitato per il commercio in merito alle proprie attività affinché le prenda in esame e
 - f) esaminano qualsiasi altra questione inerente alle PMI nell'ambito del presente accordo eventualmente concordata dalle parti.
3. I punti di contatto per le PMI si riuniscono secondo necessità e svolgono le proprie attività attraverso gli opportuni canali di comunicazione da essi convenuti, tra cui la posta elettronica, le videoconferenze o altri mezzi di comunicazione elettronica.
4. Nello svolgimento delle proprie attività, i punti di contatto per le PMI possono cercare di collaborare, se del caso, con esperti e organizzazioni esterne.

ARTICOLO 29.4

Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie

Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente capo.

CAPO 30

MATERIE PRIME

ARTICOLO 30.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorizzazione": il permesso, la licenza, la concessione o altro strumento amministrativo o contrattuale equivalente mediante il quale l'autorità competente di una parte autorizza un soggetto a esercitare una determinata attività economica nel proprio territorio;
- b) "soggetto": qualsiasi persona fisica o impresa o raggruppamento delle stesse; e
- c) "materie prime": le sostanze impiegate nella fabbricazione di prodotti industriali, esclusi i prodotti della pesca trasformati e i prodotti agricoli, costituiti da sale, zolfo, terre e pietre, gessi, calce e cementi (SA 25); minerali, scorie e ceneri (SA 26); merci comprese nel codice SA 27; prodotti chimici inorganici (SA 28); prodotti chimici organici (SA 29); concimi (SA 31); gomma naturale (SA 40); pelli gregge, pelli e cuoio (SA 41) e metalli di base e preziosi e minerali trasformati (ex SA 71, 72, 74-76 e 78-81), esclusi uranio e torio (SA 26.12) ed elementi e isotopi radioattivi (SA 28.44 e 28.45).

ARTICOLO 30.2

Principi

1. Ciascuna parte mantiene il diritto sovrano di stabilire se nel proprio territorio siano disponibili zone, determinate conformemente al proprio diritto e alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, per la prospezione e la produzione di materie prime.
2. Conformemente alle disposizioni del presente capo, le parti si riservano il diritto di adottare, mantenere in vigore e applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime, la tutela della società, dell'ambiente, della salute pubblica e dei consumatori e la promozione della pubblica sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ARTICOLO 30.3

Monopolio di esportazione e di importazione

Una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio di importazione o di esportazione per le materie prime. Ai fini del presente articolo, per "monopolio di importazione o di esportazione" si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri, ad opera di una parte, a un soggetto a fini di importazione di materie prime dall'altra parte o di esportazione di tali materie prime verso l'altra parte¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Si precisa che questa disposizione non pregiudica le disposizioni del capo 10 (Investimenti) e del capo 11 (Scambi transfrontalieri di servizi) e dei relativi allegati e non comprende diritti derivanti dalla concessione di un diritto esclusivo di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 30.4

Prezzi all'esportazione

Una parte non adotta né mantiene in vigore, mediante misure di qualsiasi genere, un prezzo per le esportazioni di materie prime nell'altra parte più elevato di quello applicato a tali prodotti destinati al mercato interno.

ARTICOLO 30.5

Prezzi interni

1. Le parti possono regolamentare il prezzo della fornitura interna di materie prime (di seguito "prezzo regolamentato") solo imponendo un obbligo di servizio pubblico.
2. Una parte che imponga un obbligo di servizio pubblico provvede affinché tale obbligo:
 - a) sia chiaramente definito, trasparente e proporzionato; e
 - b) non sia mantenuto in vigore se le circostanze o gli obiettivi che ne hanno motivato l'imposizione vengono meno.
3. Una parte che regolamenti il prezzo provvede alla pubblicazione del metodo di calcolo del prezzo regolamentato di cui al paragrafo 2 prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 30.6

Cooperazione sulle materie prime

Le parti cooperano nel settore delle materie prime al fine, tra l'altro, di:

- a) ridurre o eliminare le misure che provocano, nei paesi terzi, distorsioni degli scambi e degli investimenti e che incidono sulle materie prime;
- b) coordinare le rispettive posizioni nei consessi internazionali in cui si discutono questioni inerenti agli scambi e agli investimenti connesse alle materie prime e promuovere programmi internazionali nel settore delle materie prime;
- c) favorire lo scambio di dati di mercato nel settore delle materie prime;
- d) promuovere la responsabilità sociale delle imprese conformemente alle norme internazionali, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la rispettiva guida sul dovere di diligenza;
- e) promuovere la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e la formazione in ambiti pertinenti di interesse comune nel settore delle materie prime;
- f) favorire lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'evoluzione delle politiche interne;
e
- g) promuovere l'uso efficiente delle risorse, anche migliorando i processi di produzione nonché la durabilità, la riparabilità, la progettazione per lo smontaggio e la facilità di riutilizzo e riciclaggio dei beni.

CAPO 31

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

Obiettivo e ambito di applicazione

ARTICOLO 31.1

Obiettivo

Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo al fine di pervenire, per quanto possibile, a una soluzione concordata.

ARTICOLO 31.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto, il presente capo si applica alle controversie tra le parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo (di seguito "disposizioni contemplate") qualora una parte ritenga che una misura¹⁴¹ dell'altra parte sia incompatibile con una disposizione contemplata.

ARTICOLO 31.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui agli allegati 31-A (Regolamento interno) e 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori).

¹⁴¹ Si precisa che qualsiasi atto od omissione imputabile a una parte può costituire una misura di tale parte ai fini del presente capo. Una misura proposta da una parte può essere oggetto di consultazioni a norma dell'articolo 31.5. Non viene istituito un collegio per il riesame di una misura proposta.

ARTICOLO 31.4

Scelta del foro

1. In caso di controversia in merito a una misura asseritamente incompatibile con un obbligo derivante dal presente accordo o con un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti siano firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro per la composizione della controversia.
2. Dopo aver avviato le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione o di un altro accordo internazionale, una parte non avvia dette procedure in un altro foro per quanto riguarda la misura di cui al paragrafo 1, salvo qualora il foro scelto inizialmente non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni.
3. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 31.6;
 - b) le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 della DSUe

c) le procedure di risoluzione delle controversie a norma di altri accordi si considerano avviate conformemente alle disposizioni pertinenti di detti accordi.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, nulla nel presente accordo vieta a una parte la sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata secondo le procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti siano firmatarie. Non può essere invocato né l'accordo OMC né altro accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di sospendere gli obblighi a norma del presente accordo.

SEZIONE B

Consultazioni

ARTICOLO 31.5

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 31.2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2. Una parte che desideri chiedere l'avvio di consultazioni ne fa domanda per iscritto all'altra parte, indicando la misura contestata e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.
3. La parte destinataria della richiesta di consultazioni risponde senza indugio e comunque entro 10 giorni dalla data del ricevimento. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte destinataria della richiesta, salvo diversa decisione delle parti. Le consultazioni si considerano concluse una volta decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo che le parti non decidano di proseguirle.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese le questioni riguardanti merci deperibili, si svolgono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le consultazioni si considerano concluse entro detto termine di 15 giorni, salvo che le parti non decidano di proseguirle.
5. Nel corso delle consultazioni, ciascuna parte fornisce all'altra sufficienti informazioni fattuali per consentire un'analisi completa del modo in cui la misura contestata potrebbe incidere sull'applicazione del presente accordo. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti che abbia conoscenze adeguate della materia oggetto delle consultazioni.
6. Le consultazioni, in particolare le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi. Ciascuna parte tutela le informazioni riservate ricevute nel corso delle consultazioni come richiesto dalla parte che le ha fornite.

7. Se la parte interpellata non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, se le consultazioni non hanno luogo nei termini stabiliti ai paragrafi 3 o 4, se le parti convengono di non avviare le consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte che ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'articolo 31.6.

SEZIONE C

Procedure riguardanti il collegio

ARTICOLO 31.6

Costituzione del collegio

1. Se le parti non riescono a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'Articolo 31.5, la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio.

2. La domanda di costituzione di un collegio è comunicata per iscritto all'altra parte. La parte attrice indica nella domanda la misura contestata e spiega i motivi per cui detto provvedimento è incompatibile con le disposizioni contemplate, in modo tale da chiarire la base giuridica della contestazione.

3. Il collegio è costituito al momento della presentazione della domanda.

ARTICOLO 31.7

Composizione del collegio

1. Un collegio si compone di tre membri.
2. Entro 15 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la domanda scritta di costituzione del collegio, le parti si consultano per concordarne la composizione. A tal fine, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda scritta a norma dell'articolo 31.6, ciascuna parte designa un membro del collegio, che può essere cittadino di tale parte, e propone all'altra parte un massimo di tre candidati per la funzione di presidente. Le parti si adoperano per scegliere di comune accordo il presidente tra i candidati entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda scritta a norma dell'articolo 31.6. Una parte può sollevare obiezioni in merito alla designazione di un membro del collegio ad opera dell'altra parte se ritiene che tale persona non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 31.9.
3. Qualora non pervengano a un accordo sulla composizione del collegio entro il termine di cui al paragrafo 2, le parti applicano le procedure indicate ai paragrafi seguenti per costituire il collegio.

4. Entro sette giorni dallo scadere del termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte nomina un membro del collegio dal proprio sottoelenco di cui all'articolo 31.8.
5. Se la parte attrice non nomina un membro del collegio entro il termine di cui al paragrafo 4, il procedimento di risoluzione delle controversie termina allo scadere di tale termine.
6. Se la parte chiamata a rispondere non nomina un membro del collegio entro il termine di cui al paragrafo 4, la parte attrice può chiedere a un'autorità che ha il potere di nomina indicata nel regolamento interno di cui all'allegato 31-A di estrarre a sorte il membro del collegio. L'autorità che ha il potere di nomina estrae a sorte il membro del collegio dal sottoelenco della parte chiamata a rispondere di cui all'articolo 31.8 entro 15 giorni dal ricevimento della domanda della parte attrice.
7. Se le parti non pervengono a un accordo sul presidente entro il termine di cui al paragrafo 2, la parte attrice o, nel caso delle procedure di cui all'articolo 31.18, l'una o l'altra parte, possono chiedere a un'autorità che ha il potere di nomina indicata nel regolamento interno di cui all'allegato 31-A di estrarre a sorte il presidente del collegio dal sottoelenco di persone chiamate a esercitare la funzione di presidente di cui all'articolo 31.8 entro sette giorni dallo scadere di tale termine. L'autorità che ha il potere di nomina sceglie il presidente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di tale parte.
8. Ai fini dei paragrafi 6 e 7, le autorità che hanno il potere di nomina elencate nel regolamento di cui all'allegato 31-A designano i membri del collegio conformemente alle disposizioni del presente capo e al regolamento interno di cui all'allegato 31-A.

9. Se un elenco di cui all'articolo 31.8 non è stato adottato dal comitato per il commercio, i membri del collegio o il presidente sono nominati tra le persone designate da una o da entrambe le parti e notificati per iscritto all'altra parte.

ARTICOLO 31.8

Elenchi dei membri del collegio

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio adotta un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del collegio. Tale elenco si compone dei tre sottoelenchi seguenti:

- a) un sottoelenco di persone dell'Unione europea;
- b) un sottoelenco di persone del Messico e
- c) un sottoelenco di persone chiamate a esercitare la funzione di presidente del collegio.

2. Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi. Il sottoelenco di cui al paragrafo 1, lettera c), non contiene nominativi di persone che siano cittadine dell'una o dell'altra parte.

3. Il comitato per il commercio può adottare elenchi aggiuntivi di persone con competenze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo tra le parti, tali elenchi aggiuntivi sono utilizzati per costituire il collegio secondo la procedura di cui all'articolo 31.7.

ARTICOLO 31.9

Requisiti per i membri del collegio

1. Ciascun membro del collegio:
 - a) possiede comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale e in altre materie contemplate dal presente accordo, ad esempio nella risoluzione delle controversie sorte nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali;
 - b) è indipendente dalle parti, non è collegato ad alcuna di esse né riceve istruzioni dalle medesime;
 - c) esercita le proprie funzioni a titolo personale e non accetta istruzioni da alcuna organizzazione o da alcun governo sulle questioni attinenti alla controversia e
 - d) rispetta il codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori di cui all'allegato 31-B.

2. Il presidente ha altresì esperienza in materia di procedure di risoluzione delle controversie.
3. Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 31.10

Funzioni del collegio

Il collegio:

- a) effettua una valutazione oggettiva della questione in esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia e dell'applicabilità delle disposizioni contemplate, nonché della conformità delle misure contestate a dette disposizioni;
- b) indica, nelle proprie decisioni e relazioni, le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni contemplate, le motivazioni alla base delle risultanze e conclusioni e, qualora le parti ne abbiano fatto richiesta congiuntamente, eventuali raccomandazioni, e
- c) dovrebbe consultarsi periodicamente con le parti e predisporre adeguate possibilità per la messa a punto di una soluzione concordata.

ARTICOLO 31.11

Mandato

1. Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla data della nomina dell'ultimo suo membro, il collegio è investito del seguente mandato:

"esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti del presente accordo menzionate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio, procedere a constatazioni sulla conformità della misura contestata alle disposizioni del presente accordo di cui all'articolo 31.2 (Ambito di applicazione), formulare raccomandazioni, qualora le parti ne abbiano fatto richiesta congiuntamente, e presentare una relazione conformemente all'articolo 31.13 (Relazione intermedia) e all'articolo 31.14 (Relazione finale)."

2. Se concordano un mandato diverso, le parti comunicano al collegio il mandato concordato entro il termine stabilito al paragrafo 1.

ARTICOLO 31.12

Decisione sull'urgenza

1. Su richiesta di una parte entro cinque giorni dalla data della richiesta di costituzione del collegio, quest'ultimo decide, entro 10 giorni dalla nomina del suo ultimo membro, se la controversia riguarda questioni urgenti. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni in merito alla richiesta entro cinque giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. In caso d'urgenza, i termini applicabili di cui alla sezione C si dimezzano, ad eccezione dei termini di cui agli articoli 31.6 e 31.11.

ARTICOLO 31.13

Relazione intermedia

1. Il collegio trasmette alle parti una relazione intermedia entro 90 giorni dalla data della nomina del suo ultimo membro. Qualora il collegio non ritenga possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione intermedia. In ogni caso, il collegio presenta la relazione intermedia entro 120 giorni dalla data della nomina del suo ultimo membro.

2. Ciascuna parte può presentare al collegio una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione intermedia entro 10 giorni dal ricevimento di quest'ultima. Una parte può presentare osservazioni in merito alla richiesta dell'altra parte entro sei giorni dalla sua presentazione.

ARTICOLO 31.14

Relazione finale

1. Il collegio trasmette alle parti la relazione finale entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Se il collegio non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione intermedia. In ogni caso, il collegio presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della propria costituzione.

2. La relazione finale comprende l'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione intermedia e ne tratta compiutamente le osservazioni. Dopo aver esaminato le richieste e le osservazioni scritte delle parti in ordine alla relazione intermedia, il collegio può modificare la propria relazione e procedere a qualsiasi ulteriore esame che ritenga opportuno.

3. La decisione del collegio contenuta nella relazione finale è definitiva e vincolante per le parti.

ARTICOLO 31.15

Provvedimenti per l'esecuzione

1. Le parti riconoscono l'importanza di conformarsi rapidamente alle risultanze e alle conclusioni formulate dal collegio nella relazione finale al fine di garantire una risoluzione efficace della controversia. La parte convenuta adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione tempestiva delle risultanze e delle conclusioni contenute nella relazione finale al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, la parte convenuta notifica alla parte attrice le misure che ha adottato o intende adottare per conformarsi.
3. A meno che le parti non pervengano a una soluzione concordata a norma dell'articolo 31.33, la risoluzione di una controversia richiede l'eliminazione delle misure incompatibili con il presente accordo.

ARTICOLO 31.16

Periodo ragionevole

1. Se non è possibile dare esecuzione immediata, la parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, il periodo ragionevole che le sarà necessario per conformarsi. Le parti si adoperano per concordare un periodo ragionevole per dare esecuzione alla relazione finale. Tale periodo ragionevole non dovrebbe superare 15 mesi dalla presentazione della relazione finale di cui all'articolo 31.14.
2. Qualora le parti non convengano su un periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio originario, non prima di 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire tale periodo ragionevole. Il collegio comunica la propria decisione alle parti entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice i progressi compiuti nel dare esecuzione alla relazione finale almeno un mese prima dello scadere del periodo ragionevole.
4. Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole.

ARTICOLO 31.17

Verifica dell'esecuzione

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole, i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla relazione finale.
2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di provvedimenti per l'esecuzione o sulla loro compatibilità con le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. La domanda indica i provvedimenti contestati e spiega i motivi per cui detti provvedimenti sarebbero incompatibili con le disposizioni contemplate, in modo tale da chiarire la base giuridica della contestazione. Il collegio comunica la propria decisione alle parti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

ARTICOLO 31.18

Misure correttive temporanee

1. La parte convenuta presenta, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, un'offerta di compensazione temporanea se:

- a) notifica alla parte attrice che non è possibile dare esecuzione alla relazione finale o
- b) non notifica i provvedimenti adottati per l'esecuzione entro il termine di cui all'articolo 31.15 o entro la data di scadenza del periodo ragionevole oppure
- c) il collegio constata l'insussistenza di provvedimenti per l'esecuzione o l'incompatibilità dei provvedimenti adottati con le disposizioni contemplate.

2. Se ricorre una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta che intende sospendere l'applicazione di obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate se:

- a) decide di non avanzare la richiesta di cui al paragrafo 1 o

b) qualora sia avanzata una richiesta a norma del paragrafo 1 le parti non convengono sulla compensazione temporanea entro 20 giorni:

i) dalla data in cui la parte convenuta notifica che non è possibile dare esecuzione alla relazione finale;

ii) dallo scadere del periodo ragionevole o

iii) dalla comunicazione della decisione del collegio a norma dell'articolo 31.17.

3. La notifica precisa il livello di sospensione prospettata. Nel valutare quali benefici sospendere, la parte attrice dovrebbe prima cercare di sospendere i benefici concessi nello stesso settore o nei settori interessati dalla misura che il collegio ha giudicato incompatibile con il presente accordo o che ritiene comporti l'annullamento o il pregiudizio dei benefici. La sospensione di concessioni o di altri obblighi può essere applicata a settori contemplati dal presente capo diversi da quello o da quelli in cui il collegio ha constatato l'annullamento o il pregiudizio dei benefici, in particolare se la parte attrice ritiene che tale sospensione nell'altro settore sia praticabile o efficace per favorire l'esecuzione. Il livello di sospensione delle concessioni o di altri obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.

4. La parte attrice può sospendere gli obblighi 15 giorni dopo la data di presentazione della notifica di cui al paragrafo 2, a meno che la parte convenuta non abbia presentato una richiesta a norma del paragrafo 5.

5. Se ritiene che il livello notificato di sospensione delle concessioni o di altri obblighi sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio originario, prima che scada il termine di 15 giorni di cui al paragrafo 4, di pronunciarsi in merito. Il collegio stabilisce il livello dei benefici che considera equivalente e comunica la propria decisione alle parti entro 30 giorni dalla data della domanda. La parte attrice non sospende alcun obbligo fintanto che il collegio non si sia pronunciato. La sospensione degli obblighi è coerente con tale pronuncia.

6. La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:

- a) le parti sono pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 31.33;
- b) le parti hanno convenuto che il provvedimento adottato per l'esecuzione ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate o
- c) il provvedimento per l'esecuzione che il collegio ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stato revocato o modificato per consentire alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.

ARTICOLO 31.19

Riesame dei provvedimenti adottati per l'esecuzione dopo l'adozione di misure correttive temporanee

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice i provvedimenti per l'esecuzione presi a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Salvo nei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stata applicata una compensazione, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dal ricevimento della notifica dell'avvenuta esecuzione.
2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che il provvedimento notificato permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. Il collegio comunica la propria decisione alle parti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Se il collegio decide che i provvedimenti per l'esecuzione sono compatibili con le disposizioni contemplate, si provvede alla revoca della sospensione degli obblighi o della compensazione, a seconda dei casi. Ove opportuno, il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione sono adattati in base alla decisione del collegio.

ARTICOLO 31.20

Sostituzione dei membri del collegio

Durante le procedure di risoluzione delle controversie, in caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un membro del collegio che non rispetti le prescrizioni del codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori di cui all'allegato 31-B, è nominato un nuovo membro del collegio conformemente all'articolo 31.7 e al regolamento interno di cui all'allegato 31-A. Il termine per la presentazione della relazione o per la pronuncia della decisione è prorogato, se necessario, fino alla nomina del nuovo membro del collegio.

ARTICOLO 31.21

Regolamento interno

1. Le procedure del collegio previste alla presente sezione sono disciplinate dal presente capo e dal regolamento interno di cui all'allegato 31-A.
2. Il regolamento interno provvede in particolare affinché:
 - a) le parti abbiano diritto ad almeno un'udienza dinanzi al collegio, nel corso della quale ciascuna parte può presentare oralmente le proprie osservazioni;

- b) ciascuna parte abbia la possibilità di presentare una prima comunicazione scritta e una confutazione scritta;
 - c) fatta salva la tutela delle informazioni riservate, ciascuna parte renda pubbliche le proprie comunicazioni scritte, la versione scritta di una dichiarazione orale e le risposte scritte a una richiesta o domanda del collegio, se del caso, il più presto possibile dopo la presentazione di tali documenti ed entro la data di presentazione della relazione finale, e
 - d) il collegio e le parti trattino come riservate le informazioni comunicate da una parte al collegio.
2. Le udienze del collegio sono pubbliche, salvo diverso accordo tra le parti.

ARTICOLO 31.22

Sospensione e conclusione

1. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo di tempo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure l'ultimo giorno del periodo di sospensione su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte.

2. Se nessuna parte chiede la ripresa dei lavori del collegio prima dello scadere del periodo di sospensione, l'autorità del collegio decade ed è posto fine alla procedura di risoluzione. Tale disposizione non pregiudica il diritto della parte di avviare nuovi procedimenti sulla stessa questione.

3. In caso di sospensione dei lavori del collegio, i termini di cui alla presente sezione sono prorogati per il tempo corrispondente a detta sospensione.

ARTICOLO 31.23

Richiesta di informazioni

1. Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti informazioni che ritenga necessarie e opportune. Le parti rispondono senza indugio e in modo esauriente a dette richieste di informazioni del collegio.

2. Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte informazioni che ritenga opportune. Il collegio ha anche la facoltà di chiedere il parere o la consulenza tecnica di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordati dalle parti, ove applicabile.

3. Il collegio esamina le comunicazioni *amicus curiae* delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte, conformemente al regolamento interno di cui all'allegato 31-A.

4. Le informazioni ottenute dal collegio a norma del presente articolo sono comunicate alle parti e queste ultime possono formulare osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 31.24

Norme interpretative

1. Il collegio interpreta le disposizioni contemplate secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il collegio tiene conto altresì delle interpretazioni pertinenti formulate nei rapporti dei panel dell'OMC e dell'organo di appello adottati dall'organo di conciliazione dell'OMC.

2. Le relazioni e le decisioni del collegio non ampliano né riducono i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 31.25

Relazioni e decisioni del collegio

1. Le deliberazioni del collegio rimangono riservate. Il collegio si adopera al massimo per redigere le relazioni e adottare le decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il collegio decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali dei membri del collegio.
2. Le relazioni e le decisioni del collegio sono accettate senza riserve dalle parti. Esse non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.
3. Ciascuna parte rende pubbliche le relazioni e le decisioni del collegio non appena possibile dopo la data di trasmissione alle parti, fatta salva la protezione delle informazioni riservate.

SEZIONE D

Meccanismo di mediazione

ARTICOLO 31.26

Obiettivo

Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

ARTICOLO 31.27

Avvio della procedura di mediazione

1. Una parte può chiedere in qualsiasi momento all'altra parte, per iscritto, di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura di quest'ultima che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Non è necessario tenere consultazioni prima di avviare la procedura di mediazione.

2. La richiesta è sufficientemente dettagliata in modo da esporre chiaramente le preoccupazioni della parte richiedente e:

- a) indica la misura contestata;
- b) descrive gli effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi o sugli investimenti tra le parti e
- c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

3. La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti. La parte destinataria della richiesta la esamina con la debita attenzione e comunica per iscritto alla parte richiedente la propria accettazione o il proprio rifiuto entro 10 giorni dal suo ricevimento. In caso contrario, la richiesta si considera respinta.

ARTICOLO 31.28

Scelta del mediatore

1. Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta di un mediatore, se possibile, entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della richiesta.

2. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna parte può chiedere a un'autorità che ha il potere di nomina indicata nel regolamento interno di cui all'allegato 31-A di estrarre a sorte il mediatore, entro cinque giorni dalla richiesta, dal sottoelenco di persone chiamate a esercitare la funzione di presidente di cui all'articolo 31.8.
3. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dell'articolo 31.27, il sottoelenco delle persone chiamate a esercitare la funzione di presidente di cui all'articolo 31.8 non è ancora stato adottato dal comitato per il commercio, il mediatore è estratto a sorte tra le persone designate da una o da entrambe le parti per tale sottoelenco, a seconda dei casi.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore non è cittadino né è alle dipendenze dell'una o dell'altra parte.
5. Il mediatore rispetta il codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori di cui all'allegato 31-B.

ARTICOLO 31.29

Regole della procedura di mediazione

1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare per quanto riguarda il funzionamento della misura contestata e i suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Entro 20 giorni dal ricevimento di tale descrizione l'altra parte può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito alla descrizione.
2. Il mediatore assiste con trasparenza le parti nel fare chiarezza sulla misura contestata e sui suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Il mediatore, in particolare, può organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi e fornire qualsiasi ulteriore sostegno richiesto dalle parti. Il mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi.
3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti. Queste possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.

4. La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta di avviare tale procedura o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. Per giungere a tale soluzione, le parti possono valutare la possibilità di espletare le procedure interne necessarie. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono valutare eventuali soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6. Su richiesta di una delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione dei fatti contenente:
- a) una breve sintesi della misura contestata;
 - b) l'indicazione delle procedure applicate e
 - c) l'eventuale soluzione concordata raggiunta, comprese eventuali soluzioni provvisorie.
7. Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni delle parti, il mediatore trasmette loro la relazione finale dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8. La procedura si conclude con:

- a) l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
- b) l'accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;
- c) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione, o
- d) una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro della procedura di mediazione e previa valutazione dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

ARTICOLO 31.30

Riservatezza

1. Salvo diverso accordo tra le parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi eventuali pareri o soluzioni proposte, sono riservate. Ciascuna parte può rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.

2. Se convenuto tra le parti, le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non contiene informazioni considerate riservate da una parte.

ARTICOLO 31.31

Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie

1. La procedura di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti di cui alle sezioni B e C o alle procedure di risoluzione delle controversie previste da qualsiasi altro accordo. Si precisa che una procedura di mediazione può essere avviata o proseguire mentre sono in corso procedure del collegio.

2. Una parte non adduce o presenta come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio prende in considerazione:

- a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni esclusivamente raccolte a norma dell'articolo 31.29, paragrafo 2;
- b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in relazione alla misura oggetto della mediazione o
- c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore non è membro di un collegio nelle procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.

SEZIONE E

Disposizioni comuni

ARTICOLO 31.32

Richiesta di informazioni

1. Prima della presentazione di una richiesta di consultazioni o di mediazione a norma, rispettivamente, dell'articolo 31.5 o dell'articolo 31.27, una parte può chiedere informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la parte cui essa è rivolta risponde per iscritto presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni richieste.
2. Di norma, una parte è tenuta a chiedere informazioni in conformità del paragrafo 1 prima di chiedere consultazioni o di avviare una procedura di mediazione o le altre procedure di cooperazione o di consultazione previste dal presente accordo.

ARTICOLO 31.33

Soluzione concordata

1. Le parti possono pervenire in qualsiasi momento a una soluzione concordata di qualsiasi controversia contemplata dall'articolo 31.2.
2. Se pervengono a una soluzione concordata durante la procedura del collegio o la procedura di mediazione, o mediante qualsiasi altro mezzo alternativo di risoluzione delle controversie concordato dalle parti, comprese le procedure di buoni uffici o di conciliazione, le parti comunicano congiuntamente tale soluzione al presidente del collegio o al mediatore, a seconda dei casi. Con tale comunicazione si concludono la procedura del collegio o la procedura di mediazione.
3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il termine concordato.
4. Entro la data di scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione concordata comunica per iscritto all'altra parte i provvedimenti presi per l'attuazione.

ARTICOLO 31.34

Termini

1. Tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'atto in questione.
2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.
3. A norma della sezione C, il collegio può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.

ARTICOLO 31.35

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura del collegio o alla procedura di mediazione.

2. Le parti sono responsabili in solido delle spese connesse agli aspetti organizzativi, compresi il compenso e il rimborso spese dei membri del collegio e del mediatore, che sono ripartite equamente tra esse. Il compenso dei membri del collegio è stabilito conformemente al regolamento interno di cui all'allegato 31-A. Il compenso del mediatore è stabilito conformemente a quello previsto per il presidente di un collegio in conformità del regolamento interno di cui all'allegato 31-A.

ARTICOLO 31.36

Gestione della procedura di risoluzione delle controversie

1. Ciascuna parte:
 - a) designa un ufficio responsabile della gestione delle procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente capo e
 - b) notifica all'altra parte, per iscritto, l'indirizzo e i dati di contatto dell'ufficio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Ciascuna parte è responsabile del funzionamento e dei costi del rispettivo ufficio designato.

3. In deroga al paragrafo 1, le parti possono convenire di incaricare congiuntamente un organismo esterno di fornire assistenza per determinati compiti amministrativi relativi alla procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente capo.

ARTICOLO 31.37

Diritti dei privati

Una parte non prevede, nel proprio diritto interno, il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per l'incompatibilità di una misura dell'altra parte con il presente accordo.

ARTICOLO 31.38

Modifica di allegati

Il consiglio per il commercio può modificare l'allegato 31-A (Regolamento interno) e l'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori).

CAPO 32

ECCEZIONI

ARTICOLO 32.1

Eccezioni generali

1. L'articolo XX del GATT 1994, ivi comprese le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte e si applica, mutatis mutandis, ai capi 2 (Scambi di merci), 3 (Regole di origine e procedure di origine), 4 (Dogane e facilitazione degli scambi), 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 8 (Energia), 9 (Ostacoli tecnici agli scambi), 22 (Imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati), 10 (Liberalizzazione degli investimenti) e 30 (Materie prime).
2. Le parti convengono che:
 - a) le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 comprendono misure di carattere ambientale¹⁴² necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante e

¹⁴² Le parti riconoscono il diritto di invocare l'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 in relazione alle misure adottate in forza di accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie.

b) l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche.

3. Una parte che intenda adottare misure a norma dell'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994 fornisce all'altra parte:

a) tutte le informazioni pertinenti e

b) su richiesta, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe, una ragionevole possibilità di procedere a consultazioni per quando riguarda qualsiasi questione inerente a tale misura.

Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le questioni oggetto di consultazioni di cui al paragrafo 3, lettera b).

Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile fornire informazioni o procedere a consultazioni in via preliminare, la parte che intende adottare le misure in questione può prendere immediatamente le misure necessarie per far fronte a tali circostanze e ne informa subito l'altra parte.

4. L'articolo XIV, lettere a), b) e c), del GATS è integrato nel presente accordo e ne fa parte e si applica, mutatis mutandis, ai capi 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), 13 (regolamentazione interna), 14 (Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali), 16 (Servizi di telecomunicazione), 17 (Servizi di trasporto marittimo internazionale), 18 (Servizi finanziari), 19 (Commercio digitale) e 22 (Imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati), nonché al capo 10 (Liberalizzazione degli investimenti).

5. Le parti convengono che le misure di cui all'articolo XIV, lettera b), del GATS comprendono misure di carattere ambientale¹⁴³ necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante.

ARTICOLO 32.2

Fiscalità

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "residenza": la residenza a fini fiscali e
- b) "convenzione fiscale": una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali dei quali una delle parti sia firmataria, riguardanti integralmente o principalmente la fiscalità.

¹⁴³ Le parti riconoscono il diritto di invocare l'articolo XIV, lettera b), del GATS in relazione alle misure adottate in forza di accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie.

2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di una parte derivanti da convenzioni fiscali. In caso di incompatibilità tra il presente accordo e una convenzione fiscale, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
3. Gli articoli 10.8 (Trattamento della nazione più favorita), 11.7 (Trattamento della nazione più favorita) e 18.4 (Trattamento della nazione più favorita) e l'articolo 18.7 (Scambi transfrontalieri di servizi finanziari), paragrafo 4, non si applicano ai benefici accordati da una parte a norma di una convenzione fiscale.
4. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe, oppure una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente accordo può interpretarsi come divieto a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette che:
- a) operino una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale o
 - b) mirino a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di qualsiasi convenzione fiscale o del diritto tributario interno.

ARTICOLO 32.3

Divulgazione di informazioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come imposizione a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'attività di contrasto o sia comunque contraria all'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
2. La divulgazione di informazioni nel corso dell'intera procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente accordo è disciplinata dalle disposizioni dei capi applicabili.
3. Qualora una parte comunichi all'altra, a norma del presente accordo, anche tramite gli organismi istituiti in forza di quest'ultimo, informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga diversamente.

ARTICOLO 32.4

Deroghe dell'OMC

Se un diritto o un obbligo stabilito da una disposizione del presente accordo è identico a un diritto o a un obbligo previsto dall'accordo OMC, qualsiasi misura presa in conformità di una decisione di deroga adottata a norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione contenuta nel presente accordo.

ARTICOLO 32.5

Eccezioni in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come intesa a:

- a) imporre a una parte di fornire informazioni o consentire l'accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza o
- b) impedire a una parte di adottare un provvedimento che ritenga necessario per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico o alle transazioni relative ad altri prodotti e materiali aventi direttamente o indirettamente l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;
 - ii) in relazione alla prestazione di servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi direttamente o indirettamente l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;
 - iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
 - iv) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali;
- c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi internazionali che le incombono in forza della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

CAPO 33

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

SEZIONE A

Disposizioni istituzionali

ARTICOLO 33.1

Consiglio per il commercio

1. È istituito un consiglio per il commercio chiamato a:
 - a) vigilare sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo;
 - b) sorvegliare il funzionamento e l'attuazione del presente accordo e
 - c) esaminare le questioni sorte nell'ambito del presente accordo

Il consiglio per il commercio è composto, a livello ministeriale, da rappresentanti dell'Unione responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti, da una parte, e da rappresentanti del ministero dell'Economia del Messico, dall'altra, oppure dalle persone da essi designate. Esso è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Messico.

2. Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, il consiglio per il commercio può modificare:

- a) l'allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi) e l'allegato 2-E (Misure pertinenti riguardanti i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose);
- b) il capo 3 (Regole di origine e procedure di origine), compresi gli allegati da 3-A a 3-D;
- c) gli elenchi pertinenti del Messico a norma dell'articolo 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni), paragrafo 6, e dell'articolo 11.8 (Misure non conformi ed eccezioni), paragrafo 4;
- d) l'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) e l'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico);
- e) l'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche);
- f) l'allegato 31-A (Regolamento interno) e l'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori).

3. Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, il consiglio per il commercio può altresì:
- a) adottare interpretazioni vincolanti delle disposizioni del presente accordo;
 - b) adottare ogni altra decisione prevista nel presente accordo e
 - c) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti.
4. Il consiglio per il commercio stabilisce il proprio regolamento interno.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio per il commercio sono adottate mediante accordo tra le parti previo espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle. Ciascuna delle parti attua, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le modifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), entro il termine convenuto dalle parti.
6. Il consiglio per il commercio si riunisce come convenuto di comune accordo, a turno a Bruxelles e a Città del Messico, alla data e con l'ordine del giorno concordati in precedenza dalle parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.

7. Il consiglio per il commercio si riunisce tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo per discutere quanto segue:

- a) modifiche del capo 8;
- b) modifiche delle linee tariffarie dell'allegato 2-A-2 seguenti:
 - i) contingente tariffario di carni bovine: linee tariffarie 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0210 20 10 e 0210 20 90,
 - ii) contingente tariffario di frattaglie bovine: linee tariffarie 0206 10 95, 0206 29 91 e 0210 99 51,
 - iii) contingente tariffario di pollame: linee tariffarie ex 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, ex 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 1602 32 11, 1602 32 19, 1602 32 30 e 1602 32 90,
 - iv) contingente tariffario di etanolo: linee tariffarie 2207 10 00, 2207 20 00 e 2208 90 99;
- c) possibilità di riesaminare le regole di origine specifiche per prodotto di cui al capo 28, capo 38 (sottovoce tariffaria 3824 90), capo 85 (voce tariffaria 8507) e capo 87 (voci tariffarie da 8701 a 8707) dell'allegato 3-A, sezione B, al fine di allineare potenzialmente le regole applicabili al Messico a quelle applicabili all'Unione, tenendo conto, tra l'altro, di una valutazione del mercato rilevante dei veicoli elettrici al momento.

ARTICOLO 33.2

Comitato per il commercio

1. È istituito un comitato per il commercio, responsabile dell'attuazione generale del presente accordo.
2. Il comitato per il commercio è composto da rappresentanti ad alto livello dell'Unione responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti, da una parte, e da rappresentanti del ministero dell'Economia del Messico, dall'altra, conformemente alle rispettive prescrizioni di ciascuna parte, oppure dalle persone da essi designate. Esso è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Messico.
3. Il comitato per il commercio:
 - a) assiste il consiglio per il commercio nell'esercizio delle sue funzioni;
 - b) è responsabile della corretta attuazione e applicazione delle disposizioni del presente accordo e della valutazione dei risultati della sua applicazione;
 - c) fatto salvo il capo 31 (Risoluzione delle controversie), si adopera per prevenire e risolvere le divergenze o le controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo;

- d) sovrintende ai lavori dei sottocomitati e degli altri organismi istituiti a norma del presente accordo e
 - e) discute le modalità per rafforzare ulteriormente gli scambi commerciali e gli investimenti tra le parti.
4. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 3, il comitato per il commercio può:
- a) istituire altri sottocomitati e organismi, composti da rappresentanti delle parti, oltre a quelli istituiti nel presente accordo e affidare loro responsabilità che rientrano nel suo ambito di competenza, decidere di modificare le funzioni affidate ai sottocomitati e agli altri organismi da esso istituiti, nonché disporre lo scioglimento;
 - b) raccomandare al consiglio per il commercio l'adozione di decisioni conformi agli obiettivi specifici del presente accordo, comprese le modifiche di cui all'articolo 33.1 (Consiglio per il commercio), paragrafo 2, lettera a), o adottare tali decisioni ed esercitare le funzioni del consiglio per il commercio come previsto dal presente accordo negli intervalli tra le riunioni del consiglio per il commercio o quando quest'ultimo non è in grado di riunirsi, e
 - c) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti o secondo le indicazioni del consiglio per il commercio.
5. Il comitato per il commercio stabilisce il proprio regolamento interno.

6. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio sono adottate mediante accordo tra le parti conformemente al suo regolamento interno, previo espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle.

7. Il comitato per il commercio si riunisce come convenuto di comune accordo, a turno a Bruxelles e a Città del Messico, alla data e con l'ordine del giorno concordati in precedenza dalle parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.

ARTICOLO 33.3

Coordinatori

1. Ciascuna parte designa un coordinatore del presente accordo e ne dà notifica all'altra parte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. I coordinatori:

a) agevolano le comunicazioni tra le parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo, nonché tra gli altri punti di contatto istituiti a norma dello stesso;

- b) in conformità del presente articolo, preparano di comune accordo l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio e procedono a tutti gli altri preparativi necessari per tali riunioni e
- c) se del caso danno seguito alle decisioni del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio.

ARTICOLO 33.4

Sottocomitati e altri organismi

1. Le parti istituiscono i seguenti sottocomitati e altri organismi, composti da rappresentanti dell'Unione, da un lato, e da rappresentanti del Messico, dall'altro:

- a) comitato per gli scambi di merci;
- b) sottocomitato per l'agricoltura;
- c) sottocomitato per il commercio di vini e bevande spiritose;
- d) sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine;
- e) sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie;

- f) gruppo di lavoro congiunto sul benessere degli animali e sulla resistenza antimicrobica;
- g) sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi;
- h) sottocomitato per i servizi e gli investimenti;
- i) sottocomitato per i servizi finanziari;
- j) sottocomitato per gli appalti pubblici;
- k) sottocomitato per la proprietà intellettuale;
- l) sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

2. Il comitato per il commercio adotta il proprio regolamento interno, che stabilisce la composizione, i compiti e il funzionamento dei sottocomitati e degli altri organismi.

3. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o concordato tra le parti, i sottocomitati e gli altri organismi si riuniscono secondo necessità o su richiesta di una delle parti o del comitato per il commercio. Le riunioni si svolgono in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e a Città del Messico.

4. I sottocomitati e gli altri organismi sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Messico.

5. I sottocomitati e gli altri organismi di cui al paragrafo 1 riferiscono al comitato per il commercio in merito alle proprie attività e possono formulare opportune raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo. Le raccomandazioni sono formulate di comune accordo.

6. L'istituzione di sottocomitati o altri organismi non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.

ARTICOLO 33.5

Gruppi consultivi interni

1. Ciascuna parte designa uno o più gruppi consultivi interni entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

2. I gruppi consultivi interni forniscono alla parte interessata consulenza sulle questioni contemplate dal presente accordo.

3. Qualora siano designati diversi gruppi consultivi interni, ciascuno di essi può avere una composizione diversa purché questa garantisca una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, tra cui le organizzazioni non governative, le organizzazioni imprenditoriali e i sindacati che operano in campo economico e sociale, nei settori dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani e dell'ambiente e in altri ambiti.

4. Ciascuna parte si riunisce con il proprio gruppo consultivo interno o con i propri gruppi consultivi interni almeno una volta all'anno. Ciascuna parte esamina i pareri o le raccomandazioni presentati dal proprio gruppo consultivo interno o dai propri gruppi consultivi interni in merito a questioni attinenti al presente accordo.
5. Al fine di pubblicizzare l'esistenza dei gruppi consultivi interni, ciascuna parte pubblica l'elenco delle organizzazioni che vi partecipano e i dati relativi al punto di contatto di ciascun gruppo.
6. Le parti incoraggiano i rispettivi gruppi consultivi interni a interagire tra loro.

ARTICOLO 33.6

Forum della società civile

1. Le parti agevolano l'organizzazione di un forum della società civile nel quale intervengono partecipanti di entrambe al fine di intrattenere un dialogo pubblico su questioni attinenti al presente accordo.
2. Il forum della società civile si riunisce in concomitanza con la riunione del comitato per il commercio. Le parti possono altresì agevolare la partecipazione al forum della società civile tramite mezzi tecnologici.

3. Il forum della società civile è aperto alla partecipazione delle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nei territori delle parti, compresi i membri di ciascun gruppo consultivo interno di cui all'articolo 33.5 (Gruppi consultivi interni). Le parti promuovono una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, tra cui organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e sindacati che operano in campo economico e sociale, nei settori dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani e dell'ambiente e in altri ambiti.
4. I rappresentanti delle parti che partecipano al comitato per il commercio possono presenziare, se del caso, a una sessione della riunione del forum della società civile al fine di presentare informazioni su questioni attinenti al funzionamento del presente accordo e di intavolare un dialogo con il forum della società civile.
5. Tale sessione è presieduta dai copresidenti del comitato per il commercio o, a seconda dei casi, dai loro rappresentanti. Ciascuna parte pubblica le dichiarazioni formali rilasciate al forum della società civile.

SEZIONE B

Disposizioni finali

ARTICOLO 33.7

Applicazione territoriale

1. Salvo altrimenti disposto, il presente accordo si applica, per quanto riguarda l'Unione europea, ai territori cui si applicano il TUE e il TFUE, alle condizioni ivi stabilite. Le disposizioni riguardanti il trattamento tariffario delle merci, le regole di origine e le procedure di origine si applicano anche al territorio doganale dell'Unione europea non ricompreso nella prima frase. Il termine "territorio" di cui al capo 4 (Dogane e facilitazione degli scambi) e agli articoli 2.7 (Merci reintrodotte a seguito di riparazioni o modifiche), 2.13 (Ammissione temporanea di merci) e 25.66 (Misure di esecuzione alla frontiera relative ai diritti di proprietà intellettuale) del presente accordo va inteso, per quanto concerne l'Unione, come riferimento al territorio doganale dell'Unione europea. Il territorio doganale dell'Unione europea è il territorio di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, quale pubblicato nella GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

2. Salvo altrimenti disposto, il presente accordo si applica, per quanto riguarda il Messico, alla porzione terrestre, allo spazio aereo, alle acque interne e territoriali marittime e a tutte le zone situate al di fuori delle acque territoriali del Messico entro le quali quest'ultimo può esercitare diritti sovrani e giurisdizione, come stabilito dal suo diritto interno, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

ARTICOLO 33.8

Modifiche

1. Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto tra le parti. Le modifiche entrano in vigore alla data convenuta dalle parti una volta ottemperati i rispettivi obblighi ed espletati i rispettivi adempimenti giuridici.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo può essere modificato nei casi ivi specificati mediante decisione del consiglio per il commercio o del comitato per il commercio, al fine di modificarne disposizioni o allegati.

ARTICOLO 33.9

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è firmato e approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tal fine.
3. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, per l'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, per il Messico, al ministero messicano degli Affari esteri, depositari del presente accordo.

ARTICOLO 33.10

Relazione con altri accordi

1. I titoli III, IV e V dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, sono abrogati e sostituiti dal presente accordo. Le decisioni del Consiglio congiunto o del comitato misto di cui all'allegato 33 sono sostituite dal presente accordo all'entrata in vigore di quest'ultimo.

2. I riferimenti alle succitate decisioni contenuti in tutti gli altri accordi tra le parti si intendono fatti al presente accordo.

3. In deroga all'articolo 33.16 (Durata e denuncia) e salvo diverso accordo tra le parti, le decisioni e le raccomandazioni adottate dagli organismi istituiti dagli articoli 33.1, 33.2 e 33.4 del presente accordo rimangono in vigore e continuano a produrre effetti in forza dell'accordo globale aggiornato. Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo globale aggiornato le decisioni e le raccomandazioni del consiglio per il commercio sono considerate decisioni e raccomandazioni del Consiglio congiunto istituito dall'articolo 1.2 della parte IV dell'accordo globale aggiornato e le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio sono considerate decisioni e raccomandazioni del comitato misto istituito dall'articolo 1.3 della parte IV dell'accordo globale aggiornato.

4. In deroga all'articolo 33.16, paragrafo 1:

- a) le misure temporanee adottate a norma dell'articolo 2.24, paragrafo 7, e dell'articolo 20.4 del presente accordo che sono in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo globale aggiornato restano applicabili fino alla loro scadenza naturale;
- b) le misure di salvaguardia bilaterali adottate a norma della sezione C del capo 5 del presente accordo che sono in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo globale aggiornato restano applicabili fino alla loro scadenza naturale;

- c) le procedure di risoluzione delle controversie già avviate a norma dell'articolo 31.6 del presente accordo sono considerate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo globale aggiornato, una controversia ai sensi dell'accordo globale aggiornato e proseguono fino al loro completamento e
 - d) l'esito vincolante delle procedure di risoluzione delle controversie avviate a norma dell'articolo 31.6 del presente accordo continua a essere tale per le parti dopo la data di entrata in vigore dell'accordo globale aggiornato.
5. Nonostante l'articolo 33.16, paragrafo 1, le parti del presente accordo non possono avviare procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo globale aggiornato in ordine a questioni che siano state oggetto di una relazione finale del collegio ai sensi del capo 31 del presente accordo.
6. Nonostante l'articolo 33.16, paragrafo 1, i periodi transitori già trascorsi, interamente o in parte, nel quadro del presente accordo sono presi in considerazione per calcolare i periodi transitori previsti nelle disposizioni equivalenti dell'accordo globale aggiornato. I periodi transitori previsti dall'accordo globale aggiornato si calcolano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
7. Nonostante l'articolo 33.16, paragrafo 1, i termini procedurali già trascorsi, interamente o in parte, nel quadro del presente accordo sono presi in considerazione per calcolare i termini procedurali previsti nelle disposizioni equivalenti dell'accordo globale aggiornato.

ARTICOLO 33.11

Allegati, protocolli e dichiarazioni comuni

1. Gli allegati del presente accordo, ivi compresi le appendici, i protocolli e le note, nonché le dichiarazioni congiunte, ne costituiscono parte integrante.
2. Ogni allegato del presente accordo, comprese le sue appendici, identificato da un codice che inizia con un numero arabo, forma parte integrante del capo del presente accordo identificato dallo stesso numero arabo e nel quale si fa riferimento a tale allegato specifico.
3. Gli allegati da I a VII del presente accordo, comprese le relative appendici, identificati da un numero romano, costituiscono parte integrante dei capi da 10 a 19 dell'accordo. Salvo altrimenti disposto, le definizioni di cui ai capi da 10 a 19 si applicano ugualmente a tali allegati.

ARTICOLO 33.12

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1. L'Unione europea informa tempestivamente il Messico in merito a qualsiasi domanda di adesione all'Unione europea presentata da un paese terzo.

2. L'Unione europea notifica al Messico l'entrata in vigore di qualsiasi trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'Unione europea (di seguito "trattato di adesione").
3. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e il paese terzo che chiede l'adesione, l'Unione europea:
 - a) fornisce, su richiesta del Messico e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo e
 - b) tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dal Messico riguardo alle questioni disciplinate dal presente accordo.
4. Il comitato per il commercio:
 - a) esamina, con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione, gli eventuali effetti dell'adesione sul presente accordo e
 - b) valuta, prima dell'entrata in vigore dell'adesione del paese terzo all'Unione europea, gli effetti di tale adesione sul presente accordo e concorda le modifiche, gli adeguamenti o le misure transitorie necessari per quanto riguarda il presente accordo al fine di consentirne l'applicazione ad opera delle parti, per quanto possibile, a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea.

5. Le decisioni del comitato per il commercio sono adottate in conformità dell'articolo 33.2 (Comitato per il commercio), paragrafo 6.

ARTICOLO 33.13

Future adesioni all'accordo

Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato disposto a ottemperare agli obblighi ivi previsti, secondo le modalità e alle condizioni concordate fra tale Stato e le parti, previa approvazione secondo le procedure di legge applicabili di ciascuna parte e dello Stato aderente.

ARTICOLO 33.14

Diritti dei privati

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire diritti alle persone o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico né, fatta salva la legislazione interna del Messico, da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.

ARTICOLO 33.15

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 33.16

Durata e denuncia

1. Il presente accordo rimane in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo globale aggiornato.
2. L'Unione europea o il Messico possono notificare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.